



**Comune di Viguzzolo
Provincia di Alessandria**

REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 30/04/2018

REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

Capitolo I **DISPOSIZIONI GENERALI**

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento disciplina il Servizio di polizia rurale nell'ambito del territorio comunale avente destinazione agricola, così come risulta dalla zonizzazione del vigente strumento urbanistico.
2. Il presente regolamento si applica anche a tutti gli ambiti compresi nel territorio comunale che a vario titolo sono interessati da attività agricole, così come definite dall'art. 2135 del Codice Civile, indipendentemente dalla destinazione urbanistica.

ART. 2 SCOPI DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento ha lo scopo di promuovere la corretta attività agricola e l'adempimento dei servizi multifunzionali ad essa connessi concorrendo alla tutela del pubblico interesse e allo sviluppo integrato dell'agricoltura in armonia con le esigenze ambientali e sociali del territorio.
2. Il presente Regolamento ha tra l'altro il compito di:
 - promuovere presso gli operatori del settore agricolo e le organizzazioni di categoria modalità corrette di conduzione delle attività agricole e conservazione dei fondi agricoli;
 - definire gli impegni a carico degli agricoltori nella gestione delle alberature e delle siepi stradali (nuovo impianto e manutenzione) in relazione a quanto disposto dal Nuovo Codice della Strada;
 - definire le modalità di conservazione e ripristino delle condizioni di stabilità delle "ripe" e "scarpate", preferendo ove possibile le tecniche dell'ingegneria naturalistica, e, in ogni caso, le tipologie di intervento sostenibili dal punto di vista paesaggistico e ambientale;
 - garantire la complementarietà delle azioni e quindi lo sviluppo di opportune sinergie fra l'azione svolta dai diversi soggetti pubblici e privati che intervengono direttamente o indirettamente sul territorio con opere, lavori e servizi utili alla prevenzione dei fenomeni di dissesto;
 - la salvaguardia dell'ambiente naturale, dell'assetto ambientale e delle aree colturali a forte dominanza paesistica;
 - la vigilanza sulla gestione e manutenzione di fossi, scoli, rii ed altre opere per il deflusso delle acque;
- il corretto utilizzo e la conservazione delle strade e di altri manufatti di pubblico uso. Inoltre ai sensi della L.R. 2 novembre 2016 n°21 "Disposizioni per favorire la costituzione delle associazioni fondiarie e la valorizzazione dei terreni agricoli e forestali" il Comune intende promuovere iniziative volte alla diffusione di una cultura associativa tra i proprietari dei terreni e offrire loro, con la collaborazione delle associazioni di categoria, supporti tecnico-informatici.

Le associazioni fondiarie nascono con l'obiettivo di recuperare la produttività delle proprietà fondiarie frammentate e dei terreni agricoli incolti e abbandonati attraverso la gestione associata, consentendo la valorizzazione del patrimonio fondiario, la tutela dell'ambiente e del paesaggio, la prevenzione dei rischi idrogeologici e degli incendi nonché l'applicazione di misure di lotta obbligatoria agli organismi nocivi ai vegetali.

L'obiettivo è quello di ricostituire delle aree di coltivazione produttive ed economicamente sostenibili in grado di agevolare l'occupazione soprattutto giovanile, la costituzione ed il consolidamento di nuove imprese agricole.

Si richiamano a questo proposito le:

- Linee guida redazione dello Statuto- Deliberazione di Giunta Regionale n. 63-5027 dell'8 maggio 2017 "Legge regionale 2 novembre 2016, n.21, art. 4 Approvazione delle linee guida per la redazione dello statuto delle associazioni fondiarie".
- Linee guida per la redazione dei piani di gestione e per la loro utilizzazione- Deliberazione di Giunta Regionale n.92-5523 del 3 agosto 2017 "Legge regionale 2 novembre 2016, n.21, art 9 "Approvazione delle linee guida per la redazione dei piani di gestione dei terreni delle associazioni fondiarie"

ART. 3 IL SERVIZIO DI POLIZIA RURALE

Il Servizio di polizia rurale consiste nel complesso di funzioni espletate per assicurare nell'ambito del territorio comunale, così come individuato nell'articolo 1, l'applicazione e l'osservanza delle leggi e dei regolamenti dello Stato e della Regione, nonché delle norme del Comune, al fine di coniugare l'esercizio dell'attività agricola con il rispetto e la tutela dell'ambiente e degli ecosistemi, in sintonia con i principi dello sviluppo sostenibile nonché del diritto di proprietà, nell'interesse generale della cultura, della tradizione agraria e della vita sociale delle campagne.

ART. 4 ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA RURALE

Il servizio di polizia rurale è diretto dal Sindaco, la vigilanza sull'osservanza del presente regolamento e l'accertamento delle violazioni relative sono affidate agli Agenti di Polizia Locale, agli Ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di cui all'art. 57 C.P.P., ai Carabinieri per la Tutela Forestale, alle guardie di caccia e pesca, ed alle guardie ecologiche volontarie riconosciute ai sensi della vigente legislazione.

Il servizio di Polizia Rurale è svolto, alle dirette dipendenze del Sindaco, dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Locale, nonché dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria di cui all' art. 221 del C.P.P. a norma delle disposizioni vigenti e nell'ambito delle rispettive mansioni.

Il servizio di Polizia Rurale può avvalersi dell'apporto, per ambiti di competenza: dell'ARPA Provinciale, dell'ASL, dei Vigili del Fuoco, dell'Ufficio Tecnico Comunale, **dal Consorzio Strade Vicinali** e di qualsiasi altro Ente Pubblico competente per territorio.

ART. 5 ORDINANZE

Il Sindaco e/o il Dirigente possono emettere ordinanze sulla materia riguardante il presente regolamento, ai sensi dei poteri conferiti dal D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e dal Codice della Strada finalizzate all'eliminazione delle cause che hanno dato luogo alle violazioni, al ripristino dello stato dei luoghi, ponendo in atto tutte le misure ritenute necessarie allo scopo, avvalendosi se del caso, delle necessarie specifiche perizie tecniche asseveranti i contenuti tecnici posti in discussione: infrastrutturali, ambientali ed agronomici.

Le ordinanze emanate in materia, ai sensi delle disposizioni vigenti, devono contenere l'individuazione puntuale dei soggetti cui sono indirizzate e delle disposizioni legislative o regolamentari in base alle quali viene effettuata l'intimazione, i termini assegnati per l'adempimento, i modi ed i termini di presentazione dell'eventuale ricorso, nonché le sanzioni a carico degli inadempienti.

Al Sindaco spetta inoltre, nei casi di urgenza, la facoltà di emettere ordinanze per assicurare il pubblico transito sulle strade comunali e rurali ai sensi degli artt. n.7, 76 e 378 della Legge 20/03/1865 n.2248 nonché della vigente legislazione.

Capitolo II
NORME RELATIVE AL RISPETTO DEI BENI PRIVATI E DEI BENI COMUNALI

CAPO I - DEL PASSAGGIO SUI FONDI DI PROPRIETA' PRIVATA E COMUNALE

ART.6 DIVIETO D'INGRESSO NEI FONDI ALTRUI

E' proibito entrare o passare abusivamente senza stretta necessità attraverso i fondi altrui anche se incolti e non muniti di recinti e ripari.

E' comunque vietato l'ingresso nei fondi altrui recintati o delimitati a norma dell'art. 637 del C.P. eccetto il passaggio su strade, viottoli, sentieri purché non vengano danneggiate le colture in atto, salvo i casi previsti dall'art. 843 del C.C.

E' vietata qualsiasi forma di occupazione anche temporanea di fondi e aree agro – silvo - pastorali o incolti, nonché di manufatti rurali e agresti sia di proprietà pubblica che privata senza il consenso del proprietario e/o dei legittimi beneficiari.

Sono fatte salve le attività diverse regolate da leggi specifiche.

ART.7 DIRITTO DI PASSAGGIO SUI FONDI ALTRUI

Gli aventi diritto di passaggio sui fondi altrui per servitù legittimamente acquisita, per Legge o per aver ottenuto temporaneamente il permesso del proprietario e/o del conduttore, debbono evitare con ogni cura di provocare danni ai raccolti pendenti, agli alberi, alle siepi, alle strade di pertinenza o accesso incluse ed a qualunque altra parte e/o cosa dei fondi stessi.

In ogni caso l'esercizio del passaggio non deve eccedere la forma ed i limiti consentiti dalla Legge, dalla servitù o dal passaggio temporaneo, non si dovrà cioè deviare dalla strada consueta od espressamente determinata, né sarà consentito passare con bestiame o veicoli se il diritto di passaggio è concesso soltanto per pedoni, inoltre se il diritto di passaggio è esteso anche al bestiame, questi non potrà essere lasciato incustodito, infine è fatto divieto di ingombrare comunque il passaggio.

Il proprietario e/o conduttore, in casi speciali, estende per iscritto il permesso temporaneo di passaggio sui fondi, affinché chi usufruisce dello stesso possa presentarlo a richiesta degli agenti di Polizia; solo nel caso che il proprietario consenziente sia costantemente presente sul posto, non occorre il permesso scritto.

ART.8 ACCESSO A FONDI TRATTATI CON PRODOTTI FITOSANITARI E LORO COADIUVANTI

A tutela della salute delle persone, l'accesso al fondo trattato con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti, benché finalizzato alla esecuzione di operazioni colturali, può avvenire solo nel rispetto, quando indicato, del tempo di rientro previsto dall'etichetta del formulato commerciale.

Nel caso in cui sia strettamente necessario, l'accesso all'appezzamento di terreno trattato con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti, prima che sia trascorso il tempo di rientro del principio attivo, è consentito solo mediante l'uso di idonei dispositivi di protezione.

ART.9. ESERCIZIO DELLA CACCIA E DELLA PESCA

L'esercizio della caccia e della pesca sui fondi altrui è regolato dal Codice Civile e dalle Leggi speciali vigenti in materia.

Non è consentito cacciare senza la licenza prescritta.

Per la caccia valgono, oltre le norme emanate con Leggi e Regolamenti Regionali, tutte quelle disposizioni stabilite dall'Amministrazione Provinciale.

Ai sensi dell'art. 842 del Codice Civile il proprietario di un fondo non può impedire che vi si

entri per l'esercizio della caccia, a meno che il fondo non sia chiuso nei modi stabiliti dalla legge sulla caccia o vi sono colture in atto suscettibili di danno.
Per l'esercizio della pesca occorre il consenso del proprietario del fondo.

ART.10 FONDI DI PROPRIETA' COMUNALE

I fondi di proprietà comunale, sono soggetti alle norme contenute negli artt. precedenti relativamente ai fondi privati.

CAPOII – GESTIONE DEI FONDI, DELLE STRADE E DELLE STALLE

ART.11 PULIZIA DI TERRENI AGRICOLI INCOLTI.

I proprietari, ovvero gli aventi diritto, devono conservare i terreni agricoli incolti liberi da rifiuti ed effettuare gli interventi gestionali necessari per non arrecare danni a persone e fondi limitrofi e per prevenire l'insorgenza di incendi, di emergenze sanitarie o di igiene pubblica.

Nel caso di inosservanza delle norme di cui al comma 1 del presente articolo, qualora si generino gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini e/o nel caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica, il Comune intima, con propria ordinanza, l'effettuazione degli interventi ritenuti indispensabili sui terreni agricoli incolti e provvede, in caso di inottemperanza, all'esecuzione d'ufficio degli stessi, addebitandone i costi al trasgressore.

ART.12 DIVIETO DI ACCENSIONE DI FUOCHI

Ai sensi della normativa vigente in materia, sono vietati l'accensione di fuochi o l'abbruciamento diffuso di materiale vegetale in terreni boscati, adibiti a pascolo o cespugliati a partire da una distanza inferiore a cinquanta metri da essi. Sono ammesse deroghe nei casi previsti dalla vigente normativa regionale.

La Regione Piemonte sulla base delle disposizioni previste dalla Legge Quadro Nazionale sugli incendi boschivi n. 353 del 21/11/2000 e ss.mm.ii. è impegnata direttamente nella prevenzione e nella salvaguardia del patrimonio forestale dagli incendi attraverso specifici interventi di programmazione quali il Piano regionale per la previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi, la redazione e revisione delle procedure operative di intervento e la qualificazione del volontariato.

Le funzioni di vigilanza e di accertamento delle violazioni sono esercitate dal

Forestale dello Stato, dalla Polizia Provinciale, dalla Polizia Municipale, dai Guardiaparco, dalle Guardie Ecologiche volontarie, dagli Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria.

Per quanto riguarda lo smaltimento delle sterpaglie, delle ramaglie, della paglia, degli sfalci e delle potature, nonché di altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente o mettono in pericolo la salute umana, si fa riferimento alla normativa vigente in materia **ed alla Determina dell'ufficio tecnico n. del.....**

ART. 13 DIVIETO DI INQUINARE I POZZI

Non è permesso convogliare nei pozzi d'acqua, sia pubblici che privati, materie putride o sostanze nocive.

I proprietari dei terreni nei quali esistono pozzi sono tenuti all'osservanza delle norme di sicurezza della pubblica incolumità.

ART.14 DIVIETO DI MODIFICA DEI CANALI

A norma dell'art. 632 del Codice Penale, nessuno può ostruire, alterare o deviare in

qualsiasi modo i canali che servono alle irrigazioni, se non nei limiti dei propri diritti, lo stesso dicasi dei canali di scolo.

ART.15 PULIZIA DEI FOSSI DI SCOLO

I fossi di scolo su suolo privato, situati lungo le strade di qualsiasi specie, dovranno essere convenientemente spurgati dal proprietario in modo da lasciare scorrere liberamente le acque sia sorgive che piovane. I fossi di scolo che fossero incapaci di contenere l'acqua che in essi si riversa, dovranno essere convenientemente allargati e approfonditi.

Il materiale che risulta dallo spurgo dei fossi ecc. temporaneamente depositato lungo il ciglio delle strade pubbliche costeggiate da detti fossi, deve essere rimosso o sistemato a cura e spese di chi effettua lo spurgo entro la fine della giornata lavorativa. In caso di inadempimento, il Comune provvederà alla rimozione a spese del contravventore, ferma restando l'erogazione della relativa sanzione erogata dagli organi preposti.

I proprietari o i conduttori, nei mesi di Marzo e Settembre, entro le ultime due settimane dalla fine del mese in questione dovranno svolgere i regolari lavori di pulizia dei fossi di loro competenza. Il Comune, quale organo di controllo chiederà alle autorità competenti di vigilare che tutti i fossi siano stati regolarmente ripuliti ed in caso contrario gli organi e le autorità competenti provvederanno ad irrorare le sanzioni previste sia dal regolamento comunale sia dalle leggi regionali e statali in vigore.

ART. 16 RIFORNIMENTO, LAVAGGIO, SCARICO E MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE IRRORANTI

Le operazioni di rifornimento, lavaggio e scarico di eventuali residui e la manutenzione delle attrezzature utilizzate per la distribuzione di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti non possono essere effettuate in luogo pubblico, o aperto al pubblico.

Il rifornimento delle cisterne delle attrezzature irroranti deve essere effettuato con metodi e dispositivi tecnici che siano idonei a prevenire l'immissione di miscela nei corpi idrici e nelle reti degli acquedotti.

E' vietato il rifornimento delle cisterne delle attrezzature irroranti con un collegamento diretto con le condotte di acque potabili pubbliche; qualora si intenda rifornire le attrezzature irroranti con acqua potabile, la stessa deve essere prelevata con cisterne non contaminate da prodotti fitosanitari e da altre sostanze nocive.

Qualunque siano le cisterne di rifornimento, queste devono essere collegate alla fonte con sistemi di prelievo che permettano la tracimazione delle acque dai contenitori e che impediscano fenomeni di riflusso nella condotta idrica pubblica.

Per il rifornimento delle cisterne delle attrezzature irroranti, è ammesso il prelievo da corsi d'acqua o canali irrigui solo nel caso in cui si utilizzi uno specifico dispositivo di prelievo dotato di sistema antiriflusso ed a condizione che le cisterne non siano tenute a pressione. E' vietato lo scarico concentrato in forma puntuale della miscela residua e delle acque di lavaggio del circuito delle attrezzature impiegate per la distribuzione di fitosanitari e loro coadiuvanti; la eliminazione di tali residui è consentita, oltre che con il conferimento a ditte specializzate nello smaltimento di rifiuti pericolosi, mediante la ridistribuzione diffusa e non puntuale degli stessi nel fondo ove è stato effettuato l'intervento di irrorazione.

E' vietato lo scarico della miscela residua e delle acque di lavaggio delle attrezzature irroranti in corsi o specchi d'acqua, fogne, canali, cunette stradali, scoline e pozzi.

ART.17 DIVIETO DI MODIFICA DEI CORSI D'ACQUA

E' vietato apportare variazioni ai corsi delle acque pubbliche mediante chiuse, pietraie e scavamenti negli alvei dei fiumi, torrenti o scolatoi, fatte salve le concessioni autorizzate.

E' altresì fatto obbligo ai confinanti con i corsi d'acqua naturali non attivare interventi sui propri suoli che possano determinare ostacolo al libero deflusso delle acque o costituire

indebolimento delle sponde naturali o delle arginature artificiali.

Il deflusso delle acque è regolamentato dalle norme del Codice Civile.

Il fondo inferiore è soggetto a ricevere le acque che dal fondo più elevato scolorano naturalmente, senza che sia intervenuta l'opera dell'uomo.

Il proprietario del fondo inferiore non può impedire questo scoloro, né il proprietario del fondo superiore può renderlo più gravoso.

ART.18 DIVIETO ALTERAZIONE PROFILO DEL TERRENO

E' vietato alterare le pendenze esistenti con spianamenti eccessivi per non modificare il profilo del terreno esistente fatte salve eventuali autorizzazioni rilasciate dagli enti preposti per bonifiche o miglioramenti agrari.

ART.19 TUTELA DELLE STRADE

E' vietato sul suolo delle strade comunali, consorziali, vicinali ed interpoderali, effettuare opere e depositi che pregiudichino il libero transito e ne alterino le dimensioni, la forma e l'uso.

I fondi confinanti con le strade comunali, consorziali, vicinali ed interpoderali possono essere arati, senza arrecare danno alle strade, alle ripe ed ai fossi.

E' pure vietato condurre a strascico legnami e materiali od il transito di mezzi meccanici che compromettano o danneggino il buono stato delle strade e dei manufatti. In caso di inadempimento, il Comune provvederà alla sistemazione a spese del contravventore, ferma restando l'erogazione della relativa sanzione dagli organi preposti. **Per le strade appartenenti al Consorzio Strade Vicinali si fa riferimento allo Statuto del Consorzio Strade Vicinali.**

I frontisti confinanti con le strade pubbliche, comunali, consorziali, vicinali ed interpoderali non possono arare i loro fondi sul lembo delle strade stesse, ma devono formare lungo di esse la regolare *capezzagna*¹ per manovrare l'aratro senza danno alle strade, alle ripe e ai fossi.

Per l'aratura e la semina occorre rispettare le fasce di rispetto stabilite dal Codice della Strada e Regolamento di Esecuzione.

E' proibito deporre, gettare o far cause che provochino la caduta, sulle strade comunali e vicinali o comunque soggette a pubblico transito, di pietre o altri materiali.

I proprietari confinanti e i conduttori dei fondi sono tenuti a rimuovere, da esse strade, per tutto il tratto scorrente lungo la loro proprietà, o nel fondo a loro affittato o comunque goduto, a qualsiasi titolo, le pietre e i materiali di cui sopra, come pure a conservare in buon stato gli sbocchi degli scoli o delle scoline che affluiscono nei fossi e nelle cunette latitanti, alle strade stesse.

ART.20 DIVIETO DI IMBRATTARE LE STRADE

Chiunque imbratti con fango, terra e detriti le strade comunali, vicinali, consorziali e interpoderali, è tenuto a ripulirle ed a rimuovere quanto lasciato in particolare dalle macchine agricole.

L'inosservanza comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 15 comma 4 del Codice della Strada.

ART. 21 PULIZIA STRADE, RIPE, BANCHINE

I conduttori dei fondi hanno l'obbligo di regolare le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade, di tagliare i rami delle piante che protendano oltre il ciglio della strada e di tagliare le piante che ostacolano la circolazione sulle strade comunali, vicinali, consorziali ed interpoderali ai mezzi agricoli di qualsiasi tipo.

Hanno altresì l'obbligo di tenere pulite le banchine e le ripe dei propri fondi confinanti con le suddette strade.

Non ottemperando a quanto sopra previsto, il Comune ha facoltà di notificare un'ordinanza di intervento al fine di:

- regolare le siepi vive
- tagliare i rami delle piante
- tagliare le piante
- ripulire le banchine e le ripe,

fissando un termine massimo, trascorso il quale il Comune può procedere all'intervento, addebitando al proprietario i costi relativi. In caso di inottemperanza verranno applicate le sanzioni amministrative previste dal presente regolamento.

1) capezzagna=strada sterrata di servizio agli appezzamenti coltivati funzionale alla gestione delle colture.

ART.22 RECINZIONI

E' vietata la recinzione di fondi che per qualsiasi motivo possano causare intralcio alla circolazione dei mezzi agricoli.

La distanza delle recinzioni dal filo stradale deve essere tale da non ostacolare la visibilità al fine di garantire la sicurezza stradale (N.T.A. - P.R.G.C.).

Le recinzioni sono ammesse con le modalità e le tipologie nel rispetto del vigente regolamento igienico edilizio.

ART.23 DIVIETO DI FERTIRRIGAZIONE

E' proibito fertirrigare le colture: sia quelle per uso domestico che tutte le altre, con pozzo nero, con colaticcio, con acque luride o inquinate e spandere nei campi, fanghi od altro materiale di risulta dalle pulizie di impianti di depurazione e simili.

E' altresì vietato spargere rifiuti, così come definiti dall'art. 184 del decreto legislativo n. 152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii., quali ad esempio reflui domestici, pozzi neri, acque reflue industriali e fanghi di depurazione, sui terreni a meno di specifiche autorizzazioni rilasciate dagli enti competenti.

Sono esclusi dal presente divieto i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali animali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola ed in particolare i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici e le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali *edul²* (art. 185 comma e decreto legislativo n. 152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii.)

ART. 24 DIVIETO DI INTERVENTI SU SPAZI COMUNALI

E' vietato effettuare impianti produttivi di qualsiasi genere nonché attività di depositi di materiale di qualunque tipo su spazi di proprietà del Comune salvo preventiva autorizzazione rilasciata dall'organo comunale competente.

ART.25 OBBLIGO DI CONCIMAIA E SPURGO POZZI NERI

Le stalle adibite a più di due capi di bovini ed equini adulti devono essere dotate di idonea concimaia ai sensi dell'art. 233 del T.U. delle leggi sanitarie e dell'art. 54 del Regolamento per l'igiene del lavoro 19 marzo 1956 n. 303, avrà ampiezza proporzionale al numero dei posti stalla costruita con pareti e fondo impermeabili per la tenuta dei liquidi, munita di un canale raccoglitore affluente al pozzo nero.

Sono escluse le lettiere permanenti relative alle stalle a stabulazione libera.

La concimaia deve essere tenuta sempre in perfetto stato di funzionamento ai sensi

dell'art. 236 T. U.

Il letame non può essere tenuto nelle stalle, ma deve essere asportato giornalmente ai sensi degli articoli 3-6 DCG 20-05-1928.

Il trasporto del letame dovrà avvenire nei giorni feriali, da lunedì a sabato, in carri idonei, in modo da evitare ogni dispersione per strada.

Lo spurgo dei pozzi neri agricoli e dei serbatoi di rifiuto asserviti all'attività di allevamento, dovrà essere effettuato con sistemi idonei ed inodori, con disinfestazione prima e dopo e dal mese di maggio a tutto settembre, non potrà avvenire tra le ore 08.00 (otto) antimeridiane e le ore 22.00 (ventidue) (limitatamente al territorio costituito dal centro abitato).

Si richiamano: Decreto del Presidente della Giunta regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R. Regolamento regionale recante: "Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e gli Allegati alla D.P.G.R. n. 10-R del 29-10-2007.

2) *eduli=commestibili*

CAPO III – GESTIONE FOSSI, CANALI E REGIME DELLE ACQUE

ART. 26 TUTELA DELLE STRADE E REGIME DELLE ACQUE (DISTANZE PER FOSSI, CANALI)

Sono proibiti ogni alterazione, occupazione e scavo anche temporaneo della massicciata stradale, l'alterazione dei fossi laterali e delle loro sponde, lo scavo di nuovi fossi, l'intubamento anche parziale e precario di quelli esistenti compreso quello di praticarvi terrapieni o passaggi, salvo il permesso dell'Autorità competente.

Ai proprietari o ai conduttori del fondo è fatto obbligo di mantenere in efficienza la viabilità podereale e di rispettare gli alberi isolati o a gruppi nonché le siepi e i filari d'alberi confinari, ai sensi di quanto previsto dalle leggi regionali in materia salvo il permesso dell'Autorità competente.

Ai proprietari o ai conduttori del fondo ed ai frontisti di corsi d'acqua pubblici (fiumi e torrenti) è fatto obbligo di evitare ogni alterazione della vegetazione ripariale nella fascia di m 10 dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine, salvo autorizzazione dell'Ente Competente.

I proprietari o conduttori del fondo ed i frontisti sono tenuti a mantenere in piena efficienza i fossi di guardia, di scolo, le cunette stradali in corrispondenza degli accessi ai fondi e tutte le altre opere di sistemazione, liberandoli dai residui di lavorazione dei terreni nonché dalle foglie e dal terriccio in essi accumulatisi così da garantire il naturale deflusso delle acque. Tali obblighi sussistono anche per i terreni a coltura agraria nei quali siano state sospese, temporaneamente o permanentemente, le lavorazioni del suolo.

Negli interventi di manutenzione dei fossi stradali è necessario operare in modo da non incidere in nessun caso il piede della scarpata sovrastante, eventualmente riducendo, ove indispensabile, la superficie della sezione del fosso medesimo.

Oltre alle acque meteoriche anche le acque di irrigazione delle cunette stradali e quelle di scolo dei serbatoi, degli abbeveratoi, ecc., debbono essere regimate in modo da non procurare danni ai terreni stessi, a quelli limitrofi ed alle pendici sottostanti.

Le distanze da osservare per piantare alberi presso il confine di proprietà privata sono quelle prescritte dall'articolo 892 del Codice Civile.

Le distanze da osservare per piantare alberi in prossimità dei confini con il demanio idrico, sono quelle di almeno m 10 dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine dei corsi d'acqua pubblici. In tale fascia è comunque vietato bruciare, estirpare o sradicare la vegetazione ripariale presente al fine di non pregiudicare la stabilità delle sponde.

Le fasce di rispetto per aprire canali e fossi, o collocare recinzioni lungo il confine del demanio stradale, all'esterno dei centri abitati, sono quelle fissate dall'articolo 26, commi 7 e 8, del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495.

Da un evento meteorico che non abbia il carattere della eccezionalità riconosciuta con decreto, da cui derivino danni a manufatti o proprietà altrui, scaturisce la responsabilità a carico del proprietario o del conduttore del fondo che sono tenuti alla rifusione dei danni prodotti qualora non siano state messe in atto le indicazioni di cui ai punti precedenti e salvo i casi di cui agli artt. 426 e 427 del Codice Penale.

ART. 27 - GESTIONE DEI FOSSI E CANALI PRIVATI, DI CORSI D'ACQUA PRIVATI MINORI (NATURALI O NO)

Gli utenti di canali naturali o artificiali sono obbligati ad agevolare il normale deflusso delle acque e ad impedire la fuoriuscita delle acque nelle aree circostanti.

Ai proprietari di fossi e/o canali privati, di corsi d'acqua minori privati (naturali o no), o ai loro aventi causa, è fatto obbligo di provvedere alla pulizia dalla vegetazione in modo tale da renderli sgombri dall'eccessiva proliferazione e da evitare il formarsi di depositi di

materiali vari che impediscano, anche nel caso di intensificazione dei flussi idrici, il naturale deflusso delle acque.

I fossi di proprietà privata prospicienti strade pubbliche o di uso pubblico devono essere spurgati almeno una volta all'anno e, occorrendo, anche più volte, a cura e spese dei proprietari o dei conduttori dei fondi.

Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, al fine di salvaguardare la capacità di regimazione delle acque meteoriche, è fatto divieto ai proprietari e conduttori dei fondi di sopprimere fossi e canali o di intubarli, totalmente o parzialmente, senza l'autorizzazione dell'Ente competente.

Nelle ricomposizioni fondiarie e sistemazioni agrarie è fatto obbligo di ricostituire ai margini dei nuovi fondi una rete di affossature che garantisca almeno la preesistente capacità di invaso complessiva dell'area oggetto dell'intervento.

ART. 28 - GESTIONE DEI CORSI D'ACQUA E DEFLUSSO DELLE ACQUE

Ai soggetti privati è vietato apportare, senza autorizzazione da parte degli Enti competenti, qualsiasi variazione o innovazione al corso delle acque pubbliche.

Qualora per esigenze contingenti si dovesse procedere a realizzare o modificare affossature non demaniali esistenti, comprese quelle sui o fra i campi, coltivati o no, dovrà essere chiesto Nulla Osta al Comune che lo rilascia solo dopo aver constatato che, secondo la relazione di un tecnico abilitato nominato a cura e spese del richiedente, non sono possibili soluzioni alternative e che il nuovo tracciato sia migliorativo o analogo al precedente e non si arrechino variazioni al defluire delle acque verso il collettore in cui avveniva lo scarico. Nel caso in cui sia prevedibile una alterazione negativa ai deflussi idrici, la relazione tecnica dovrà indicare quali siano le soluzioni adottate e le opere da realizzare al fine di garantire lo smaltimento dell'acqua secondo le nuove linee direttrici.

I fossi di scolo che si dimostrino o fossero incapaci di contenere l'acqua che in essi confluisce e di smaltirla senza danni a terzi o alle cose, dovranno essere convenientemente allargati, approfonditi e opportunamente regimati.

I proprietari di terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori, non possono impedire il libero deflusso delle stesse con opere di qualsiasi tipo.

Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguirsi sui corsi d'acqua demaniali sono disciplinati dal R.D. 523/1904.

I corsi d'acqua minori, naturali o no, privati o pubblici, distinti dai fiumi o dai torrenti e identificabili nelle denominazioni di fossetti, rivi, colatori ecc., saranno mantenuti dai proprietari dei beni che li fronteggiano e di quelli cui servano di scolo oppure dai possessori o utenti delle loro acque, contribuendo proporzionalmente alla lunghezza interessata la relativa proprietà o all'entità dell'utilizzo.

E' vietato scaricare le acque dei campi sulle strade. Nel caso di siti morfologicamente inadatti, nei quali fosse inevitabile far versare le acque di un terreno sopra una strada, è consentito realizzare fossi di scolo laterali alle strade adeguatamente dimensionati che raccolgano le acque e le conducano fino al più vicino recettore (caditoia, fosso pubblico). In casi particolari possono essere ammesse deroghe e messe in atto soluzioni tecniche differenti sole se espressamente autorizzate dall'Ente Pubblico interessato.

Fatta salva la normativa vigente relativa allo scarico delle acque al suolo e nei corpi idrici superficiali è vietato convogliare qualsiasi sostanza e/o materiale diversi dalle acque meteoriche nei fossi delle strade pubbliche, vicinali e interpoderali, ovvero nelle scoline e nei canali di scolo.

ART. 29 – IRRIGAZIONE

I proprietari e i conduttori dei terreni confinanti con le strade pubbliche possono usare, per quelle colture che riterranno opportuno, impianti di irrigazione. Nel caso di irrigazione a

pioggia devono adottare tutti gli accorgimenti necessari ad evitare che le acque cadano od invadano la sede stradale, al fine di evitare inconvenienti e pericoli per la circolazione stradale.

E' vietato prelevare l'acqua per scopo irriguo dalle fontane pubbliche e comunque da pubblici acquedotti.

L'irrigazione delle colture deve essere effettuata in modo tale da non arrecare danni o molestie a terzi.

L'irrigazione dei terreni laterali alle strade pubbliche deve essere regolata in modo che le acque non cadano sulla sede stradale, né comunque intersechino questa e le sue pertinenze, al fine di evitare qualunque danno al corpo stradale o pericolo per la circolazione.

In ottemperanza agli obblighi di cui al comma 2 del presente articolo, gli aventi diritto sui terreni laterali sui quali si effettua l'irrigazione devono collocare gli apparecchi per l'irrigazione ad una distanza dal confine stradale ed in una posizione tale da prevenire la caduta di acqua sulla carreggiata, ed inoltre devono realizzare le opportune canalizzazioni per evitare che l'acqua irrigua invada, anche occasionalmente, la sede stradale.

I soggetti aventi l'onere della gestione dei canali irrigui scorrenti in superficie ed antistanti le abitazioni sono tenuti ad adottare tutti gli accorgimenti tecnici necessari per evitare che eventuali perdite della condotta irrigua rechino danni alle abitazioni medesime.

Per quanto riguarda l'uso delle acque di irrigazione si fa riferimento allo Statuto del Consorzio Irriguo della Bassa Val Curone.

ART. 30 BACINI DI RACCOLTA DELL'ACQUA PLUVIALE

Fatto salvo il rispetto delle distanze minime prescritte dall'art. 889 del Codice Civile, la realizzazione di bacini di raccolta di acqua pluviale a scopi irrigui e/o per abbeverare gli animali deve essere preventivamente comunicata al Comune.

Fatto salvo l'obbligo di presentazione della comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo, la realizzazione di bacini di raccolta di acqua pluviale a scopi irrigui e/o per abbeverare gli animali nella fascia di rispetto stradale è soggetta alla autorizzazione dell'Ente proprietario della strada; in tal caso la distanza da osservare tra il punto più vicino del perimetro esterno dei bacini e il confine della strada pubblica non può essere inferiore alla profondità del bacino, ed in ogni caso, non inferiore a metri 3.

I bacini di raccolta di acqua pluviale di cui al presente articolo devono essere realizzati rispettando le seguenti prescrizioni:

- a) il fondo e le pareti devono essere impermeabili;
- b) il bacino deve essere adeguatamente recintato al fine di prevenire cadute accidentali al loro interno di persone e/o animali.

CAPO IV –DELL'APPROPRIAZIONE INDEBITA DEI PRODOTTI

ART. 31 DIVIETO DI SPIGOLATURE E RASTRELLATURE

Con richiamo all'art. 626 del Codice Penale, è vietato senza il consenso del conduttore racimolare, spigolare, rastrellare, raccattare, raccogliere legna, anche secca, sui fondi altrui anche se spogliati interamente del raccolto.

L'eventuale permesso deve risultare da atto scritto, da presentarsi ad ogni richiesta degli agenti di polizia.

Nel caso che il conduttore del fondo sia consenziente e costantemente presente sul posto, non occorre il permesso per iscritto.

ART.32 RACCOLTA SCIAMI FUGGITI

Con richiamo alle disposizioni dell'art. 924 del Codice Civile, gli sciami scappati dagli apicoltori potranno essere raccolti dal proprietario del fondo sul quale sono andati a poggiarsi, soltanto quando il proprietario degli sciami, non li abbia inseguiti entro 02 (due) giorni, od abbia cessato durante 02 (due) giorni di inseguirli.

L'apicoltore che dovesse raccogliere sciami dei propri alveari sui fondi altrui, se possibile, deve prima darne avviso al proprietario del fondo ed è tenuto al risarcimento di eventuali danni arrecati alle coltura ed alle piante.

ART.33 PROPRIETA' FRUTTI CADUTI

I frutti caduti dalle piante anche se su terreni confinanti con le strade soggette a pubblico transito, appartengono al proprietario delle piante stesse e nessuno può impossessarsene senza il suo esplicito permesso.

I frutti caduti naturalmente dai rami protesi sul fondo del vicino, appartengono al conduttore del fondo su cui sono caduti.

Gli eventuali danni causati dai frutti caduti sono di responsabilità dei proprietari delle piante stesse.

ART.34 CONTROLLI

Gli agenti di Polizia Locale e/o gli incaricati dell'applicazione del regolamento di polizia rurale, possono accompagnare al locale Ufficio di Polizia Locale, per gli accertamenti di competenza, le persone che siano colte in flagranza di reato e/o che trovansi nelle condizioni indicate dagli artt. 707 e 708 del Codice Penale e/o che siano state sorprese in campagna con strumenti agricoli, pollami e altri animali da reddito, legna, frutta, cereali ed altri prodotti della terra di cui non siano in grado di giustificarne la provenienza.

CAPITOLO III

NORME RELATIVE AL PASCOLO

CAPO I – DEL PASCOLO SUI FONDI PRIVATI E SUI FONDI COMUNALI

ART.35 PERMESSO PER PASCOLO

In qualsiasi epoca dell'anno, nessuno può condurre animali, sia propri, sia altrui, a pascolare senza essere autorizzato con permesso scritto del proprietario o del conduttore del fondo. Il permesso deve essere esibito ad ogni richiesta degli Agenti di Polizia Locale. Nel solo caso in cui il proprietario o il conduttore del fondo sia consenziente e costantemente presente sul posto, non occorre il permesso scritto (art. 636 del C. P.).

ART. 36 PASCOLO NEI FONDI COMUNALI

E' vietato condurre animali a pascolare nei fondi comunali, anche se concessi in uso alla generalità, se non in quei fondi la cui destinazione a pascolo sia stata deliberata dal Consiglio Comunale e subordinata all'osservanza del relativo regolamento per il godimento degli usi civici e delle Leggi forestali.

ART.37 CUSTODIA DEL PASCOLO

Con richiamo all'art. 2052 del Codice Civile ed all'art. 672 del Codice Penale, è vietato lasciare animali al pascolo sui fondi comunali come sui fondi privati, anche propri, senza la necessaria custodia.

Il bestiame al pascolo dev'essere guidato e custodito da personale capace ed in numero sufficiente tale da evitare eventuali danni ai fondi confinanti, o molestia ai passanti, o

pericolo per i mezzi di ogni genere in transito.

ART.38 PASCOLO NELLE ORE NOTTURNE

Il pascolo durante le ore di notte è permesso soltanto nei fondi interamente chiusi da recinti fissi tali da evitare i danni che, per lo sbandamento del bestiame, potrebbero derivare alle proprietà circostanti.

Nelle ore notturne le mandrie ed i greggi non possono circolare sulle strade di uso pubblico: qualora debbano spostarsi di notte a causa di un pericolo immediato, devono essere segnalati da strumenti luminosi ed in numero adeguato.

ART.39 TRANSITO DI MANDRIE E GREGGI

Coloro che transitano con mandrie e greggi, dovranno rispettare le norme del Codice della Strada e puntualmente le indicazioni anche di percorso, prescritte dal Comune.

CAPO II – SPOSTAMENTO DEGLI ANIMALI– PASCOLO VAGANTE

ART.40 PASCOLO ABUSIVO SENZA CUSTODIA

Il pascolo è regolato secondo i diritti ed i doveri del Codice Civile, con le limitazioni ed i divieti di cui alle “prescrizioni di Massima e Polizia Forestale”, vigenti nel luogo ed alle leggi regionali e statali emanate in materia. Sono, pertanto, vigenti i divieti della Legge Regionale 2 novembre 1982 n. 32, Legge Regionale 9 giugno 1994 n. 16 (art. 8 punto 3) e Legge 1 marzo 1974 n. 47 e s.m.i.

Il bestiame sorpreso senza custodia a pascolare abusivamente sui fondi comunali o di proprietà altrui e lungo le strade, verrà sequestrato e trattenuto in custodia fino a quando non sia stato rintracciato il proprietario, ferme restando le disposizioni degli artt. 843 – 924 – 925 del Codice Civile e del Codice della Strada e fatta salva l'adozione delle misure di spettanza dell'Autorità Giudiziaria per assicurare il risarcimento dei danni e delle spese patite dall'Ente e dai privati. Legge 689 del 24.11.1981.

ART.41 PASCOLO VAGANTE

Per il pascolo vagante delle greggi viene applicata la procedura prevista dalla D.G.R. del Piemonte 18/7388 del 12/11/2007, che prevede il rilascio del registro di pascolo vagante semplificato (disciplina delle procedure di rilascio delle autorizzazioni al pascolo vagante sul territorio regionale - semplificazione delle procedure. DPR 08/02/1954 n. 320 art. 43).

Per il pascolo vagante delle greggi di provenienza extraregionale in alternativa può ancora essere applicato l'art. 43 del RPV 320/54 che prevede il rilascio ai pastori di uno speciale libretto conforme al Regolamento di Polizia Veterinaria nel quale, oltre all'indicazione precisa dei territori in cui è autorizzato il pascolo, devono essere annotati gli esiti degli accertamenti diagnostici nonché i trattamenti immunizzanti ed antiparassitari ai quali il gregge è stato sottoposto.

Qualsiasi spostamento del gregge, entro i confini del territorio comunale, deve essere preventivamente autorizzato dal Sindaco.

Coloro che nel Comune di Novi Ligure concedono ricetto a mandrie o greggi provenienti dal di fuori, sono tenuti a darne immediato avviso al Sindaco all'arrivo delle medesime.

Per tutto quanto non trattato in detto titolo III, si fa riferimento al Regolamento di Polizia Veterinaria vigente.

CAPITOLO IV
NORME RELATIVE ALLA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI

CAPO I – DEL TRATTAMENTO DEGLI ANIMALI

ART.42 DIVIETO DI MALTRATTAMENTO DEGLI ANIMALI

Con riferimento all'art. 544 ter del Codice Penale, è vietato infierire verso gli animali maltrattandoli, costringendoli a fatiche eccessive o alimentandoli insufficientemente.

Gli animali che si trasportano su veicoli dovranno essere tenuti in piedi ed è perciò vietato collocarli con le zampe legate, con la testa a penzoloni o comunque in posizione da farli soffrire.

E' vietata la custodia degli animali in locali o luoghi malsani ed inadatti.

La macellazione dovrà avvenire nei metodi dettati dal Regolamento (CE) 1099 del 24/09/2009.

Chiunque organizzi manifestazioni di qualsiasi tipo che coinvolgono o hanno come protagonisti gli animali, deve essere autorizzato dal Comune.

Il Comune deve richiedere sempre in questi casi il parere preliminare del Servizio Veterinario dell'ASL, assicurando la sorveglianza veterinaria, così da prevenire i rischi sanitari con inconvenienti igienici e le violazioni al benessere animale.

Per questo motivo le domande devono essere inoltrate con sufficiente anticipo, almeno 30 giorni prima dell'evento.

Le gare, gli spettacoli e le rappresentazioni, pubbliche o private che possono comportare maltrattamento di animali sono vietate (L.R. 34/93 art. 2).

ART.43 SEGNALAZIONE MALATTIE DEGLI ANIMALI

Qualunque caso, anche sospetto, di malattia infettiva e diffusiva degli animali deve essere denunciata immediatamente al Sindaco.

La mancata o ritardata segnalazione espone i contravventori alla pena stabilita dall'art. 264 del T.U. delle Leggi sanitarie n. 1265 del 27/07/1934 e seguenti.

ART. 44 DIVIETO DI DISTRUZIONE DI INSETTIVORI UTILI

E' vietata la distruzione degli animali insettivori utili all'agricoltura, quali uccelli, ricci, talpe, batraci, ecc.

Nel caso che gli stessi ed alcune specie granivore in particolare piccioni, anitre, colombi oltre a nutrie e cinghiali, si rendessero molesti a qualche coltura o recassero danni ai manufatti rurali, sarà fatta tempestiva domanda all'Ufficio competente o all'Osservatorio Fitopatologico, per avere istruzioni onde allontanarli, ove possibile, senza ucciderli o distruggerli in conformità alle Leggi.

ART.45 DETENZIONE ANIMALI D'AFFEZIONE

Si richiama integralmente il Regolamento comunale per il benessere e la tutela degli animali d'affezione approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n.del

ART.46 DETENZIONE DI ALLEVAMENTI DI ANIMALI A SCOPO FAMILIARE

Per l'attivazione di nuovi insediamenti familiari nelle "Aree Agricole" è ammesso al solo fine dell'utilizzazione familiare la detenzione di: 10 avicoli, 10 conigli, 2 bovini, 2 suini, 2 equidi, 4 ovi-caprini.

È ammessa la presenza contemporanea di non più di 15 capi.

In tale evenienza gli animali di grossa e media taglia non potranno superare il numero di 4, in ogni caso nella salvaguardia dei requisiti di ordine sanitario igienico ed ambientale.

I ricoveri per gli animali devono essere sufficientemente aerati e illuminati, dotati di idonei sistemi di smaltimento dei liquami e di protezione contro gli insetti e i roditori, e, limitatamente ad alcune tipologie di allevamenti (es. avicoli, ...), e/o ad alcune zone dell'allevamento (es. deposito mangimi, ...), contro uccelli selvatici o sinantropi³; tutti i ricoveri devono essere agevolmente pulibili, lavabili e disinfettabili, con adeguata protezione dalle intemperie, dotati di idonei sistemi di approvvigionamento di acqua pulita e alimentazione, dotati di pavimentazione impermeabile, protetti dall'umidità del suolo e dotati di idonei sistemi di contenimento (recinzioni).

I ricoveri dovranno essere collocati ad almeno 10 metri dalle abitazioni più vicine.

In assenza di fabbricati confinanti valgono le norme di Piano Regolatore.

Per l'attivazione degli allevamenti il titolare dovrà seguire le procedure previste dalle normative vigenti e l'eventuale presenza di protocolli da parte di Enti interessati.

Gli allevamenti pre-esistenti potranno continuare la loro attività purché a suo tempo debitamente comunicati.

ART. 47 ALLEVAMENTI ZOOTECNICI-DISTANZE

La costruzione di nuove stalle, capannoni o altre strutture destinate ad allevamento di animali di qualunque tipo a scopo commerciale o industriale o per produzione zootecnica, oltre che di concimaie o vasche per la raccolta di letame o liquami, è consentita soltanto nelle aree a destinazione agricola del territorio comunale, purché ne sia stata accertata la compatibilità ambientale e nel rispetto delle procedure autorizzative ed urbanistiche previste dalla legislazione vigente.

Gli interventi edificatori sono soggetti al rispetto delle N.T.A. (Norme Tecniche di Attuazione) del P.R.G.C.

Gli allevamenti già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, e posti a distanze inferiori ai limiti stabiliti nel presente articolo, possono continuare la loro attività a condizione che essi siano stati legittimamente autorizzati e che le modalità di conduzione dell'azienda siano tali da evitare forme di danno o molestia per i lavoratori e la popolazione circostante.

Gli allevamenti esistenti posti all'interno del perimetro del centro abitato non possono essere ampliati.

Nei casi in cui l'allevamento sia posto al di fuori del perimetro del centro abitato, ma a distanza inferiore a quanto previsto ai punti precedenti, possono essere consentiti i seguenti interventi:

- ampliamento "una tantum" del peso animale insediato non superiore al 35% per bovini da latte e al 20% per le restanti tipologie;

- interruzione dell'attività per un periodo non superiore a tre anni;

- cessione dell'azienda insieme al fondo su cui insiste;

- riconversione dell'attività da un tipo di animale ad un altro, soltanto a condizione che:

a) siano adottate soluzioni atte a garantire che l'azienda rispetti le normative vigenti in materia di stoccaggio, utilizzazione dei reflui, benessere e bio sicurezza;

b) sia presentata, unitamente ad adeguata documentazione tecnica, una soluzione migliorativa per tutti gli aspetti igienico-sanitari e relativi all'inquinamento del territorio circostante;

c) sia documentata l'assenza di forme di danno o molestia per i lavoratori e la popolazione circostante;

d) l'intervento sia conforme allo strumento urbanistico vigente.

Il Comune può individuare particolari zone, al di fuori del perimetro del centro abitato, come definito dal Piano Regolatore, entro le quali, per particolari condizioni di contiguità con le zone abitative, non è possibile in ogni caso consentire l'esecuzione degli interventi di ampliamento o riconversione.

3) sinantropi=qualsiasi specie animale che viva negli stessi territori in cui si è insediato l'uomo. Rientrano in questa categoria tutte le specie selvatiche che vivono a stretto contatto con l'uomo: gatti, piccioni, storni, gabbiani, ratti, vipere, rospi, volpi, furetti, ecc.....

ART.48 ALLEVAMENTI ZOOTECNICI-CARATTERISTICHE DEI RICOVERI

I ricoveri per gli animali devono essere sufficientemente aerati e illuminati, approvvigionati di acqua, dotati di idonei sistemi di smaltimento dei liquami e di protezione contro gli insetti e i roditori, e, limitatamente ad alcune tipologie di allevamenti (es. avicoli,...), e/o ad alcune zone dell'allevamento (es. deposito mangimi,...), contro uccelli selvatici o sinantropi; tutti i ricoveri devono essere agevolmente pulibili, lavabili e disinfettabili, con adeguata protezione dalle intemperie, dotati di idonei sistemi di approvvigionamento di acqua pulita e alimentazione, dotati di pavimentazione impermeabile, protetti dall'umidità del suolo da vespaio ventilato o almeno a ciottolate e con idonea pendenza verso canaletti di scolo facenti capo ad un pozzetto di raccolta \collegato con un sistema regolamentare di smaltimento delle acque reflue.

Devono avere una cubatura interna di almeno 30 mc ciascuno per i capi di grossa taglia, 20 mc per animali di media taglia (ovini, suini, ecc) e di almeno 2 mc per volatili e piccoli mammiferi allevati. (riferimenti legislativi specifici per il benessere dei suini: D.lgs 122/2011; per il benessere dei vitelli: D.lgs 126/2011; per il benessere delle ovaiole: D.lgs 267/2003 e ss.mm.ii.; per il benessere dei polli da carne: D.lgs 181/2010.)

Tutti i locali di ricovero per il bestiame devono inoltre avere superficie finestrata apribile.

Per le porcilaie e per le stalle la superficie finestrata dovrà essere pari ad almeno 1/10 della superficie utile lorda della stalla e le finestre devono garantire un adeguato ricambio di aria.

La ventilazione dell'ambiente va comunque intensificata anche mediante canne di ventilazione attraverso il soffitto, di diametro pari ad almeno 30 cm, prevedendone una ogni 120 mc di stalla.

L'altezza netta interna dei locali deve essere di almeno m 3,50. le pareti devono presentare uno zoccolo lavabile alto almeno m 1,50.

I locali di ricovero degli animali devono essere mantenuti in buone condizioni di pulizia.

Gli allevamenti a scopo commerciale dovranno prevedere idonee misure di bio sicurezza legate alla specie animale allevata.

Per quanto non previsto dal presente articolo vengono richiamate le linee di indirizzo per la costruzione di edifici rurali redatte dal Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria locale di Asti allegate al presente regolamento, nonché le linee di indirizzo per la costruzione di edifici destinati all'allevamento bovino e suino della Direzione Sanità del Settore prevenzione e Veterinaria della Regione Piemonte in data 5/12/2016 allegate al presente regolamento.

CAPITOLO V
DISCIPLINA DELLE MACELLAZIONI PRIVATE

CAPO I – MACELLAZIONI D'URGENZA

ART.49 MACELLAZIONI D'URGENZA

Le macellazioni d'urgenza sono regolamentate dalle vigenti leggi sanitarie e veterinarie urgenti. Le macellazioni speciali d'urgenza sono regolamentate dal Reg. 853/2004 CE – Allegato III – Sezione I – Capitolo VI.

CAPO II – MACELLAZIONI PRIVATE PER USO FAMILIARE

ART.50 AUTORIZZAZIONI ALLE MACELLAZIONI FAMILIARI

Le autorizzazioni alle macellazioni ad uso privato, dette anche macellazioni familiari, possono essere richieste da chiunque intenda destinare al ristretto ed esclusivo uso familiare le carni derivanti da animali allevati in proprio e acquistati.

Tale richiesta deve essere effettuata presso la ASL territorialmente competente.

I produttori agricoli che intendono destinare al ristretto ed esclusivo uso alimentare familiare parte del bestiame allevato in proprio, devono presentare domanda al Sindaco, il quale, previa approvazione del Servizio Veterinario dell'ASL, concede l'autorizzazione prevista.

ART.51 MACELLAZIONI A DOMICILIO

Gli animali devono essere macellati presso macelli autorizzati o (solo per i suini) presso il domicilio di chi ne fa richiesta.

Le specie animali autorizzabili a questo tipo di attività sono quelle citate dal Reg. 853/2004 CE (bovini, bufalini, ovi-caprini, suini e solipedi domestici).

Le carni ottenute dalle macellazioni familiari non possono essere destinate alla ristorazione pubblica (mense, ristoranti, agriturismo e a nessun altro tipo di commercio o somministrazione).

Il numero di animali che è consentito macellare ad uso privato nella Regione Piemonte è stabilito dalla circolare 5/ASA del 1985 che indica il numero di due vitelli e di due suini come fabbisogno annuale di una famiglia (intesa come gruppo di persone legate da vincoli parentali conviventi presso lo stesso domicilio, censite presso l'ufficio anagrafe del comune di residenza).

Poiché spesso vengono richieste autorizzazioni per altre specie o categorie di animali da macello, è necessario utilizzare il criterio delle UGB per definire il numero dei capi per cui concedere il nulla osta alla macellazione utilizzando il criterio di conversione per cui due vitelli= un bovino adulto = un solipede = sette ovicapri.

I due suini in quota annuale per ogni famiglia non possono essere convertiti poiché concessi dalla Circolare Regionale per la trasformazione tradizionale delle carni in prodotti tipici della cultura contadina, e non per soddisfare il fabbisogno di carne fresca.

Gli animali devono essere macellati in un macello pubblico o privato autorizzato a spese del richiedente.

E' tassativamente vietata la macellazione a domicilio nei casi non contemplati dalle precedenti disposizioni in materia di macellazioni d'urgenza, a meno che il produttore agricolo non disponga di un piccolo macello attrezzato ed autorizzato in conformità alle disposizioni sanitarie vigenti in materia (locali privati di macellazione).

ART.52 NULLA OSTA ALLA MACELLAZIONE

Il nulla-osta alla macellazione viene concessa dal Servizio Veterinario dell'ASL territorialmente competente dopo la compilazione della prevista modulistica per gli animali macellati in strutture autorizzate e dal Sindaco del Comune di residenza per i suini macellati presso il proprio domicilio.

L'autorizzazione alla macellazione dei suini presso il proprio domicilio può essere concessa durante la stagione fredda, e comunque non prima del mese di ottobre e non oltre il mese di marzo.

L'autorizzazione per la macellazione ad uso familiare va concessa "una tantum", in relazione al consumo medio annuale pro-capite di carne ed indicativamente fino ad un massimo di 03 (tre) volte detto consumo, riportato dalle tabelle ISTAT – esempio: 02 SUINIGRASSI – 02 VITELLI – 05 OVICAPRINI.

ART. 53 DEROGHE

In deroga alle suddette disposizioni, considerato che la macellazione dei suini ingrassati nella propria azienda per la produzione di insaccati ad esclusivo uso familiare è da tempo una consuetudine e tradizione largamente diffusa in tutte le campagne piemontesi, è consentita la macellazione in azienda di un massimo di due suini all'anno per nucleo familiare per la produzione di insaccati da destinarsi all'esclusivo autoconsumo.

Permane tuttavia l'obbligo di sottoporre gli animali alla visita veterinaria prima e dopo la macellazione con il rispetto delle indicazioni che potranno essere fornite di volta in volta dal veterinario in merito all'igiene di lavorazione delle carni macellate.

CAPO III – MACELLAZIONI CLANDESTINE

ART.54 MACELLAZIONI SENZA AUTORIZZAZIONI

Particolare riguardo va posto nei confronti delle macellazioni eseguite senza alcuna autorizzazione e/o senza aver avvisato il veterinario ufficiale.

Le carni di animali macellati clandestinamente, sprovviste di bollo sanitario, devono essere considerate come carni sospette non atte al consumo e, pertanto, sequestrate e distrutte; si applicano inoltre le sanzioni previste dalle legislazioni vigenti.

ART. 55 CONTROLLI E DENUNCE

Il prelevamento di campioni per accertamenti relativi all'idoneità delle carni al consumo alimentare umano, di cui all'articolo precedente, anche nel caso di esito favorevole delle analisi di laboratorio, non è condizione sufficiente per la liberalizzazione commerciale delle stesse che devono essere comunque distrutte.

L'esito sfavorevole delle analisi di laboratorio comporta invece la denuncia all'Autorità Giudiziaria poiché si prospetta il reato di attentato alla salute pubblica, perseguibile penalmente.

CAPITOLO VI
IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE ANIMALI

CAPO I – NORME RELATIVE AGLI ANIMALI DA REDDITO

ART.56 IDENTIFICAZIONE DEGLI ANIMALI

Il responsabile dell'azienda agricola entro 20 (venti) giorni dall'inizio dell'attività, fatto salvo l'idoneità delle strutture precedentemente autorizzate, deve presentare una richiesta di attribuzione del codice di identificazione aziendale al Servizio Veterinario competente (art. 2, comma 2 DPR 317/96 così come modificato dal DPR 19.10.2000 n. 437 e s.m.i.)

Il responsabile dell'azienda comunica altresì entro 07 (sette) giorni al Servizio Veterinario competente la variazione dei dati aziendali oppure la cessazione dell'attività (art. 2, comma 6, normativa di cui al 1° comma).

Il detentore deve tenere presso l'azienda un registro di carico e scarico conforme intestato all'azienda medesima, composto da pagine numerate progressivamente recanti il timbro del Servizio Veterinario competente e la sigla del responsabile del Servizio stesso (art. 3, comma 1, normativa di cui al 1° comma).

I detentori di animali sono obbligati a fornire all'autorità competente, che ne faccia richiesta, informazioni sull'origine, sull'identificazione ed eventualmente, sulla destinazione degli animali posseduti, detenuti, trasportati, commercializzati o macellati (art. 3, comma 7, normativa di cui al 1° comma).

I registri e le informazioni di cui al presente articolo nonché copia del documento di accompagnamento di cui all'art. 10 normativa di cui al 1° comma, sono conservati presso l'azienda e tenuti a disposizione dell'autorità competente che ne fa richiesta per un periodo di 05 (cinque) anni (art. 3, comma 10, normativa di cui al 1° comma).

Il detentore provvede all'apposizione dei marchi di identificazione sugli animali e ne è responsabile (art. 6, comma 1, normativa di cui al 1° comma).

L'apposizione del marchio di identificazione deve avvenire nell'azienda di origine prima della movimentazione e comunque entro:

- a) venti giorni dalla nascita per bovini e bufalini;
- b) sei mesi dalla nascita per ovini e caprini;

L'identificazione degli animali di tali specie può non essere effettuata qualora, prima del termine fissato, essi siano inviati direttamente ad un impianto di macellazione;

- c) sessanta giorni dalla nascita per i suini (art. 6, comma 2, normativa di cui al 1° comma).
- Gli animali non possono essere spostati dall'azienda in cui sono tenuti, allevati o commercializzati, se non sono identificati e registrati in conformità alle norme vigenti.

CAPITOLO VII
VENDITA DIRETTA DEI PRODOTTI AGRICOLI

CAPO I- COMMERCIALIZZAZIONE PRODOTTI AGRICOLI

ART.57 MODALITA' DI VENDITA

Ai sensi del D. Legislativo n. 228 del 18/05/2001 e s.m.i. gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i., possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.

La presente disciplina si applica anche nel caso di vendita di prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa.

Ai sensi della Legge n. 214 del 22/12/2011 e s.m.i nell'ambito della vendita diretta dei prodotti agricoli è consentito il consumo immediato dei prodotti oggetto della vendita.

CAPITOLO VIII
REQUISITI DELLE FIGURE PROFESSIONALI OPERANTI IN AGRICOLTURA

**CAPO I- DECRETO LEGISLATIVO n° 99/2004 e DECRETO LEGISLATIVO n° 101/05
DEFINIZIONI E REQUISITI**

ART.58 DEFINIZIONI DELLE VARIE FIGURE PROFESSIONALI IN AGRICOLTURA

Le figure professionali in agricoltura attualmente vigenti tenendo conto delle innovazioni apportate dai Decreti Legislativi n° 99/2004 e n° 101/05 sono le seguenti:

- 1) Imprenditore agricolo ai sensi dell'art.2135 del Codice Civile
- 2) Imprenditore Agricolo Professionale (IAP)
- 3) Imprenditore agricolo non a titolo principale (cosiddetto "part-time") (rilevante solo a fini urbanistici)
- 4) Coltivatore Diretto
- 5) Imprese familiari

ART. 59 IMPRENDITORE AGRICOLO AI SENSI DELL'ART.2135 DEL CODICE CIVILE

Secondo l'art 2135 del Codice Civile, come modificato dal Decreto Legislativo 18 maggio 2001 n. 228("Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57") è imprenditore agricolo il soggetto che esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Tale definizione vale sia per le persone fisiche che per le persone diverse da quelle fisiche (società di persone, società di capitali, società cooperative).

L'imprenditore agricolo definito dal Codice Civile rappresenta la figura più "semplice" di imprenditore operante in agricoltura.

Al fine di poter attribuire ad un soggetto la qualifica di Imprenditore agricolo ai sensi del Codice Civile - in base alla definizione stessa del concetto di imprenditorialità - il soggetto deve produrre per la commercializzazione e non per autoconsumo.

L'imprenditore agricolo, in quanto imprenditore, deve ordinariamente essere in regola con gli adempimenti che la normativa prescrive per qualsiasi imprenditore e quindi deve essere in possesso di iscrizione I.V.A. per l'attività agricola; inoltre, tranne che per i soggetti rientranti in categorie esentate, deve iscrizione alla C.C.I.A.A. per l'attività agricola

e all' INPS per la previdenza agricola.

Occorre infatti tenere conto che le norme di settore (civilistiche e previdenziali) relativamente ad alcune categorie di soggetti (in genere per volumi di affari o dimensioni aziendali inferiori a certi limiti) non richiedono l'iscrizione alla C.C.I.A.A. e/o all'I.N.P.S.; pertanto possono essere considerati imprenditori agricoli, anche senza essere iscritti alla C.C.I.A.A. o all'I.N.P.S., i soggetti rientranti in tali categorie esentate.

Comunque, il soggetto che esercita attività agricola (e cioè coltivazione del fondo e/o selvicoltura e/o allevamento di animali e/o attività connesse), che risulta essere in possesso di Partita IVA per l'attività agricola (nonché, se non rientrante nelle fasce di esenzione, di iscrizione alla C.C.I.A.A. per l'attività agricola e all'INPS per la previdenza agricola), può essere considerato Imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile, senza necessità di ulteriori accertamenti, anche se esercita in modo prevalente un'altra attività.

Il possesso dei requisiti di Imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile non è comunque di per sé sufficiente per l'accesso a tutte le agevolazioni previste per il settore agricolo dalle varie normative.

ART. 60 IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE (IAP)

Il Decreto Legislativo n°99/04, così come modificato dal D.lgs. n°101/05, dispone che sia considerato Imprenditore Agricolo Professionale il soggetto (persona fisica) che è in possesso delle seguenti caratteristiche di tempo, reddito e capacità lavorativa:

2.a) Circa i requisiti del tempo e del reddito lo IAP dedica alla attività agricola e alle attività connesse (come definite ai sensi dell' art. 2135 del Codice Civile – vedi punto precedente) almeno il 50% del proprio tempo complessivo di lavoro e ricava dalla attività agricola almeno il 50% del proprio reddito complessivo da lavoro (escludendo ai fini del conteggio del reddito complessivo da lavoro le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche, ovvero in associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo, oltre ai redditi non da lavoro come, ad esempio, i redditi da capitale e da fabbricati).

2.b) Relativamente alla capacità professionale vale quanto segue: l'imprenditore dev'essere in possesso di adeguate conoscenze e competenze professionali, ai sensi dell'art. 5 del Reg.CE 1257/99.

Il Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 del Piemonte in applicazione del Reg. CE 1257/99, dispone che per l'accertamento della capacità professionale valgano le seguenti disposizioni:

Persone fisiche

I) Il requisito di capacità professionale è presunto nel caso in cui si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:

- il soggetto abbia già svolto almeno 3 anni di attività agricola, documentati con possesso di Partita IVA (in qualità di titolare di azienda agricola) o iscrizione all'INPS per la previdenza agricola (in qualità di titolare o coadiuvante di azienda agricola, oppure di lavoratore agricolo subordinato (o forestale per le aziende a indirizzo forestale), di cui alla Legge 8/8/72, n. 457 e successive modificazioni e integrazioni);
- possesso del titolo di studio di laurea in scienze agrarie, veterinaria, di diploma di scuola media superiore di carattere agrario ovvero di istituto professionale agrario o di altre scuole a indirizzo agrario;

II) In mancanza delle condizioni sopra indicate il requisito della capacità viene accertato dalla "Commissione provinciale capacità professionale" (composta da funzionari degli

Uffici dell'agricoltura delle Province e da rappresentanti delle Organizzazioni Professionali Agricole).

Persone diverse da quelle fisiche

Nel caso delle società di persone e cooperative, l'attività svolta dai soci nella società, in presenza dei requisiti di conoscenze e competenze professionali, di tempo e reddito, è idonea a far acquisire ai medesimi la qualifica di IAP. Nelle società di capitali, la stessa attività è idonea a far acquisire la qualifica di IAP agli amministratori.

Per quanto riguarda dunque le persone diverse da quelle fisiche, esse possono essere considerate Imprenditori Agricoli Professionali qualora ricorrano entrambe le seguenti condizioni:

a) Lo statuto della Società preveda l'esercizio in modo esclusivo della attività agricola come definita dall'art. 2135 del Codice civile. L'obbligo è previsto all'art.2, comma 1 del D.lgs. n°99/04; non è ammissibile a tutte le possibili agevolazioni fiscali e tributarie, una società ancorché agricola, che non abbia per oggetto sociale l'esercizio esclusivo dell'attività agricola.

b) Un numero minimo di soci (diverso a seconda della tipologia della società) sia individualmente in possesso dei requisiti (conoscenze e competenze professionali, tempo dedicato alla attività agricola e reddito da lavoro ricavato dalla attività agricola) necessari per essere considerato Imprenditore Agricolo Professionale.

Il numero minimo di soci (ed il ruolo dei medesimi nella società) che devono essere individualmente in possesso dei requisiti necessari, perché la società sia considerata Imprenditore Agricolo Professionale è il seguente:

- **Società di persone non in accomandita (soc. semplici e in nome collettivo):** almeno un socio dev'essere in possesso della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale.

- **Società di persone in accomandita semplice:** almeno un socio accomandatario dev'essere in possesso della qualifica di Imprenditore Agricolo professionale

Società cooperative: almeno un amministratore dev'essere in possesso della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale

- **Società di capitali:** almeno un amministratore dev'essere in possesso della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale.

- Nel caso di società cooperativa, l'amministratore deve essere anche socio della medesima, a norma del D.Lgs. n° 101/05.

In caso di persona fisica IAP che sia socio amministratore di più società, la normativa stabilisce che la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale può essere attribuita ad **una sola società**.

Il riconoscimento di cui sopra viene concesso qualora il soggetto IAP persona fisica - che apporti la propria qualifica in qualità socio di società di persone o cooperative o amministratore di società di capitali - **sia iscritto** nella gestione previdenziale e assistenziale per l'agricoltura, così come previsto dall'art.1 comma 5-ter del D.lgs 101/05. Ai soci lavoratori di cooperative si applica l'art.1, comma 3, della legge 3/4/2001 n°142.

ART. 61 IMPRENDITORE AGRICOLO NON A TITOLO PRINCIPALE (COSIDDETTO "PART-TIME")

-Rilevante solo a fini urbanistici-

La l.r. n.56/77 prevede che le concessioni all'edificazione in area agricola (oggi P.d.C. "Permessi di costruzione"), per quanto riguarda le abitazioni, possano essere rilasciate sia agli IATP (oggi IAP), sia agli Imprenditori agricoli non a titolo principale di cui al penultimo e ultimo comma dell'art 2 della l.r. n.63/78.

Per gli IAP vale quanto detto al punto 2, per l'imprenditore non a titolo principale è necessario fornire ulteriori precisazioni:

Il penultimo e ultimo comma dell'art.2 della l.r. n.63/78 a loro volta rinviano a disposizioni da adottare con atto del Consiglio Regionale, il quale, con Deliberazione n.864 - C.R. 2904 del 7/03/1985 definì le condizioni per l'estensione degli aiuti della l.r. 63/78 agli imprenditori agricoli part-time, individuando una serie di requisiti.

Alcuni di questi requisiti, in mancanza di una normativa più specifica, possono essere fatti valere per analogia, per quanto di pertinenza, anche in campo urbanistico:

- il richiedente deve dedicare all'azienda agricola almeno il 25% del proprio tempo di lavoro complessivamente svolto, e deve avere residenza e domicilio in azienda;
- l'azienda dev'essere coltivata o condotta direttamente dal richiedente senza salariati fissi e deve avere una ampiezza tale da richiedere almeno 104 giornate di lavoro convenzionali in un anno.

Se non viene soddisfatto il prescritto requisito del 25% del reddito di lavoro ricavato dalle attività agricole, ma soddisferà comunque gli altri requisiti previsti dagli atti applicativi dell'art.2 della Legge n°63/78 (residenza e domicilio in azienda e di conduzione diretta senza salariati fissi dell'azienda di ampiezza tale da richiedere almeno 104 giornate convenzionali di lavoro in un anno) potrà essere considerato "imprenditore agricolo non a titolo principale" ai sensi della l.r. n°56/77 e s.m.i

La distinzione è rilevante per il calcolo degli oneri di urbanizzazione.

Infatti, tenendo conto delle disposizioni della Legge n°10/77 "Norme per l'edificabilità dei suoli" che riserva all'imprenditore a titolo principale (ora quindi da intendere in riferimento all' Imprenditore Agricolo Professionale), in possesso dei requisiti di cui alla Legge n°153/75, la possibilità di ottenere a titolo gratuito - senza il pagamento di oneri di urbanizzazione - i permessi di costruzione in area agricola: il rilascio di un permesso di costruzione può essere fatto a titolo gratuito esclusivamente quando il beneficiario è un "Imprenditore Agricolo Professionale", mentre il rilascio del permesso di costruzione all' "imprenditore agricolo non a titolo principale" di cui alla l.r. n°56/77 e s.m.i. deve avvenire a titolo oneroso.

ART.62 COLTIVATORE DIRETTO

La definizione più sintetica, ai sensi delle leggi che disciplinano la figura del coltivatore diretto, è quella che considera tale il soggetto che svolga abitualmente e manualmente la propria attività in agricoltura, sempre che con la forza lavoro propria e del nucleo familiare sia in grado di fornire almeno un terzo della forza lavoro complessiva richiesta dalla normale conduzione dell'azienda agricola (si faccia riferimento ad esempio alle leggi nn.604/54, 454/61, 590/65, 203/82 e successive modifiche ed integrazioni, fino al recente Decreto Legislativo 228/2001).

La figura del coltivatore diretto è quindi riferita a requisiti di carattere sia soggettivo che aziendale (diversamente dal concetto di imprenditore agricolo e di imprenditore agricolo professionale che è riferito a requisiti di carattere esclusivamente soggettivo), e circa il riconoscimento della qualifica nulla di nuovo aggiunge il D.lgs. n°99/04 alla normativa precedente, che resta pertanto invariata.

Il coltivatore diretto è un imprenditore agricolo che si avvale esclusivamente o prevalentemente di manodopera familiare, mentre "l'imprenditore agricolo conduttore" si avvale prevalentemente di manodopera salariata.

Si precisa che il coltivatore diretto è considerato "imprenditore agricolo", anche qualora non abbia la titolarità formale della azienda agricola, come nell'ipotesi del coltivatore diretto coadiuvante collaboratore nell'impresa familiare agricola della quale sia titolare un altro familiare (a differenza di quanto avviene nell'impresa familiare artigianale o commerciale, la dottrina agraria configura l'impresa familiare in agricoltura come ipotesi di "co-impresa") o come nel caso in cui sia socio di una società agricola, alla quale compete la titolarità dell'azienda agricola, assumendo la veste di imprenditore agricolo "indiretto".

Normalmente il coltivatore diretto è comunque anche in possesso dei requisiti previsti per la figura di Imprenditore Agricolo Professionale, ed è in tale veste che accede ai benefici previsti: ciò accade ad esempio in campo urbanistico e per la concessione di finanziamenti, aiuti e contributi previsti nel settore agricolo.

ART. 63 IMPRESE FAMILIARI

Se l'impresa agricola è intestata a più persone (ad es: fratelli) che gestiscono insieme l'impresa stessa e sono cointestatari di P.IVA, posizione U.M.A. (Utenti Motori Agricoli) e quant'altro, siamo comunque in presenza di una società di persone.

Conseguentemente per ottenere il riconoscimento del possesso dei requisiti relativi alla figura professionale dovranno pertanto valere i requisiti e le disposizioni previste per le società al punto 2.

Se l'impresa è intestata a una persona fisica, ma ad essa collaborano i familiari iscritti quali unità attive presso l'INPS, siamo in presenza di una ditta individuale (in regime di co-impresa), in cui l'iscrizione al registro imprese avviene nella sezione piccoli imprenditori o coltivatori diretti (i familiari collaboratori non hanno una propria posizione nel registro imprese), e il riconoscimento di detta impresa può effettuarsi secondo quanto detto al punto precedente.

CAPO II – COMPETENZE E FUNZIONI DEGLI ENTI PUBBLICI IN MATERIA DI ACCERTAMENTI

ART. 64 DISPOSIZIONI GENERALI

La legge regionale n. 17/99 "Riordino dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca", in applicazione del Decreto Legislativo n. 60/98, attribuisce:

- 4.1)** Ai Comuni (art.4) le funzioni "di riconoscimento della qualifica professionale di imprenditore agricolo, coltivatore diretto e di ogni altra qualifica richiesta in materia di agricoltura".
- 4.2)** Alle Province (art.2) gli "interventi relativi al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie e alla creazione di nuove aziende, ivi compresi il finanziamento dei piani di sviluppo aziendali e interaziendali, per la fase di produzione nonché di trasformazione aziendale".

ART. 65 COMPETENZE COMUNALI

La funzione di accertamento del possesso dei requisiti "di imprenditore agricolo, coltivatore diretto e di ogni altra qualifica richiesta in materia di agricoltura" risulta quindi ordinariamente attribuita ai Comuni, tranne quando l'accertamento del requisito soggettivo rientra in una valutazione più ampia di idoneità e congruità di un intervento di sviluppo aziendale.

Con la Deliberazione della G.R n. 30-13213 del 3 agosto 2004 - a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo n°99/2004 - l'Amministrazione Regionale ha ulteriormente confermato in capo ai Comuni tale esclusiva attribuzione delle funzioni in materia di riconoscimento delle qualifiche richieste in materia di agricoltura, che si estende perciò anche nei confronti della nuova figura di Imprenditore Agricolo Professionale prevista dal citato Decreto Legislativo.

Il riconoscimento della qualifica deve avvenire entro il termine previsto dal regolamento adottato da ciascuna Amministrazione. In mancanza di specifiche disposizioni emanate dall'Ente, si applica il termine generale di novanta giorni disposto dal D.L. 14/3/05 n° 35 convertito in legge con modificazioni dalla L.n°80 del 14/5/05 di modifica delle Leggi nn.

241/90 e 15/05.

Si ricorda tuttavia che la registrazione di un acquisto di terreni agricoli deve essere effettuata entro venti giorni dal relativo rogito notarile. Il Comune deve perciò tener conto di questa particolare esigenza dell'utente che richieda una certificazione da esibire all'Agenzia delle Entrate entro il predetto termine di soli venti giorni.

L'accertamento dovrà essere svolto con le modalità precedentemente indicate.

L'accertamento svolto dal Comune riguarda il possesso da parte dell'agricoltore (persona fisica o società) delle seguenti qualifiche, in riferimento alle casistiche sotto indicate:

a) imprenditore agricolo professionale, al fine di ottenere:

- la concessione edilizia (o permesso di costruire);
- il regime fiscale di favore in materia di imposta di registro per gli atti di acquisto a titolo oneroso di terreni agricoli e loro pertinenze
- l'iscrizione all'INPS, al fine del godimento delle agevolazioni creditizie e tributarie per la "piccola proprietà contadina" (cosiddetta "P.P.C." in breve), riconosciute solo nel caso in cui lo IAP sia anche iscritto all'INPS.

Nel caso di società agricole equiparate allo IAP persona fisica, l'accertamento riguarderà il socio o l'amministratore che, a seconda del tipo sociale, apporta la qualifica di IAP alla società, il quale dovrà essere iscritto all'INPS;

Nel caso di società agricole cooperative, ammesse agli stessi benefici fiscali previsti dalla normativa della P.P.C., l'accertamento della qualifica soggettiva riguarderà l'amministratore;

b) coltivatore diretto per l'ottenimento delle agevolazioni tributarie per quanto riguarda la P.P.C.

Nel caso in cui il coltivatore diretto le richieda in quanto tale (e non in quanto IAP iscritto all'INPS) ai sensi di legge - l'accertamento del requisito della forza lavorativa fornita dal nucleo familiare e dei requisiti oggettivi di idoneità del fondo (per es. con riferimento alle dimensioni dell'azienda e del rispetto del minimo reddito catastale) a costituire piccola proprietà diretto-coltivatrice devono essere effettuati dalla Provincia.

c) imprenditore agricolo part-time, al fine di ottenere il permesso di costruzione.

L'accertamento deve essere svolto dal Comune dove ha sede l'azienda agricola (centro aziendale).

Al Comune spetta, come sopra accennato, anche il riconoscimento della sola qualifica di imprenditore agricolo professionale, a prescindere dall'accertamento della iscrizione all'INPS, sia esso o no obbligatorio. Infatti può essere richiesto il riconoscimento della semplice qualifica di imprenditore agricolo professionale per ottenere le agevolazioni fiscali già previste per l'imprenditore agricolo a titolo principale, oggi concedibili appunto all'Imprenditore agricolo professionale.

Si ricorda, infatti, che il comma 5 dell'art. 1 del D.lgs. 99/04 abroga la norma di cui all'art.12 della L. 153/75, cioè il vecchio riferimento allo IATP, e, al comma 4, stabilisce che qualsiasi riferimento della legislazione vigente all'imprenditore agricolo professionale si intende riferito all'imprenditore agricolo professionale (IAP).

La domanda per la concessione del riconoscimento della qualifica di IAP ai fini dell'acquisto di terreni agricoli ai sensi del D.lgs. n°99/04 e s.m.i., dev'essere presentata al Comune.

La domanda per la concessione della certificazione prevista dalla normativa vigente per il riconoscimento dell'idoneità dell'acquisto di terreni agricoli a formare o arrotondare Piccola Proprietà Contadina, ai sensi della Legge n°604/54, dev'essere presentata alla Provincia che acquisirà il riconoscimento della qualifica dal rispettivo Comune in tutti i casi ritenuti necessari.

ART. 66 CONTROLLI

L'art.2, comma 4 del D.lgs. n°99/04, così come modificato dal D.lgs. n°101 del 2005, relativo al riconoscimento delle agevolazioni creditizie e fiscali in materia di imposizione indiretta spettanti a favore dei coltivatori diretti, stabilisce che "...La perdita dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 3, entro cinque anni dalla data di applicazione delle agevolazioni ricevute in qualità di IAP, determina la decadenza delle agevolazioni medesime".

Il Comune è altresì tenuto alla vigilanza. Pertanto, il Comune che accerti la perdita dei requisiti così come sopra riportato è tenuto a segnalarlo alla Provincia competente per territorio e, qualora l'accertamento dei requisiti sia stato richiesto per ottenere agevolazioni fiscali, è tenuto altresì a darne immediata comunicazione anche all'Agenzia delle Entrate (ex-Ufficio del Registro) competente (quello ove venne registrato l'atto di acquisto).

ART. 67 COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

L'art. 8 lettera d) della l.r. 63/78, come modificato dall'art. 1 par. 7 lettera d) della l.r. 33/80, ha istituito in ogni Comune la Commissione Consultiva Comunale per l'Agricoltura e le Foreste.

Tale Commissione è altresì prevista dalle Istruzioni applicative della legge n°185/92 (impartite con D.G.R. n. 15-23425 del 15/12/1997).

Le predette normative sono tuttora vigenti.

Peraltro la Commissione Consultiva (non comportando alcuna spesa a carico del bilancio comunale), non ricade nella fattispecie prevista dalla legge 449/97 (Finanziaria 1998) laddove, ai fini di contenimento della spesa pubblica, si parla di soppressione di Commissioni e di loro sostituzione con lo Sportello Unico per le Attività Produttive.

Ogni Comune è pertanto tenuto a nominare e a rendere operativa detta Commissione.

Il Comune potrà acquisire il parere (non vincolante) di detta Commissione in ogni procedimento finalizzato all'accertamento del possesso dei requisiti di IAP, coltivatore diretto, e di "imprenditore agricolo non a titolo principale" ai sensi della l.r. n°56/77 (a fini urbanistici-edilizi).

CAPO III – CASISTICHE DI ACCERTAMENTO E ADEMPIMENTI CONCRETI CHE DEVONO ESSERE MESSI IN ATTO

ART. 68 MATERIE RELATIVE ALL'EDILIZIA RURALE

Trattandosi di materia relativa ad edilizia rurale, la normativa a cui fare riferimento è quella vigente in campo urbanistico (L.R. n° 56/77 - "Tutela ed uso del Suolo" e s.m.i).

La L.R. n°56/77 e s.m.i prevede che in area agricola le concessioni edilizie (ora permessi di costruzione - P.d.C.) possano essere rilasciate:

Per quanto riguarda i fabbricati diversi dalle abitazioni:

- ai proprietari dei terreni e/o dei fabbricati e/o agli aventi causa sugli stessi; pertanto, a stretto rigore di legge, per ottenere un P.d.C. relativo a fabbricati diversi dalle abitazioni non è richiesto il possesso di nessun requisito particolare, essendo sufficiente avere la proprietà dell'area interessata o avere titolo sulla stessa.

In questa categoria di fabbricati rientrano **stalle, tettoie, fienili, ma anche ad esempio i fabbricati utilizzati per lo svolgimento di attività agrituristica**, che essendo utilizzati per produrre reddito agricolo debbono essere considerati non abitazioni, ma bensì fabbricati aziendali produttivi a tutti gli effetti.

Vengono richiamate altresì le linee di indirizzo per la costruzione di edifici rurali redatte dal Dipartimento di prevenzione dell'ASL di Asti.

Per quanto riguarda le abitazioni:

- agli Imprenditori agricoli a titolo principale in possesso dei requisiti di cui alle Leggi

n° 153/75 e n° 352/76 ai sensi del D.Lgs. n° 99/2004 tale disposizione dev'essere intesa in riferimento alla figura dell'Imprenditore Agricolo Professionale.

- agli Imprenditori agricoli non a titolo principale di cui al penultimo e ultimo comma dell'art 2 della l.r. 63/78 (cosiddetto "part-time" come definito al precedente punto "1 – Definizioni");
- ai proprietari dei terreni e/o dei fabbricati e/o agli aventi causa sugli stessi per uso esclusivo da parte dei salariati agricoli; per cui, a stretto termine di legge, per ottenere un P.d.C. relativo ad abitazioni destinate a salariati agricoli non è richiesto, a chi chiede il permesso, il possesso di nessun requisito particolare, essendo sufficiente avere la proprietà dell'area interessata o avere titolo sulla stessa. I salariati dovranno essere stati regolarmente assunti.

Con riferimento a quanto sopra, si ritiene in particolare che il possesso o meno dell'iscrizione all'INPS (ex-SCAU), sia elemento riferito a differente contesto (previdenziale), e possa essere tenuto in considerazione unicamente come elemento di giudizio nel corso della valutazione della posizione del richiedente, ma non possa di per sé costituire prova della sussistenza o della mancanza del diritto a ottenere le agevolazioni di carattere urbanistico. Tale diritto dovrà essere accertate dal Comune verificando il possesso dei requisiti sopra indicati.

CAPO IV- AGRITURISMO

ART 69 FINALITA' DELLA DISCIPLINA DELL'AGRITURISMO

La legge quadro nazionale (L. 730/ 85, la cui applicazione in Piemonte è disciplinata dalla L. R. n° 2 del 23/2/ 2015 " Nuove disposizioni in materia di agriturismo", definisce l'agriturismo come "attività di ospitalità e/o di somministrazione pasti" con eventuali "attività sportive, ricreative culturali connesse, svolte dall'imprenditore agricolo".

La succitata legge regionale n° 2 del 23/2/2015, in armonia con la legislazione comunitaria e nazionale, promuove e disciplina l'agriturismo al fine di:

- a) favorire lo sviluppo ed il riequilibrio del territorio agricolo;
- b) agevolare la permanenza dei produttori agricoli nelle zone rurali attraverso il miglioramento delle condizioni di vita e l'incremento dei redditi aziendali;
- c) creare occupazione per i familiari dell'imprenditore agricolo;
- d) valorizzare e promuovere i prodotti agricoli locali tipici e quelli provenienti da coltivazioni biologiche e da agricoltura integrata;
- e) valorizzare le strutture economiche e produttive dell'azienda agricola, tutelando i caratteri dell'ambiente, in particolare di quello rurale, e le sue risorse;
- f) promuovere e tutelare le tradizioni e le iniziative culturali del mondo rurale;
- g) favorire i rapporti tra città e campagna, incrementando le potenzialità dell'offerta turistica piemontese.

ART.70 DEFINIZIONE DI ATTIVITA' AGRITURISTICHE

Rientrano tra le attività agrituristiche:

- a) dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta dei campeggiatori;
- b) locare ad uso turistico con l'eventuale prestazione del servizio di prima colazione, mezza pensione o pensione completa;

Nel caso dell'ospitalità con prestazione del solo servizio di prima colazione, è consentito l'uso dell'angolo cottura in dotazione nelle camere locate oppure di una cucina in uso comune a tutti gli ospiti.

Le principali novità della nuova legge regionale:

L'ospitalità rurale familiare deve essere esercitata solo dall'imprenditore agricolo professionale e dai suoi familiari esclusivamente nella parte abitativa del fabbricato rurale.

E' incompatibile con qualsiasi altra forma ricettiva o di ospitalità agrituristica.

E' limitata ad un massimo di dieci persone al giorno.

I requisiti igienici e sanitari urbanistici sono gli stessi delle abitazioni rurali.

E' necessario il possesso della certificazione di conformità edilizia ed agibilità o della dichiarazione di conformità di un professionista abilitato.

La capacità ricettiva di un'azienda agricola in alloggio agriturismo non può essere superiore a 35 posti letto, di cui dieci destinati a bambini di età inferiore a dodici anni.

Al fine di garantire migliori standards, per le aziende agrituristiche di maggiori dimensioni e di nuova apertura, in materia di eliminazione di barriere architettoniche:

- a) gli spazi comuni destinati all'attività devono essere accessibili anche ricorrendo ad opere provvisorie e dotati di servizi igienici per disabili;
- b) le strutture agrituristiche con un numero superiore a 10 posti letto devono essere dotate di una camera accessibile e di servizio igienico per disabili;
- c) le strutture agrituristiche con un numero superiore a 25 posti letto devono essere dotate di almeno due camere accessibili e di servizi igienici per disabili;

Le piscine delle aziende agrituristiche sono classificate private ad uso collettivo e sono riservate ai soli ospiti che fruiscono delle attività di cui all'art. 2, nel rispetto della normativa igienico sanitaria in materia di qualità delle acque.

Non è obbligatoria la presenza dell'assistente ai bagnanti e di personale addetto ad interventi di pronto soccorso purché vengano predisposte misure idonee a garantire la sicurezza dell'impianto, come disciplinato dal regolamento di attuazione di cui all'art.14 della legge regionale.

Tutto quanto non compreso nella presente definizione è richiamato nel regolamento regionale 10 marzo 2016, n.1/R, nonché nel Decreto del presidente della Giunta regionale 13/20/2017 ,n. 5/R avente ad oggetto: "Regolamento regionale recante: Modifiche ed integrazioni al regolamento regionale 1 marzo 2016, n.1/R recante: Disposizioni regionali relative all'esercizio e alla funzionalità delle attività agrituristiche e dell'ospitalità rurale familiare in attuazione dell'art. 14 della legge regionale 23 febbraio 2015, n.2 (Nuove disposizioni in materia di agriturismo)".

ART. 71 ESERCIZIO, OBBLIGHI, VIGILANZA, SANZIONI

Le disposizioni in materia di esercizio delle attività agrituristiche, le attività di vigilanza, di controllo e le sanzioni sono disciplinate dalla legge regionale n° 2 del 23/ 02/ 2015 che viene integralmente richiamata.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SISTEMAZIONI AGRARIE E MANTENIMENTO DEI TERRENI IN BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE ED AMBIENTALI

CAPO I – TUTELA AMBIENTALE

ART.72 DIVIETO DI ABBANDONO DI RIFIUTI E COMPOSTAGGIO

Sono **vietati l'abbandono ed il deposito incontrollato di rifiuti**, anche temporaneamente, sul suolo e nel suolo.

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 255 del D.Lgs. 152 del 03/04/2006, e successive modificazioni ed integrazioni, chiunque viola i divieti di cui al precedente comma è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa.

Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale, procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

Qualora la responsabilità del fatto illecito di cui al 1° comma sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, ai sensi e per gli effetti del comma 2, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che subentrano nei diritti della persona stessa.

Nel mondo agricolo il **compostaggio** è sempre stato utilizzato con la finalità di riporre nei terreni parte della sostanza organica utilizzata per le coltivazioni ad es. la maturazione del letame ed il sotterramento dei vegetali dopo la raccolta.

In aziende di grandi dimensioni, dove le deiezioni e gli scarti in genere vengono ritenuti dei veri e propri rifiuti di cui disfarsi, è cresciuta recentemente la necessità di poter quanto meno ridurre le spese di gestione degli stessi, ciò anche a seguito della pubblicazione del D. Lgs. n° 152/99, modificato dal D. Lgs. n° 258/00. Sia nelle piccole che nelle grandi aziende, il problema principale che oggi ci si pone è dunque eseguire il compostaggio per ottenere un duplice beneficio: eliminare un rifiuto e ridurre le spese per la concimazione dei terreni.

Il **compostaggio in ambito rurale**, se condotto in condizioni controllate, permette di dare una risposta alle necessità di ripristino e mantenimento della fertilità organica dei suoli. Inoltre:

- a differenza della distribuzione tal quale delle deiezioni animali permette di liberare l'azoto organico in modo graduale favorendo, così, un rilascio equilibrato e costante degli elementi nutritivi ed evitando, contemporaneamente, i pericoli di dilavamento ed inquinamento delle falde acquifere;
- rappresenta una valida soluzione per il recupero e la valorizzazione dei residui di natura organica, in particolare quelli di indiscutibile qualità come gli scarti provenienti dalle colture agricole biologiche e le deiezioni zootecniche;
- permette di ottenere un ammendante compostato di ottima qualità, prezioso per l'impiego agronomico soprattutto in terreni a basso tenore di sostanza organica, con conseguente aumento della fertilità e miglioramento delle caratteristiche fisiche del terreno.

La pratica deve essere sempre accompagnata da tecniche agronomiche di salvaguardia della sostanza organica come le lavorazioni ridotte e superficiali del terreno, l'interramento dei residui colturali quando non ci sono rischi di patogeni in essi albergati, le rotazioni ampie, le colture intercalari, i sovesci.

L'impianto di compostaggio deve essere subordinato all'azienda agricola. Non è esclusa tuttavia la collaborazione con una o altre aziende del territorio novese.

Il centro di raccolta e di trattamento ed il riparo di eventuali macchinari devono essere localizzati di preferenza in impianti esistenti non più necessari a scopi agricoli, quali rimesse, altri edifici di economia rurale, vasche di raccolta del colaticcio, sili orizzontali ecc...Devono essere situati ad una sufficiente distanza dalle zone abitative, poiché generano emissioni. Occorre in tal caso verificare le specificità locali come le condizioni del vento e la distanza da eventuali ricevitori. Particolarmente critici sono considerati i siti sui pendii nei quali i centri di trattamento si trovano leggermente più in alto rispetto alle zone abitative; in questo caso in presenza di flussi di aria fredda, le esalazioni possono essere avvertite anche ad un raggio di alcune centinaia di metri.

Dovrà essere verificata anche la distanza da eventuali pozzi ad uso idropotabile ed irriguo nelle zone contigue e verificata la profondità della falda e delle relative escursioni. Le zone di rispetto dai punti di approvvigionamento idrico a scopo potabile pubblico prevedono un distanza superiore ai 200 metri.

La legge 28/12/2015 n. 122 entrata in vigore il 2 febbraio promuove il compostaggio dei rifiuti organici sia attraverso sconti sulla tassa rifiuti, sia attraverso procedure semplificate di autorizzazione degli impianti collettivi di compostaggio.

L'art. 37 della succitata legge reca una serie di disposizioni tese ad incentivare il compostaggio aerobico sia individuale, sia di "comunità". Il compostaggio di comunità è inteso come il compostaggio, effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche, della frazione organica dei rifiuti urbani da queste prodotti come i rifiuti biodegradabili provenienti dalle attività agricole e vivaistiche o anche da cucine, mense, mercati, giardini e parchi.

Gli impianti devono essere destinati esclusivamente al trattamento di rifiuti raccolti nel comune dove i suddetti rifiuti sono prodotti e nei comuni confinanti che stipulano una convenzione di associazione per la gestione congiunta del servizio.

Prima della sottoscrizione della convenzione, deve essere acquisito il parere dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA), previa predisposizione di un regolamento di gestione dell'impianto che preveda anche la nomina di un gestore da individuare in ambito comunale.

Bisogna inviare al comune di competenza un modulo con la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), contenente il regolamento sull'organizzazione dell'attività di compostaggio vincolante per le utenze dell'organismo collettivo.

Il comune dovrà darne comunicazione all'azienda che gestisce i rifiuti e trasmettere agli organi competenti i dati sulle quantità dei rifiuti conferiti, sul compost prodotto, sugli scarti e sul compost che non rispetta le caratteristiche dettate dalla norma.

ART.73 DIVIETO DI DANNEGGIARE SORGENTI E SCATURIGINI

E' vietato deviare, danneggiare o distruggere sorgenti e scaturigini⁴ naturali o modificarne le condizioni naturali.

E' altresì vietato inquinare sorgenti e scaturigini con rifiuti di qualsiasi natura o con liquidi inquinanti.

E' istituita un'area di tutela assoluta per sorgenti e scaturigini naturali, all'interno della quale non sono consentiti interventi di qualunque genere: tale area comprende una circonferenza di almeno 10 (dieci) metri di raggio attorno alla testa della sorgente o della scaturigine ed altresì una fascia di 10 (dieci) metri per lato lungo l'asta di deflusso naturale delle acque.

Sono unicamente ammessi interventi volti alla pulizia e al mantenimento della sorgente o della scaturigine naturale.

4) scaturigine= sorgente d'acqua

I proprietari dei terreni nei quali sussistono delle buche nel terreno che servono per la raccolta delle acque piovane e/o pozzi di captazione delle acque, sono tenuti all'osservanza delle disposizioni vigenti in materia con particolare riferimento alle norme in materia di salvaguardia della falda nonché alle norme di sicurezza della pubblica incolumità.

CAPO II – UTILIZZO VEICOLI A MOTORE

ART.74 DIVIETO DI ATTIVITA' AGONISTICHE E DI PARCHEGGIO

Oltre a quanto previsto dal Codice della Strada, su tutto il territorio comunale è vietato compiere, con qualsiasi tipo di veicolo a motore, attività agonistiche sulle strade vicinali, interpoderali e comunali e percorsi fuori dalle strade medesime.

E' vietato parcheggiare veicoli nei prati, nelle zone boschive, al di fuori delle zone espressamente adibite con parcheggio o comunque autorizzate da competenti autorità in terreni agricoli; è vietato calpestare i prati destinati a sfalcio nonché i terreni sottoposti a coltura anche se non cintati o segnalati, fatta salva la normativa della L. 157/92 e L.R. 70/96.

Sono esclusi dai divieti di cui ai commi precedenti i mezzi agricoli e chi deve comunque esercitare lavori agricoli, i mezzi impiegati nelle opere idraulico – forestale, nelle operazioni di pronto soccorso, di vigilanza forestale, antincendio, di pubblica sicurezza nonché i veicoli utilizzati per il servizio pubblico.

CAPO III – LIQUAMI ED EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO PALABILI E NON PALABILI

ART. 75 DEFINIZIONE DI LIQUAMI ZOOTECCNICI

Si definisce liquame zootecnico l'effluente di allevamento, non palabile, derivante dalla miscela di feci, urine, residui alimentari, perdite di abbeverata, acque di veicolazione delle deiezioni.

Sono assimilati al liquame, se provenienti dall'attività di allevamento:

- a) i liquidi di sgrondo percolati da materiali spalabili in fase di stoccaggio;
- b) i liquidi di sgrondo percolati da accumuli di letame;
- c) le frazioni non palabili di effluenti zootecnici, da destinare all'utilizzazione agronomica, derivanti dal trattamento di effluenti zootecnici;
- d) i liquidi di sgrondo percolati dai foraggi insilati.

ART.76 NORME PER L'UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEI LIQUAMI ZOOTECCNICI

L'utilizzazione agronomica dei liquami è soggetta alle autorizzazioni previste dalla vigente normativa in materia di tutela ambientale.

ART. 77 CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEI CONTENITORI PER LO STOCCAGGIO E LA MATURAZIONE DEI LIQUAMI, LORO COLLOCAZIONE E GESTIONE

Nel rispetto delle norme urbanistiche i contenitori per lo stoccaggio e la maturazione dei liquami zootecnici devono essere collocati in siti posti possibilmente sottovento, che distinto almeno 25 metri dalle abitazioni di terzi ed almeno 50 metri da pozzi o cisterne per l'acqua potabile.

Al fine di preservare le acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento e di minimizzare le immissioni in atmosfera, i contenitori per lo stoccaggio e la maturazione dei liquami zootecnici devono essere costituiti da bacini impermeabili, con perfetta tenuta, che devono essere utilizzati con modalità tecniche che prevengano qualsiasi fuoriuscita di materiali solidi o liquidi.

Qualora i bacini impermeabili per lo stoccaggio dei liquami siano parzialmente o totalmente interrati, gli stessi devono essere collocati al di sopra del livello massimo di escursione della falda freatica e devono essere dotati di idonei parapetti o recinzioni.

Al fine di acquisire valide caratteristiche agronomiche e microbiologiche, i liquami zootecnici devono permanere nei contenitori per lo stoccaggio e la maturazione, il tempo necessario per raggiungere un sufficiente livello di auto/disinfezione ed una adeguata stabilizzazione.

I bacini di nuova realizzazione per lo stoccaggio e la maturazione dei liquami, nei quali è vietato convogliare le acque pluviali, devono avere una dimensione che assicuri uno stoccaggio minimo temporale del prodotto variabile da quattro a sei mesi a seconda della specie animale allevata.

L'utilizzo dei liquami per finalità agronomiche deve essere effettuato tenendo conto del fabbisogno fisiologico delle colture e dei periodi dell'anno più adatti per l'applicazione sia dal punto di vista ambientale che agronomico.

ART. 78 DEFINIZIONE DI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO PALABILI

Si definiscono effluenti di allevamento palabili le deiezioni del bestiame, o una miscela di lettiera e di deiezioni di bestiame, anche sotto forma di prodotto trasformato in grado, se disposte in cumulo su platea, di mantenere nel tempo la forma geometrica loro conferita.

ART. 79 STOCCAGGIO DI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO PALABILI

Al fine di prevenire l'inquinamento del suolo i contenitori per lo stoccaggio e la maturazione degli effluenti di allevamento palabili devono essere costituiti da apposite concimaie impermeabili a perfetta tenuta, dotate di idoneo cordolo perimetrale ed adeguati pozzetti di raccolta del percolato. Le stesse concimaie devono essere utilizzate con modalità tecniche che prevengano qualsiasi fuoriuscita di materiali solidi o liquidi.

ART. 80 TRASPORTO DEI LIQUAMI ZOOTECNICI E DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO PALABILI

Lungo le strade pubbliche o private il trasporto dei liquami e degli effluenti di allevamento palabili deve essere effettuato con veicoli ed attrezzature che siano idonei ad evitare qualsiasi perdita di effluente lungo il percorso ed a minimizzare l'emissione di odori molesti.

ART.81 SPARGIMENTO DEI LIQUAMI IN VICINANZA DEI CENTRI ABITATI

Lo spargimento dei liquami ad una distanza inferiore ai 100 metri da un centro abitato o da singole abitazioni è consentito solo se l'operazione viene effettuata tramite appositi interratori o se lo stesso spargimento viene realizzato contestualmente ad un adeguato intervento di aratura.

ART. 82 SPARGIMENTO DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO ZOOTECNICO PALABILI

Lo spargimento degli effluenti di allevamento zootecnico palabili ad una distanza inferiore ai 100 metri da un centro abitato deve essere effettuato in conformità alle norme della buona pratica agricola.

ART. 83 RIFERIMENTI NORMATIVI

Decreto del Presidente della Giunta regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R.

Regolamento regionale recante: "Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)"

Allegati alla D.P.G.R. n. 10-R del 29-10-2007.

CAPO IV – PROTEZIONE DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO PROVOCATO DA SOSTANZE PERICOLOSE E DA NITRATI

ART. 84 DIVIETO DI INQUINAMENTO E SCARICHI

Ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. è vietata la dispersione di combustibili, oli di origine petrolifera e minerali, lubrificanti usati, filtri e batterie esauste, al fine di evitare la diffusione di sostanze pericolose per percolazione nel suolo o sottosuolo.

Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati (art. 124 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152), fatte salve le acque reflue domestiche e le acque a queste assimilate, provenienti da imprese:

- a) dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;
- b) dedite ad allevamento di bestiame;
- c) dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarità funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo di disponibilità.

Si definiscono acque reflue domestiche (art. 74 .1, lettera g) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche.

Si definisce scarico art. 74. 1, lettera ff) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152), qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricevente acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione.

ART. 85 PROTEZIONE DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO PROVOCATO DA NITRATI PROVENIENTI DA FONTI AGRICOLE

Ci si richiama alla direttiva 91/676/CEE e al regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R e s.m.i.

Allo scopo di ridurre i fenomeni di perdita d'azoto per lisciviazione ed ottimizzare l'efficienza della concimazione, la distribuzione deve avvenire nelle fasi di maggior necessità delle colture, favorendo il frazionamento del quantitativo in più somministrazioni. Fatta eccezione per l'uso agronomico di effluenti zootecnici, acque reflue e ammendanti organici, le concimazioni azotate sono consentite soltanto in presenza della coltura o al momento della semina, ad eccezione dei seguenti casi di presemina:

1. su colture annuali a ciclo primaverile estivo, limitando al massimo il periodo intercorrente tra fertilizzazione e semina;
2. con impiego di concimi contenenti più elementi nutritivi.

Nei casi 1 e 2 la somministrazione di N in presemina, non può essere superiore a 30 chilogrammi per ettaro.

Fatte salve le norme più restrittive indicate dal presente regolamento per le singole colture, non sono ammessi apporti in un'unica soluzione superiori ai 100 chilogrammi

per ettaro di N per le colture erbacee ed orticole ed ai 60 chilogrammi per ettaro per le colture arboree.

L'apporto di azoto proveniente dalla fertilizzazione non deve superare i quantitativi di cui alla tabella 1 del regolamento succitato.

Particolare attenzione, oltre al rispetto di quanto stabilito delle normative di settore dovrà essere prestata nell'utilizzazione agronomica del letame, dei materiali ad esso assimilati e degli altri ammendanti organici nonché dei concimi azotati nelle zone designate come vulnerabili da nitrati di origine agricola.

ART. 86 STATO DI EMERGENZA PER ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI

1. Ove sia stato dichiarato lo stato di emergenza per eccezionali eventi meteorologici, i sindaci, in qualità di autorità sanitaria, nei soli casi in cui venga accertata una situazione di rischio di tracimazione dell'effluente zootecnico dalle strutture di stoccaggio delle aziende agricole in conseguenza dello straordinario accumulo di precipitazioni atmosferiche e del prolungamento del periodo di stoccaggio obbligatorio degli effluenti zootecnici conseguente ai divieti di distribuzione in campo stabiliti dal presente regolamento, possono per il tempo strettamente necessario al superamento della situazione di rischio:
 - a) imporre che i volumi di stoccaggio eventualmente utilizzabili presso altre aziende agricole ubicate nel medesimo comune siano messi a disposizione per l'accumulo temporaneo degli effluenti a rischio di tracimazione;
 - b) autorizzare il trasferimento degli effluenti eccedenti la disponibilità di stoccaggio dalle aziende produttrici verso altre aziende agricole ubicate in comuni vicini che siano rese disponibili su base volontaria o in conseguenza di imposizioni stabilite dal sindaco del competente comune ai sensi della lettera a);
 - c) verificare, presso il gestore del servizio idrico integrato, la temporanea disponibilità all'accettazione degli effluenti eccedenti nelle infrastrutture di depurazione delle acque reflue urbane;
 - d) autorizzare, nel caso in cui le misure di cui alle lettere a), b) e c) non siano sufficienti a eliminare il rischio, la distribuzione in campo in deroga ai divieti stabiliti dal presente regolamento, purché attuata tramite adeguate tecniche, ivi compreso se possibile l'interramento immediato dell'effluente zootecnico e limitatamente ai soli volumi necessari ad evitare il rischio di tracimazione dell'effluente stesso dalle strutture di stoccaggio aziendali.
2. I provvedimenti assunti ai sensi del comma 1 sono comunicati, per quanto di competenza, alle aziende sanitarie locali (ASL) competenti per territorio.

CAPO V UTILIZZAZIONE DI FANGHI DI DEPURAZIONE IN AGRICOLTURA

ART. 87 RIFERIMENTI NORMATIVI

L'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura, deve avvenire nel rispetto di quanto stabilito nel Decreto Legislativo 27 gennaio 1992 n. 99 "Attuazione della Direttiva 86/278/CEE, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura" (supplemento ordinario G.U. della Repubblica Italiana n. 38 del 15/02/1992).

ART. 88 DEFINIZIONI E ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI PER L'UTILIZZO DI FANGHI DI DEPURAZIONE

Per questa attività, si distinguono i seguenti ruoli:

- a. agricoltore/azienda agricola (che mette a disposizione i terreni sui quali spargere i

- fanghi);
- b. utilizzatore dei fanghi (chi sparge sui terreni agricoli);
 - c. produttore dei fanghi (chi rende i fanghi utilizzabili in agricoltura, attraverso un processo di condizionamento e depurazione);

Ruolo dell'agricoltore/azienda

Impegni

- | | |
|---|---|
| <p>a. nel caso in cui l'agricoltore, attraverso un consenso scritto, metta a disposizione di terzi i terreni sui quali esercita la propria attività agricola per lo spandimento dei fanghi</p> | <p>a.1 acquisire e conservare copia di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - formulario di identificazione dei fanghi; - autorizzazione allo spandimento; - registro di utilizzazione dei terreni (di cui verifica la corretta compilazione); <p>notifica agli Enti competenti dell'inizio delle operazioni di utilizzazione dei fanghi, nei tempi previsti;</p> <p style="padding-left: 40px;">a. 2 far rispettare all'utilizzatore le condizioni tecniche di utilizzazione dei fanghi ed i divieti previsti dalla normativa.</p> |
| <p>b. nel caso in cui utilizzi fanghi di terzi sui terreni della propria azienda (utilizzatore)</p> | <p>b.1 gli adempimenti di cui ai punti a.1 e a.2 di cui è direttamente responsabile;</p> <p>b. 3 essere iscritto all'albo nazionale delle imprese che gestiscono rifiuti, nel caso in cui provveda al trasporto dei fanghi dal produttore all'azienda.</p> |
| <p>c. l'agricoltore che produce ed utilizza fanghi propri sui terreni della propria azienda (produttore – utilizzatore)</p> | <p>c. 1 gli adempimenti di cui ai punti a e b;</p> <p>c. 2 tenere il registro di carico e scarico dei fanghi prodotti ed inviarne annualmente copia all'autorità competente.</p> |

ART. 89 CONDIZIONI PER L'UTILIZZO DEI FANGHI

Si possono utilizzare fanghi:

1. sottoposti a trattamento;
2. idonei a produrre un effetto concimante e/o ammendante del terreno;
3. esenti da sostanze tossiche, nocive, persistenti, bioaccumulabili o che ne contengano in concentrazioni non dannose per il terreno, le colture, gli animali, l'uomo e l'ambiente;
4. nel rispetto dei quantitativi limite triennali.

Non si possono utilizzare fanghi:

- su terreni allagati, soggetti ad esondazioni o inondazioni;
- su terreni in forte pendio (superiore al 15%);
- su terreni con il pH molto acido (inferiore a 5);
- su terreni destinati a pascolo o a produzione di foraggiere, nelle 5 settimane precedenti allo sfalcio od al pascolamento;
- su terreni destinati all'orticoltura e frutticoltura, quando i prodotti sono normalmente a contatto con il terreno e vengono consumati crudi, nei 10 mesi precedenti il raccolto e durante il raccolto stesso;
- su terreni con colture in atto, tranne le colture arboree.

ART. 90 INFORMAZIONI NELLE NOTIFICHE

L'art.9 del DLgs. 99/92, al punto 3 dettaglia le informazioni che devono essere contenute nelle notifiche di avvio delle operazioni di utilizzazione dei fanghi:

- estremi dell'impianto di provenienza dei fanghi;
- dati analitici dei fanghi;
- dati catastali e di superficie dei terreni su cui si intende applicare i fanghi;
- dati analitici dei terreni;
- le colture in atto e quelle previste;
- date di utilizzazione dei fanghi;
- consenso scritto da parte di chi ha diritto di esercitare l'attività agricola sui terreni interessati;
- titolo di possesso o dichiarazione sostitutiva.

CAPO VI – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SISTEMAZIONI AGRARIE

ART. 91 DISPOSIZIONI GENERALI

I proprietari dei fondi o coloro che a vario titolo hanno diritto alla conduzione hanno l'obbligo della regimazione delle acque piovane secondo quanto disposto dal Codice Civile. La regimazione delle acque dovrà favorire: il massimo assorbimento da parte dei suoli per il mantenimento dei suoi processi vitali, il regolare deflusso delle acque in eccesso, l'adduzione ai collettori esterni con minore velocità e gradualità al fine di assicurare il naturale sgrondo delle acque ed evitare fenomeni indesiderati come l'elevato tasso di erosione dei suoli, frane e smottamenti, trasporto di eventuali contaminanti verso l'acqua.

In generale in base al sistema di gestione colturale adottato, alla natura e alla distribuzione dei suoli, alle caratteristiche intrinseche delle "terre" (natura delle forme, pendenza, esposizione, clima, ecc.) ed in ottemperanza a quanto disposto dalle vigenti norme e

standard di “condizionalità” introdotte dal Reg. UE 73/09, nonché ai sensi del presente atto che si applica anche al di fuori delle aree soggette al vincolo idrogeologico, deve essere realizzata un’appropriata sistemazione idraulica agraria” dei terreni al fine di garantire la naturale regimazione idrica dei suoli, lo smaltimento delle acque in eccesso e la sicurezza verso fenomeni indesiderati nell’ipotesi di andamenti meteorologici tipici e prevedibili. Sono da evitare le tombinature dei fossi, eccetto gli attraversamenti stradali, le cui sezioni delle tubazioni vanno calcolate da tecnici abilitati in funzione del deflusso idrico del bacino imbrifero.

La realizzazione delle “sistemazioni idrauliche agrarie” fa parte delle normali attività di conduzione dei terreni agricoli e l’imprenditore agricolo, come per altre tecniche agronomiche, potrà avvalersi del supporto di tecnici abilitati e delle altre strutture di formazione e assistenza pubbliche e private operanti sul territorio.

Le sistemazioni idraulico agrarie sia di pianura che di collina comprendono opere che si rinnovano annualmente e seguono la gestione delle coltivazioni ed opere più stabili nel tempo da realizzare sugli appezzamenti in funzione della loro omogeneità morfologica, pedologica, e gestionale ed in funzione della loro posizione geografica all’interno del bacino idrografico.

(vedi allegati tecnici. Tavole descrittive delle principali sistemazioni idraulico-agrarie, distanze di rispetto delle lavorazioni da strade e fossi. Tavole descrittive dei principali obblighi e divieti).

ART. 92 PROTEZIONE DEL SUOLO DA EROSIONI: SOLCHI ACQUAI

Su tutte le superfici agricole è prevista:

- a) la realizzazione di solchi acquai temporanei ad andamento livellare o comunque trasversale alla massima pendenza, affinché l’acqua piovana raccolta, anche a monte dell’appezzamento considerato, mantenga una velocità tale da non pregiudicare la funzione dei solchi stessi e sia convogliata in fossi ed alvei naturali disposti ai bordi dei campi, ove esistenti. I solchi acquai temporanei devono essere realizzati, in funzione delle caratteristiche specifiche dell’appezzamento a non più di 80 m l’uno dall’altro.
- b) Il divieto di effettuare livellamenti non autorizzati.
- c) La manutenzione della rete idraulica aziendale e della baulatura, rivolta alla gestione e alla conservazione delle scoline e dei canali collettori (presenti ai margini dei campi) al fine di garantirne l’efficienza e la funzionalità sullo sgrondo delle acque.

I solchi acquai temporanei (scoline o fosse livellari) devono essere realizzati in funzione delle caratteristiche specifiche dell’appezzamento (forma, pendenza, suoli, gestione ecc.) ed hanno il compito di intercettare il deflusso superficiale dell’acque piovana, rallentare il ruscellamento e favorire l’assorbimento. I solchi acquai temporanei devono essere eliminati con le lavorazioni per la preparazione dei letti di semina o per l’impianto di nuove colture e tracciati di nuovo a protezione del successivo ciclo di produzione.

Sono ammesse deroghe laddove, a causa dell’elevata pendenza, la realizzazione dei solchi acquai temporanei comporterebbe rischi per la stabilità del mezzo meccanico o laddove sia assente una rete di canali irrigui o artificiali in cui convogliare l’acqua raccolta dai solchi acquai.

In tali casi al fine di proteggere il suolo dall’erosione, è necessario un intervento alternativo che consiste nel realizzare, con modalità atte ad assicurare la funzionalità delle macchine e la sicurezza degli operatori, fasce inerbite ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza, di larghezza non inferiore a 5 metri e ad una distanza di non più di 60

metri le une dalle altre.

In caso di trasformazione fondiaria è concesso il ridisegno della rete scolante, fatte salve le norme vigenti in materia. E' obbligatorio il mantenimento della nuova rete scolante.

ART. 93 COPERTURA MINIMA DEL SUOLO

Al fine di assicurare la copertura minima del suolo prevenendo fenomeni erosivi, occorre:

- a) per le superfici a seminativo ritirate dalla produzione di cui alla lettera b) dell'art. 3 comma 6 D.M. N. 30125 del 22/12/2009 assicurare la presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno;
- b) per le altre superfici che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, ovvero da fenomeni di soliflusso assicurare la presenza di una copertura vegetale nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 novembre e il 15 febbraio successivo o, in alternativa, adottare tecniche per la protezione del suolo (per es. effettuare la discissura ⁽⁵⁾ o la ripuntatura ⁽⁶⁾ in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.)

In ogni caso per tutti i terreni di cui sopra vige il divieto di lavorazioni di affinamento del terreno per 90 giorni consecutivi a partire dal 15 novembre.

⁵⁾ Discissura= lavorazione che non prevede l'inversione degli strati del terreno, ma effettua solo tagli verticali. Attrezzi per discissura: chisel-subsoiler

⁶⁾ Ripuntatura = lavorazione che permette il solo taglio verticale del terreno in profondità (anche fino ad 1 metro) cioè non comporta il rimescolamento degli strati del terreno, come avviene invece con l'aratura o la fresatura, ma mantiene inalterato il profilo del suolo

Sui terreni a seminativo sono ammesse le seguenti deroghe:

- pratica del sovescio in presenza di specie da sovescio o piante biocide; ⁽⁷⁾
- terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
- colture a perdere per la fauna, lettera c) articolo 1 del Decreto Ministeriale del 7 marzo 2002;
- nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
- lavorazioni del terreno effettuate allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione.

Per le superfici oggetto di domanda di estirpazione e/o reimpianto di vigneti, ai sensi del regolamento (CE) 1234/2007, sono ammesse le lavorazioni funzionali all'esecuzione dell'intervento.

ART. 94 MANTENIMENTO DEI TERRAZZAMENTI

In conformità all'art. 22 comma 3 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009 e al fine di assicurare la protezione del suolo dall'erosione nei casi di terreni terrazzati su tutte le superfici agricole, si prevede il divieto di eliminare i terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da un muretto a secco oppure da una scarpata inerbita.

Deroghe: è consentito il rimodellamento dei terrazzamenti mantenendone la funzionalità allo scopo di renderli economicamente validi e meccanizzabili (ad es. ai fini del collegamento fra i terrazzi).

ART. 95 FASCE INERBITE

Si tratta di un palliativo all'esecuzione dei solchi acquai con il medesimo scopo di rallentare il ruscellamento dell'acqua e favorire il massimo assorbimento. Applicabile in appezzamenti a lieve pendenza dove è possibile eseguire le lavorazioni e le altre

operazioni colturali in linea trasversale alla massima pendenza.

ART. 96 STRADA FOSSO PER IL PASSAGGIO DI MACCHINE AGRICOLE

La strada fosso serve al passaggio delle macchine agricole con profilo in contropendenza rispetto al pendio e andamento trasversale alle linee di massima pendenza.

Si tratta di un'opera specifica delle sistemazioni di collina ed in particolare del "Ritocchino avanzato".

La strada fosso in questo caso oltre a svolgere la stessa funzione dei solchi acquai o dei fossi livellanti consente la diversificazione colturale del versante attraverso la possibilità di accesso delle macchine e permette di intervenire sulla lunghezza dei campi determinante per il contenimento di erosione idrica dei suoli.

ART. 97 FOSSI COLLETTORI

Sono fossi adeguatamente dimensionati e realizzati lungo le linee di massima pendenza, nei quali scaricano le fosse livellari e le strade fosso e hanno il compito di allontanare il prima possibile le acque in eccesso ed evitare di fare entrare in contatto le acque superficiali con quelle profonde. I fossi collettori devono essere di una conformazione più stabile nel tempo data la loro funzione e considerato che in queste linee si accetta di concentrare un maggior tasso di erosione. Possono fungere da collettori anche fossi naturali privati o demaniali che fanno parte del reticolo idrografico minore.

⁷⁾ Biocide= prodotti che contengono sostanze o microorganismi attivi (principi attivi) efficaci contro organismi nocivi allo scopo di eliminarli o di renderli innocui. Molti biocidi sono pesticidi.

ART. 98 DRENAGGI SOTTERRANEI E RIPPATURE PROFONDE

Sono opere straordinarie che non fanno parte delle sistemazioni idraulico agrarie vere e proprie e servono di ausilio in aree circoscritte per evitare ristagni sotterranei stagionali o più frequenti nel tempo.

Per i pascoli e i prati pascolo, vale quanto stabilito dalle norme e standard di "condizionalità".

In appezzamenti utilizzati come frutteti come frutteti e vigneti e solo nel caso in cui i filari siano realizzati lungo le linee di massima pendenza e non vi sia copertura erbosa dell'interfilare per almeno otto mesi l'anno, vale, oltre alla direttiva di cui al comma 4 quanto stabilito dal vigente regolamento sulla "Condizionalità".

Per gli arboreti da legno di nuovo impianto andrà sempre preferito l'inerbimento degli interfilari nel rispetto di indirizzi di agricoltura sostenibile dettate dalla PAC.

Nel caso di eventi meteorici non eccezionali eventuali danni a manufatti o a proprietà altrui causati dalla mancata messa in atto delle indicazioni suggerite, fatte salve le inadempienze per le quali si possono configurare i reati di cui agli art. 426 e 427 del Codice Penale, la responsabilità e la rifusione del danno sono a carico del soggetto inadempiente.

Si considera eccezionale un evento meteorico per il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza o che è stato classificato tale nel rapporto di evento redatto dalla Protezione civile.

ART. 99 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SISTEMAZIONI AGRARIE SU TERRENI INSTABILI

Nei terreni interessati ricadenti su aree interessate da "frane attive" individuate dal Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) dell'Autorità di Bacino Regionale con livello di pericolosità elevato (P3) e molto elevato (P4), fermo quanto già previsto dalle stesse Norme Tecniche di Attuazione in materia di lavorazioni agricole, le pratiche colturali devono comunque

essere coerenti con le condizioni statistiche delle zone ed essere corredate dalle necessarie opere di regimazione delle acque.

I più generali ed indispensabili provvedimenti sono quelli tesi a limitare il più possibile l'infiltrazione delle acque nel "sottosuolo" che di seguito si indicano:

- a) a monte e all'esterno delle nicchie di distacco delle frane e delle aree a potenziale movimento di massa, vanno pertanto eseguiti fossi di guardia inerbiti o, preferibilmente, rivestiti con legname e/o pietrame locale, opportunamente dimensionati, con la funzione di intercettare e allontanare le acque scolanti dai terreni circostanti;
- b) all'interno delle aree in frana, previo eventuale modellamento della superficie, va di norma realizzata una rete di fossi inerbiti (preferibilmente con la creazione di prati inerbiti) o, preferibilmente, rivestiti con legname e/o pietrame locale, a spina di pesce, formanti piccoli salti per ottenere una migliore dissipazione dell'energia delle acque scolanti. Sono vietate le tombature dei fossi eccetto che nei tratti stradali la cui sezione dovrà essere dimensionata con calcolo idraulico.

La realizzazione di opere di regimazione idraulica all'interno degli ambiti territoriali oggetto del presente articolo, compresi gli interventi descritti al comma 2, dovrà sempre avvenire sulla base di specifici progetti redatti da tecnici abilitati.

CAPO VII – MANTENIMENTO DEI LIVELLI DI SOSTANZA ORGANICA NEL SUOLO

ART. 100 GESTIONE DELLE STOPPIE E DEI RESIDUI CULTURALI

Al fine di favorire la conservazione del livello di sostanza organica nel suolo, nonché la tutela della fauna selvatica e la protezione dell'habitat è vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie.

Sono ammesse deroghe nei seguenti casi:

- nel caso di provvedimenti regionali vigenti, inerenti la regolamentazione della bruciatura delle stoppie. Tale deroga è comunque sempre esclusa, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione, all'interno dei siti di importanza comunitaria, delle zone speciali di conservazione e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE.
- Interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'Autorità competente.

Qualora ci si avvalga di una deroga al divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie devono essere comunque rispettate le norme vigenti per la prevenzione degli incendi e gli eventuali regolamenti locali in materia.

Secondo quanto previsto dalla L.R. n. 16 del 09/06/1994 ("Interventi per la protezione dei boschi dagli incendi") sono vietati l'accensione di fuochi e l'abbruciamento diffuso di materiale vegetale ad una distanza inferiore a m. 50 da terreni boscati o cespugliati.

Qualora ci si avvalga delle deroghe di cui sopra è necessario effettuare interventi alternativi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo tramite sovescio, letamazione o altri interventi di fertilizzazione organica.

ART. 101 AVVICENDAMENTO DELLE COLTURE

Al fine di mantenere il livello di sostanza organica del suolo e di salvaguardarne la struttura è prevista una durata massima della monosuccessione pari a cinque anni per i seguenti cereali: frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, orzo, avena, miglio, scagliola, farro, mais e sorgo.

Per monosuccessione di cereali si intende la coltivazione dello stesso cereale sul medesimo appezzamento per 2 o più anni consecutivi.

Non interrompono la monosuccessione le colture intercalari in secondo raccolto. Ai fini della presente norma è considerata monosuccessione dello stesso cereale la successione dei seguenti cereali: frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, orzo, avena, miglio, scagliola, farro, mais e sorgo.

E' ammesso prolungare la monosuccessione oltre il termine del quinquennio, qualora il mantenimento del livello di sostanza organica sia dimostrato mediante analisi del terreno da eseguirsi in conformità alle metodiche ufficiali.

Qualora sulle superfici interessate dalla monosuccessione si registri una diminuzione del livello di sostanza organica, su di esse deve essere effettuato almeno uno dei seguenti interventi di ripristino:

- letamazione;
- apporto di liquame;
- apporto di digestato da impianti di digestione anaerobica per la produzione di biogas;
- apporto di ammendante compostato;
- restituzione del terreno delle stoppie e delle paglie (asporto della sola granella);
- sovescio.

CAPO VIII – MANTENIMENTO E PROTEZIONE DELLA STRUTTURA DEL SUOLO

ART. 102 USO ADEGUATO DELLE MACCHINE

Gli agricoltori devono assicurare un uso adeguato delle macchine nella lavorazione del terreno. E' richiesta l'esecuzione delle lavorazioni del terreno in condizioni di umidità appropriate (stato di tempera) e con modalità d'uso delle macchine tali da evitare il deterioramento della struttura del suolo. Sono consentiti i livellamenti ordinari per la preparazione dei letti di semina.

CAPO IX – MANTENIMENTO DEI TERRENI PER EVITARE IL DETERIORAMENTO DELL'HABITAT

ART. 103 PROTEZIONE DEL PRATO PERMANENTE

Per tutte le superfici a pascolo permanente sono vietate:

- la riduzione della superficie a pascolo permanente a norma dell'art. 4 del regolamento (CE) N. 1122/2009 e successive modifiche e integrazioni;
- la conversione della superficie a pascolo permanente ad altri usi all'interno dei siti di importanza comunitaria, delle zone speciali di conservazione e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione;
- le lavorazioni del terreno fatte salve quelle connesse al rinnovo e/o infittimento del cotico erboso e alla gestione dello sgombrò delle acque.

ART. 104 EVITARE LA PROPAGAZIONE DI VEGETAZIONE INDESIDERATA SUI TERRENI AGRICOLI

Al fine di evitare l'abbandono progressivo delle superfici agricole, prevenire la formazione di potenziali inneschi di incendi, in particolare nelle condizioni di siccità, evitare la diffusione delle infestanti e di tutelare la fauna selvatica, le superfici agricole devono

essere soggette all'attuazione di pratiche agronomiche consistenti in operazioni di sfalcio o altre operazioni equivalenti, e relativi periodi di divieto.

L'attuazione delle pratiche agronomiche ammesse, consistenti in operazione di sfalcio o trinciatura deve essere eseguita almeno una volta all'anno entro il 10 ottobre e nel rispetto dei periodi di divieto indicati dalla legge.

E' fatto comunque obbligo di sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio conformemente a quanto previsto dalla normativa in vigore.

Sono escluse le superfici ordinariamente coltivate e gestite.

Sono consentite operazioni di sfalcio o trinciatura, da eseguirsi in deroga alle epoche prestabilite, al fine di evitare la fioritura delle piante infestanti e quindi la successiva disseminazione.

In particolare sono da intraprendere azioni preventive contro la diffusione della **Ambrosia Artemisiifolia** attraverso:

- monitoraggio presenza e densità delle piante;
- disposizione di uno sfalcio a giugno, più un eventuale secondo a luglio ed un terzo in agosto entro i primi venti giorni del mese.

L'operatore che attua gli sfalci deve porre attenzione nell'effettuarli prima della fioritura, utilizzando precauzioni alla diffusione delle polveri e utilizzando protezioni come occhiali e mascherina, in quanto lo sfalcio può favorire la diffusione di allergeni.

Occorre inoltre prestare attenzione alla possibile diffusione involontaria di semi di ambrosia artemisiifolia con altri semi, con granaglie per uccelli e con il compost.

(Dal 2002 è attiva in Piemonte una rete di monitoraggio dei pollini aerodispersi ARPA di AL www.arpa.piemonte.it. Nel sito internet è possibile trovare informazioni sul bollettino pollinico settimanale, aggiornato ogni settimana in base alle concentrazioni giornaliere espresse in granuli pollinici/m³ d'aria sui punti di campionamento regionali).

E' comunque escluso qualsiasi intervento che comporti la rottura del cotico erboso con esclusione dei terreni ricadenti nelle aree della Rete natura 2000, ai sensi della direttiva 74/409/CEE.

In **allegato fac simile ordinanza** avente ad oggetto: "Disposizioni in materia di **prevenzione dell'allergia da polline di Ambrosia Artemisiifolia**".

ART. 105 MANUTENZIONE DEI VIGNETI IN BUONE CONDIZIONI VEGETATIVE

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat e l'abbandono, i vigneti devono essere mantenuti in buone condizioni vegetative.

Occorre pertanto attuare tecniche colturali rivolte alla pianta allo scopo di mantenere un equilibrato sviluppo vegetativo dell'impianto, nonché evitare la propagazione di erbe infestanti ed il rischio di incendi. In particolare occorre effettuare la potatura almeno entro il 30 maggio di ciascun anno, e con frequenza almeno triennale, l'eliminazione dei rovi e di altra vegetazione pluriennale infestante tale da danneggiare le piante di vite.

Vedi a questo proposito le "**Linee di indirizzo per l'edificabilità e la gestione delle aziende vitivinicole**" del Dipartimento di prevenzione dell'ASL AT (Azienda Sanitaria locale di Asti) **allegate** al presente regolamento.

ART. 106 MANTENIMENTO DEGLI ELEMENTI CARATTERISTICI DEL PAESAGGIO

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat tramite il mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, si prevede il rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 recante il Codice dei beni Culturali e del paesaggio, nonché la non eliminazione di muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati o in gruppo o filari. Ai fini dell'individuazione dell'elemento caratteristico del paesaggio per il suo mantenimento, è stabilita una

lunghezza lineare minima di 25 metri.

Per filare si intende un andamento lineare e/o sinuoso caratterizzato dalla ripetizione di elementi arborei in successione o alternati.

Sono previste deroghe solo nei seguenti casi:

Presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle Autorità competenti.
Formazioni arbustive o arboree realizzate anche con l'intervento pubblico, che non presentino i caratteri della permanenza e della tipicità.

Interventi di ordinaria manutenzione delle formazioni arboreo/arbustive, comprendenti anche il taglio a raso di ceppaie e il taglio dei ricacci delle capitozze.

Eliminazione di soggetti arborei o arbustivi appartenenti a specie invadenti, pollonanti o non autoctone (ad es. ailanto, robinia pseudoacacia, ecc...) o eliminazione di soggetti arbustivi lianosi (ad es. rovo).

ART. 107 DENSITÀ DI BESTIAME MINIME E/O REGIMI ADEGUATI

Per i *pascoli permanenti* (intese come superfici utilizzate soltanto mediante pascolamento) è richiesto il rispetto di un'adeguata densità di bestiame da pascolo per ettaro di superficie pascolata; il carico massimo non può essere superiore a 4 UBA/Ha anno, mentre il carico minimo non può essere inferiore a 0,2 UBA/Ha anno.

Per i *prati – pascoli permanenti* è richiesto il rispetto dei parametri di carico di bestiame sopra indicati o, in alternativa, l'effettuazione di almeno uno sfalcio all'anno.

Per i *prati permanenti* è richiesta l'effettuazione di almeno uno sfalcio all'anno.

CAPO X – PROTEZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE

ART. 108 INTRODUZIONE DI FASCE TAMPONE LUNGO I CORSI D'ACQUA

Alfine di proteggere le acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento derivante dalle attività agricole, si prevede:

- il rispetto di determinate condizioni per l'esecuzione degli interventi di fertilizzazione organica e inorganica sui terreni adiacenti ai corsi d'acqua;
- la costituzione / non eliminazione di una fascia stabilmente inerbita adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi e canali, nel rispetto delle condizioni di seguito specificate

Divieti di fertilizzazioni è vietato applicare *fertilizzanti inorganici* entro 5 metri dai corsi d'acqua. L'utilizzo del *letame* e dei materiali azotati ad esso assimilati, nonché dei *concimi azotati* e degli *ammendanti organici* è soggetto ai divieti spaziali stabiliti dall'art. 22 del DM 7 aprile 2006; l'uso dei liquami è soggetto ai divieti spaziali stabiliti dall'art. 23 del DM 7 aprile 2006. Non costituiscono violazione le deiezioni di animali al pascolo o bradi.

Costituzione / non eliminazione di una fascia inerbita

Occorre prevedere la costituzione / non eliminazione di una fascia perfettamente inerbita spontanea o seminata adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi e canali. Essa è di seguito definita fascia inerbita e può comprendere anche specie arboree o arbustive, qualora presenti.

In caso di assenza della fascia inerbita in corrispondenza dei corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali, l'agricoltore è tenuto alla sua costituzione. I corpi idrici soggetti al vincolo sono quelli individuati ai sensi del D.Lgs. 152/2006, i cui aspetti metodologici di dettaglio sono definiti nel DM131/2008 e nel D.M. 8/11/2010 n. 260.

L'ampiezza della fascia inerbita potrà variare in funzione dello stato ecologico e/o chimico associato ai corpi idrici superficiali monitorati di torrenti, fiumi o canali, e comunque dai 3 ai 5 metri.

L'ampiezza della fascia inerbita viene misurata prendendo come riferimento il ciglio di

sponda; i 5 metri di larghezza previsti devono considerarsi al netto della superficie eventualmente occupata da strade, eccetto i casi di inerbimento, anche parziale delle stesse.

Si intende per:

“*Ciglio di sponda*”: il punto della sponda dell'alveo inciso (o alveo attivo) a quota più elevata;

“*Alveo inciso*”: porzione della regione fluviale associata a un corso d'acqua compresa tra le sponde dello stesso, sede normalmente del deflusso di portate inferiori alle piene esondanti.

“*Sponda*”: alveo di scorrimento non sommerso.

“*Argine*”: rilevati di diverse tipologie costruttive, generalmente in terra, che servono a contenere le acque onde impedire che dilagino nei terreni circostanti più bassi.

Sono esclusi:

- *scoline e fossi collettori* (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell'acqua in eccesso) ed altre strutture idrauliche artificiali, prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente.
- *Adduttori d'acqua per l'irrigazione*: rappresentati dai corpi idrici, le cui acque sono destinate soltanto ai campi coltivati.
- *Pensili*: corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore rispetto al campo coltivato.
- *Corpi idrici provvisti di argini rialzati rispetto al campo coltivato che determinano una barriera tra il campo e l'acqua*.

Sulla superficie occupata dalla fascia inerbita è vietato effettuare lavorazioni, escluse quelle propedeutiche alla capacità filtrante della fascia inerbita esistente. Sono escluse tutte le lavorazioni che eliminano, anche temporaneamente, il cotico erboso, con eccezione per le operazioni di eliminazione di formazioni arbustive o arboree, le quali vanno condotte con il minimo disturbo del cotico; in ogni caso è fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia di opere idrauliche e regime delle acque, nonché della normativa ambientale e forestale.

CAPO XI –TUTELA DELLA FLORA SPONTANEA

ART.109 MANTENIMENTO COTICA ERBOSA E VEGETAZIONE SPONTANEA

La cotica erbosa, nonché lo strato superficiale dei terreni, non possono essere asportati, trasportati e commercializzati.

Sono ammesse operazioni di prelievo solo nei casi direttamente connessi con le pratiche colturali o di urbanizzazione nel rispetto delle norme vigenti.

La disciplina di cui al presente articolo non si applica ai terreni destinati a vivai. La vegetazione spontanea prodottasi nei terreni di ripa soggetti a periodiche sommersioni non può essere danneggiata o distrutta.

Nel caso in cui il suo sviluppo eccessivo, comporti l'alterazione dell'equilibrio della biocenosi, nonché l'alterazione del regolare deflusso delle acque, il Comune o la Provincia promuovono o autorizzano il taglio o lo sfoltimento della vegetazione.

Gli interventi di bonifica agraria che prevedono asportazioni di materiale non destinato alla vendita sono soggetti a presentazione di idoneo titolo abilitativo.

Qualora dall'intervento di bonifica si ottengono materiali inerti destinati alla commercializzazione si rammenta che dovrà essere prodotta domanda e congrua documentazione ai sensi della L.R.69/78 (coltivazione di cave e torbiere) e successive

modifiche e Legge Regionale n. 44 del 28.4.2000 e della Legge regionale 17 novembre 2016 n.23 "Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave".

ART. 110 SPECIE TUTELATE

La commercializzazione delle specie tutelate ai sensi della L.R. 32/82 e ss.mm.ii., è ammessa nei limiti di cui all'art. 33 della medesima Legge.

Sono vietate, la raccolta, il danneggiamento, la detenzione di parti nonché il commercio tanto allo stato fresco che secco, salvo quanto disposto dall'art. 33 della L.R. 32/82 e ss.mm.ii., delle specie vegetali a protezione assoluta di cui all'elenco allegato alla L.R. 32/82 e ss.mm.ii.

Per ogni specie non inclusa nell'elenco di cui al comma precedente è consentita la raccolta giornaliera di 05 (cinque) esemplari per persona, senza estirpazione degli organi sotterranei. Da tale divieto sono escluse le specie commestibili più comunemente consumate.

L'elenco delle specie a protezione assoluta, nonché i limiti di cui al presente articolo, saranno resi noti ed aggiornati a mezzo di manifesti da affiggersi all'albo pretorio e di cartelli posti nelle zone da tutelare.

I divieti ed i limiti di cui al precedente articolo non si applicano nel caso di sfalcio a scopo di fienagione, di pascolo e di ogni altra operazione agro-silvo-pastorale effettuata o fatta effettuare dal proprietario del fondo o dall'avente diritto su di esso.

ART.111 PIANTE OFFICINALI

La raccolta e la detenzione delle piante officinali spontanee di cui al Regio Decreto 26/05/1932 n.772 e ss.mm.ii. non incluse nell'elenco di cui al primo comma dell'art. 15 della Legge Regionale 32/82 e ss.mm.ii., è soggetta alle disposizioni della Legge 06/01/1931 n. 99 e ss.mm.ii., previa autorizzazione del Sindaco e nei quantitativi indicati nel Regio Decreto di cui sopra.

CAPO XII – RACCOLTA DEI PRODOTTI DEL SOTTOBOSCO

ART.112 DEFINIZIONE

Ai fini del presente regolamento sono considerati prodotti del sottobosco:

- a)** i funghi epigei anche non commestibili;
- b)** i muschi;
- c)** le fragole;
- d)** i lamponi.

ART.113 QUANTITA' GIORNALIERE

La raccolta dei prodotti del sottobosco è consentita per una quantità giornaliera ed individuale nei seguenti limiti:

- Funghi epigei spontanei:

a) tre chilogrammi complessivi indipendentemente dalla tipologia di funghi raccolta

b) è vietata la raccolta di esemplari di Amanita cesarea allo stato di ovolo chiuso

- Muschi: Kg. 0.300;

- Fragole: Kg. 0.500;

- Lamponi: Kg. 1.000.

ART.114 MODALITA' RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI

La raccolta dei funghi epigei⁸ spontanei sul territorio comunale è consentita per tutti i cittadini previa autorizzazione avente validità sul territorio regionale, salvo diversa

disposizione degli organismi di gestione delle aree protette.

La raccolta dei chiodini o famigliola buona (*Armillariella Mellea*), dei prataioli (*Agaricus campestris*, *Agaricus macrosporus*), delle specie diverse del genere *Morchella*, delle gambe secche (*Marasmius oreades*), dell'orecchione (*Pleurotus ostreatus*), coprino chiomato (*Coprinus comatus*) e della mazza di tamburo (*Macrolepiota procera*) è consentita su tutto il territorio regionale senza necessità di autorizzazione.

I non residenti dovranno rispettare i divieti loro imposti dal Comune stesso circa i giorni di raccolta funghi.

Il proprietario, l'usufruttuario, l'avente titolo giuridico e il coltivatore del fondo, nonché i loro parenti e affini di primo grado, nelle attività di raccolta di funghi epigei spontanei sul fondo stesso, non sono tenuti al rispetto dei limiti quantitativi e al possesso dell'autorizzazione.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano alle aree delimitate e nei terreni sui quali sia vietato l'accesso ai sensi dell'art. 841 del Codice Civile.

E' possibile autorizzare la costituzione di aree delimitate da apposite tabelle poste in loco a spese del richiedente, ove la raccolta dei funghi è consentita a fini economici in deroga ai quantitativi fissati dai precedenti articoli.

8) funghi epigei =funghi comuni che crescono nei boschi e nei prati

ART.115 DIVIETO DI RACCOLTA FUNGHI EPIGEI

Ai sensi della L.R. n. 24 del 17/12/2007 e ss.mm.ii., la raccolta di funghi epigei è vietata nelle aree, individuate dai relativi organismi di gestione nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, ricadenti all'interno delle aree protette istituite ai sensi della normativa regionale vigente e dei siti costituenti la rete Natura 2000 di cui all'art. 3 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21/05/1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi naturali e della flora e della fauna selvatiche.

ART.116 METODI DI RACCOLTA

La raccolta dei funghi deve avvenire cogliendo, con torsione, esemplari interi e completi di tutte le parti necessarie alla determinazione della specie procedendo in luogo ad una sommaria pulizia degli stessi.

E' vietato usare nella raccolta dei prodotti del sottobosco rastrelli, uncini o altri mezzi che possano danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino e l'apparato radicale. E' altresì vietato danneggiare o distruggere i funghi, anche non commestibili o velenosi, nonché estirpare, tagliare o comunque danneggiare piante di fragole, lamponi, mirtilli e ginepro compromettendo il normale sviluppo.

La raccolta dei prodotti del sottobosco è vietata dal tramonto alla levata del sole.

Ad esclusione delle specie vegetali a protezione assoluta di cui al 1° comma dell'art. 15 della L.R. 32/82 e ss.mm.ii., nessun limite di raccolta è posto al proprietario, all'usufruttuario, al coltivatore del fondo, all'avente titolo su di esso ed ai loro famigliari.

ART.117 DEROGHE ALLA RACCOLTA E VENDITA

L'Ente deputato ai sensi della vigente normativa, qualora non ne derivi grave compromissione per l'equilibrio naturale o ambientale, può autorizzare i cittadini residenti per i quali costituisce fonte di lavoro stagionale o di reddito e che siano:

- coltivatori diretti o imprenditori agricoli, a qualunque titolo
- gestori in proprio dell'uso del bosco, compresi gli utenti dei beni di uso civico e di proprietà collettive
- soci di cooperative agricolo-forestali

alla raccolta di funghi epigei spontanei in quantitativi superiori, fatte salve le norme di cui agli articoli precedenti.

Le autorizzazioni alla raccolta sono di validità relativa alla stagione di raccolta in corso e indicano i quantitativi massimi giornalieri autorizzati.

E' consentita la vendita di specie tutelate, dal presente regolamento, provenienti da colture o allevamenti, nonché giardini ed orti botanici.

Tali prodotti se posti in vendita, devono essere accompagnati da un certificato redatto dal produttore ed indicante le varietà, la provenienza ed il peso netto all'origine.

E' inoltre consentita la vendita delle specie tutelate, dal presente regolamento, raccolte con regolare autorizzazione, nei limiti quantitativi autorizzati ed entro un anno dal rilascio dell'autorizzazione.

ART.118 RACCOLTA DEI TARTUFI

La disciplina della raccolta e del commercio dei tartufi destinati al consumo è regolata dalla legge 17-7-1970, n° 568 e smi.

L'Amministrazione Provinciale vigila con sua apposita commissione o con commissioni comprensoriali affinché il prodotto presentato sul mercato corrisponda alle qualità organolettiche proprie di ciascuna varietà di tartufi ed abbia caratteristiche igienico-sanitarie atte al consumo.

ART. 119 DIVIETI

Con deliberazione della Giunta Regionale, sentito il Comitato Consultivo di cui all'art. 34, la raccolta dei prodotti del sottobosco può essere impedita a chiunque, per periodi determinati, in relazione a grave pregiudizio dell'equilibrio naturale.

CAPO XIII- TUTELA DI ALCUNE SPECIE DI FAUNA INFERIORE

ART.120 FORMICHE DEL GRUPPO FORMICA RUFA

E' vietato alterare, disperdere, distruggere nidi di formiche del gruppo Formica rufa, o asportare le uova, larve, bozzoli, adulti.

E' altresì vietato commerciare, vendere, cedere o detenere per la vendita, salvo le attività de Carabinieri per la Tutela Forestale per scopo di lotta biologica, nidi di esemplari di Formica rufa, nonché uova, larve, bozzoli ed adulti di tale specie. Le specie protette del gruppo Formica rufa sono: Formica lugubris, Formica aquilonia, Formica polyctena.

ART.121 ANFIBI

E' vietata nel territorio comunale la raccolta o la distruzione di uova e la cattura o l'uccisione di tutte le specie di anfibi, nonché la cattura il trasporto ed il commercio di rospi.

ART.122 LUMACHE

Dal 1° settembre al 31 ottobre di ogni anno è consentita la raccolta di tutte le specie di molluschi del genere Helix (lumaca con guscio), per quantitativi non superiori a 24 capi giornalieri per persona.

In deroga al comma precedente il Sindaco può autorizzare i residenti che ne facciano domanda e che intendano svolgere l'attività ai fini di allevamento, alla raccolta di un quantitativo superiore, con anticipo della raccolta al 1° luglio.

Le domande di autorizzazione per la deroga di cui sopra, devono indicare le caratteristiche tecniche dell'allevamento.

La raccolta è vietata dal tramonto alla levata del sole.

ART.123 GAMBERI DI ACQUA DOLCE

E' vietata la cattura, il trasporto, il commercio e la detenzione per la vendita di gamberi di

acqua dolce (*Astacus astacus* e *Austropotamobius pallipes*).

Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano nei confronti di coloro che curano l'allevamento delle suddette specie animali.

Le disposizioni di cui al 1° comma del presente articolo non si applicano ai bacini abilitati alla pesca o alla vendita ove venga effettuato il regolare ripopolamento con soggetti provenienti da allevamento.

ART.124 INSETTI PRONUBI

Al fine di salvaguardare gli insetti pronubi⁹ (api, bombi, ecc.) ai sensi della L.R. 20/1998, art. 17, sono vietati i trattamenti con prodotti fitosanitari (insetticidi, erbicidi e fungicidi) tossici per gli insetti nel periodo di fioritura, fatte salve eventuali disposizioni legislative per la lotta obbligatoria contro i parassiti.

I trattamenti sono vietati anche se sono presenti secrezioni nettarifere extraflorali; in presenza di eventuali fioriture spontanee nella vegetazione sottostante le viti, occorre eliminare la vegetazione stessa mediante sfalcio e appassimento, o asportazione.

Il trattamento deve inoltre essere effettuato in assenza di vento per evitare fenomeni di deriva.

9)pronubi= insetti che trasportano il polline da un fiore all'altro permettendo l'impollinazione e la conseguente formazione del frutto.

Devono essere evitati i trattamenti in presenza di melata nei mesi di luglio e agosto.

L'inosservanza di tali norme può essere causa di gravi danni all'apicoltura e all'ambiente.

Gli apiari devono essere collocati al di fuori dei centri abitati in maniera tale da non provocare disturbo alle persone e ad altri animali, inoltre per gli stessi motivi si devono comunque rispettare le norme previste dalla legge che regola la materia.

Gli apiari debbono essere collocati a non meno di 30 metri dalle strade di qualsiasi genere e non meno di 15 metri dai confini pubblici e privati.

Per la collocazione di apiari su aree private dovrà essere data formale comunicazione al Sindaco da parte dell'apicoltore, comunicazione corredata da certificato sanitario. La domanda di cui al comma precedente, dovrà essere inoltrata per gli apiari nomadi ogni qualvolta entreranno nel territorio comunale. Per gli apiari esistenti sul territorio comunale, alla data dell'approvazione del presente regolamento, il termine ultimo per regolarizzare detti apiari è stabilito in anni uno.

L'installazione di apiari sul terreno di proprietà pubblica è subordinato a rilascio di specifica autorizzazione del Sindaco. La relativa domanda da parte dell'apicoltore dovrà contenere l'autorizzazione da parte dell'Ente proprietario e la certificazione sanitaria.

Il proprietario di alveari di qualsiasi sistema e tipo, appena costati o sospetti l'esistenza di una delle malattie contagiose della cova o dell'insetto adulto, deve farne denuncia al Sindaco e all'ASL. Gli attrezzi degli apiari infetti devono essere sottoposti alla disinfestazione.

CAPITOLO X

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEL PATRIMONIO FORESTALE

CAPO I – DEI DANNI ARRECATI ALLE PIANTE DAGLI ANIMALI DOMESTICI E DALL'UOMO.

ART.125 DANNI ALLE PIANTE

E' proibito lasciare che gli animali danneggino le piante appartenenti al Comune ed ai privati nonché le colture.

ART.126 FAUNA SELVATICA

Per l'attività di controllo delle specie di fauna selvatica necessaria al fine di garantire la sicurezza e l'incolumità delle persone si seguono le normative vigenti in materia.

ART.127 CONTROLLI

Con richiamo alla legge forestale di cui al R.D. 30/12/1923 n. 3267 e ss.mm.ii. e relativo regolamento R.D. 16/05/1926 n. 1126 e ss.mm.ii. ed alle prescrizioni di massima e di Polizia Forestale attualmente vigenti in provincia di Alessandria, nonché all'art. 635 del Codice Penale, gli agenti incaricati dell'esecuzione del presente regolamento, denunceranno coloro che danneggiano le piante altrui o del Comune come ad esempio defogliarle, sventtarle, scortecciarle, diramarle, ecc.

CAPO II – DELLA LOTTA CONTRO I PARASSITI ANIMALI E VEGETALI DELLE PIANTE

ART. 128 OBBLIGHI DI DENUNCIA INSETTI NOCIVI E/O MALATTIE

E' fatto obbligo ai proprietari e/o conduttori di boschi e di fondi, denunciare all'Autorità comunale la comparsa di insetti nocivi, crittogame¹⁰ o comunque malattie e deperimenti vegetativi che appaiono pericolosi e diffusibili.

Il Comune adottando le linee guida emesse dalla Regione Piemonte, opererà al fine di svolgere un'attività di prevenzione della diffusione di organismi nocivi delle piante, nonché di cooperazione con la Regione Piemonte nella lotta agli organismi nocivi per i quali sono previste misure di lotta obbligatoria.

Il Comune è supportato dalla Regione Piemonte che con strumenti regolamentari garantisce l'omogenea applicazione sul territorio piemontese, delle misure di lotta obbligatoria assicurando la collaborazione fra gli enti pubblici in tema di salute delle colture agrarie e forestali.

ART.129 PREVENZIONE DELLA DIFFUSIONE DI ORGANISMI NOCIVI DELLE PIANTE

E' vietato mantenere i terreni in stato di gerbido tali da costituire focolai di diffusione di organismi nocivi pericolosi per le persone, le colture agrarie e forestali.

I proprietari e/o conduttori hanno l'obbligo di mantenere i terreni in condizioni tali da non costituire pericolo; salva l'effettuazione di interventi particolari previsti da misure di lotta obbligatoria, sono considerati idonei ai fini della prevenzione della diffusione di organismi nocivi delle piante lo sfalcio della vegetazione spontanea (compresa l'estirpazione dei ricacci di specie diverse da quelle forestali come descritte nel Regolamento regionale n. 8/R del 20 settembre 2011) e/o l'aratura.

In caso di inadempienza l'Amministrazione comunale esegue le necessarie operazioni ponendo a carico del proprietario e/o conduttore del fondo le spese, ovvero mediante recupero delle somme anticipate per l'esecuzione dei lavori.

Nel caso in cui il proprietario e/o conduttore del fondo a gerbido risulti sconosciuto, nelle more dell'intervento comunale, l'Amministrazione può incaricare il confinante del fondo in abbandono, verificata la sua disponibilità, senza diritto ad alcun rimborso, alla pulizia del gerbido nel limite di metri 15 oltre il confine; la pulizia deve essere eseguita utilizzando le stesse tecniche agronomiche descritte al comma precedente.

In tal caso il confinante deve agire con la dovuta cautela restando Egli responsabile degli eventuali danni arrecati alle persone, agli animali ed alle cose presenti sull'altrui fondo.

E' fatto divieto di tenere terreni incolti, ivi inclusi cortili o altre aree di pertinenza abbandonate.

Non si considera terreno incolto il fondo trinciato o sfalcato almeno due volte all'anno.

ART. 130 LOTTA CONTRO GLI ORGANISMI NOCIVI DELLE PIANTE

In presenza di misure di lotta obbligatoria adottate in attuazione del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 214 il proprietario del fondo e il conduttore, in solido tra loro, debbono eseguire tutte le pratiche agronomiche ed i trattamenti fitosanitari secondo le prescrizioni contenute nei provvedimenti emanati dai competenti organi Regionali e Statali.

Chiunque abbia notizia dell'inadempienza circa gli obblighi di lotta obbligatoria ne dà comunicazione al Comune: questo provvederà a segnalare all'inadempiente l'obbligo di procedere.

Nel protrarsi dell'inadempienza oltre i termini fissati dal Comune, questo provvederà a segnalare i fatti al Settore Fitosaniario regionale per l'adozione degli adempimenti di competenza. Il Comune pone a carico dell'inadempiente, in solido col proprietario del fondo, le spese sostenute dall'Amministrazione per gli atti e le attività da esso eseguite, fissandone annualmente l'importo.

10)crittogame= vegetali privi di organi riproduttori visibili ad es felci, muschi, licheni

Nel caso in cui il proprietario e/o il conduttore del fondo oggetto dei mancati interventi di lotta obbligatoria risultino sconosciuti ovvero, sebbene noti, permangano inadempienti, nelle more dell'intervento pubblico, il Comune può incaricare il confinante del fondo interessato, verificata la sua disponibilità, senza diritto al rimborso, all'esecuzione, nel limite di metri 15 oltre il confine, di tutte le pratiche agronomiche (esclusa l'estirpazione di colture permanenti) ed ai trattamenti fitosanitari secondo le prescrizioni contenute nei provvedimenti dei competenti organi Regionali e Statali. In ogni caso il confinante deve agire con la dovuta cautela restando Egli responsabile degli eventuali danni arrecati alle persone, agli animali e alle cose presenti sull'altrui fondo.

Nella lotta contro gli organismi nocivi delle piante si applicano inoltre le disposizioni di cui all'articolo precedente previste per la prevenzione della diffusione degli organismi nocivi delle piante.

ART.131 ORGANI PREPOSTI ALLA VIGILANZA

Alla vigilanza sull'applicazione delle misure comunali in tema di prevenzione della diffusione e di lotta contro gli organismi nocivi delle piante sono preposti gli ufficiali e gli agenti della Polizia locale, nonché gli altri organi cui compete la vigilanza in materia agro-ambientale, nonché gli agenti e ufficiali della polizia giudiziaria.

Salva l'applicazione di norme penali, agli stessi soggetti compete la contestazione delle pertinenti sanzioni di legge e, significativamente, quelle previste dall'articolo 18 *ter* della Legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 e ss.mm.ii.

ART.132 PROCEDURE AMMINISTRATIVE

Gli obblighi che gravano sui proprietari e/o conduttori, in tema di prevenzione della diffusione degli organismi nocivi delle piante, sono notificati ai proprietari e/o conduttori dei fondi inadempienti con apposito provvedimento del Comune: in tale atto sono evidenziate le azioni da eseguire ed i tempi entro cui queste vanno poste in essere con le consequenziali misure da adottare in caso di mancato adempimento.

Decorso inutilmente il periodo entro cui provvedere, il Sindaco dispone l'intervento diretto dell'Amministrazione comunale volto ad eseguire le operazioni necessarie; i costi sostenuti sono posti a carico dell'inadempiente mediante emissione di apposita cartella di pagamento.

In presenza di misure di lotta obbligatoria adottate in attuazione del D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 214, gli obblighi sono notificati agli inadempienti con apposito provvedimento del Comune nel quale sono evidenziate le azioni da eseguire ed i tempi

entro cui dare seguito alle stesse.

Decorso inutilmente il predetto periodo, il Comune invierà segnalazione al Settore Fitosanitario regionale per l'adozione delle misure di competenza: tale invio deve essere corredato da copia degli atti comunali redatti.

ART.133 DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE SPECIFICHE IN TEMA DI PREVENZIONE E LOTTA ALLA FLAVESCENZA DORATA DELLA VITE

I proprietari dei terreni sui cui insistono vigneti incolti hanno l'obbligo di provvedere alla loro estirpazione: i proprietari di fondi sui quali siano presenti viti sparse o ricacci spontanei di vite mantenuti allo stato incolto devono provvedere alla eliminazione delle piante di vite, comprese le radici, salvaguardando le specie arboree presenti.

In considerazione della situazione di emergenza, della acclarata pericolosità costituita dalla presenza di viti incolte, anche a notevole distanza, quali fattori di recrudescenza della Flavescenza Dorata, il Sindaco, acquisito il parere tecnico del Settore Fitosanitario regionale, con propria Ordinanza contingibile e urgente notificata al proprietario e/o conduttore del fondo interessato, fissa il termine entro cui si debba eseguire l'estirpazione prevedendo l'immediato intervento dell'Amministrazione comunale stessa nel caso di inattività del proprietario e/o conduttore.

E' in ogni caso fatta salva la potestà di rivalsa nei confronti del proprietario e/o conduttore del fondo ai fini del recupero di ogni spesa sostenuta dall'Amministrazione comunale, nonché l'applicazione delle disposizioni penali e sanzionatorie vigenti.

Restano impregiudicate le prerogative del Settore Fitosanitario di cui all'art. 18 *ter* della L.R. 63/78.

ART.134 DISPOSIZIONI VARIE

Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai punti precedenti l'Amministrazione comunale si avvale della collaborazione tecnico - scientifica del Settore Fitosanitario regionale.

Ogni intervento previsto nelle disposizioni in tema di prevenzione della diffusione degli organismi nocivi delle piante e di lotta contro gli organismi nocivi delle piante deve essere eseguito nel rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento regionale n. 8/R del 20 settembre 2011 (Regolamento forestale).

ART. 135 OBBLIGHI PER EFFETTUARE DISINFESTAZIONI

E' fatto obbligo a chi effettua disinfestazione a scopo di protezione agricola, qualora le sostanze venefiche impiegate possano recare danno all'uomo o agli animali domestici, di darne preventivo avviso all'Autorità comunale e di sistemare e mantenere lungo i confini del fondo per tutto il presumibile periodo di efficacia di esse, tabelle recanti ben visibili la scritta "ATTENZIONE COLTURA TRATTATA CON ANTIPARASSITARI NOCIVI".

Nel caso di accertate e riconosciute presenze di:

- "Diabrotica del mais" è obbligatorio attenersi al D.M. 21/08/2001 e ss.mm.ii. ed al D.M. 08/04/2009 e ss.mm.ii.
- "Ambrosia Artemisiifolia" è obbligatorio attenersi a quanto stabilito dalla Regione Piemonte con circolare prot. 10851/DB2001 del 13/04/2011 e ss.mm.ii e a quanto stabilito all'art. 104 del presente Regolamento.

Prima di avviare la lotta chimica con l'uso di prodotti diserbanti per la riduzione della diffusione di questa pianta, si dovranno considerare i seguenti aspetti:

- la reale presenza e densità delle piante attraverso l'identificazione rispetto altre composite meno pericolose dal punto di vista allergenico;
- la possibilità di contrastarne la diffusione con l'effettuazione degli sfalci;
- l'utilizzo dei prodotti fitosanitari favorisce l'insorgenza di piante resistenti ai diserbanti;
- i prodotti diserbanti non danneggiano solo la specie bersaglio e possono comportare

pericolo per l'ambiente e per l'uomo, pertanto nel caso del loro utilizzo dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni del presente Regolamento, inottemperanza al PAN. Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari: Decreto Ministeriale 22/01/2014.

In ogni caso le lotte obbligatorie contro le avversità, sono istituite dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali con appositi decreti.

Esse si attuano con attività di intensa sorveglianza del territorio al fine di individuare tempestivamente la comparsa dell'organismo nocivo e imposizione di interventi specifici al fine di tentarne l'eradicazione o ottenerne il contenimento.

Chiunque è tenuto ad attenersi scrupolosamente a quanto stabilito dai Decreti di lotta obbligatoria.

ART.136 DIVIETO DANNEGGIAMENTO FLORA SPONTANEA

Nei terreni non soggetti a coltura agraria è vietato strappare e scavare radici, rizomi, bulbi e tuberi di piante appartenenti alla flora spontanea.

E' tuttavia consentita la raccolta delle rosette fogliari, getti e innovazioni delle cosiddette "erbe mangerecce" o "da insalata" anche se operate in zone dichiarate protette.

ART.137 ALBERI DI NATALE

Art. 44 del Regolamento regionale recante: "Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste). Abrogazione dei regolamenti regionali 15 febbraio 2010, n. 4/R, 4 novembre 2010, n. 17/R, 3 agosto 2011, n.5/R (B.U. 22 settembre 2011, n.38)

La produzione di alberi di Natale è considerata attività vivaistica a scopo ornamentale.

E' vietato l'utilizzo di alberi di Natale per imboschimento, rimboschimento o rinfoltimento.

E' fatto obbligo a chiunque trasporti o commerci "Alberi di Natale" anche se isolati, di munirsi dello speciale permesso e contrassegno da allegare agli stessi.

Anche le piante, i rami ed i cimali ottenuti da interventi selvicolturali e destinati al commercio come alberi di Natale devono essere accompagnati da uno specifico contrassegno rilasciato dalla Regione su richiesta degli interessati.

Le eventuali infrazioni a quanto sopra disposto, saranno punite ai sensi delle Leggi vigenti e comportano il sequestro della merce.

CAPITOLO XI

INTERVENTI DI LOTTA ALLE ZANZARE - MOSCHE - PROCESSIONARIA

CAPO I- INTERVENTI DI LOTTA ALLE ZANZARE

ART.138 IL PROGETTO DI LOTTA IN PIEMONTE

La Regione Piemonte, al fine di contribuire alla tutela della salute dei cittadini, e al sostanziale miglioramento della qualità della vita in molte zone del territorio regionale, soggette a gravi e pericolose infestazioni di Culicidi e al fine di garantire l'obiettivo dello sviluppo e della valorizzazione del settore turistico, attua interventi finanziari a sostegno di iniziative volte alla lotta contro tali insetti entomofagi.

Nel 1995, la Regione Piemonte ha promulgato una Legge Regionale la n. 75 del 1995, con l'intento di contrastare la diffusione dei culicidi sul territorio regionale; l'impianto della legge prevede un contributo economico agli enti che applicano un progetto di lotta di tipo integrato. L'ISPLA SPA, ente strumentale della regione, dal 2007 è soggetto coordinatore dei progetti di lotta ai sensi della L.R. 75/1995.

Il primo anno di adesione si è svolta una attività svolta a conoscere la situazione di

infestazione del territorio, sia come specie presenti che come diffusione e alla predisposizione di cartografia dedicata.

Negli anni successivi sono state attivate e vengono attualmente svolte forme di lotta attraverso trattamenti antilarvali, adulticidi e opere di prevenzione. Come prevede la L.R. 75/95, i trattamenti sono preferibilmente larvicidi biologici: pertanto vengono eseguiti con prodotti a base di *Bacillus Thuringiensis* var. *israelensis* (Bti), un batterio in grado di produrre, in condizioni particolari, una tossina letale per le larve di zanzara, ma assolutamente innocua per gli altri organismi, comprese le piante e l'uomo.

Per focolai larvali particolarmente inquinati come caditoie, tombini, scarichi fognari, ecc., dove l'alto carico di sostanza organica renderebbe vana l'azione di prodotti biologici, si usano larvicidi chimici a bassa tossicità (diflubenzuron).

L'attività di lotta è affiancata dal monitoraggio del territorio. Il posizionamento di ovitrappole, permette di controllare le dinamiche delle popolazioni alla luce degli interventi larvicidi e adulticidi.

ART.139 LOTTA BIOLOGICA ALLE ZANZARE

Ogni animale, anche quello più fastidioso, ha un ruolo fondamentale nell'equilibrio della natura. Quando si parla di catena alimentare, le zanzare sono la preda perfetta per diversi animali: anfibi, pesci, uccelli insettivori, libellule, pipistrelli, lucertole, gechi, formiche, ragni ecc.

Tuttavia le zanzare riescono a prosperare benissimo non solo in campagna, ma nelle zone domestiche proprio per l'assenza di predatori naturali.

I migliori predatori naturali delle zanzare sono:

- gambusia e tinca (pesci).

Delle 40 specie di gambusia, le più fameliche nella lotta biologica alle zanzare sono la gambusia affinis e gambusia holbrooki che si nutrono di uova e larve di zanzare. Non è tuttavia saggio introdurre la gambusia in laghetti artificiali con anfibi e altri insetti utili. La gambusia, in realtà, si nutre anche di larve e uova di insetti utili o addirittura di anfibi.

La tinca è stata adottata anche in Italia per la lotta biologica alla zanzara, basterà pensare che un individuo adulto può mangiare, ogni giorno, 1500 larve di zanzara.

Altro pesce "zanzara killer" è il *Fundulus diaphanus*, negli USA è ampiamente usato nella lotta biologica alle zanzare, ma nelle acque nostrane è meglio usare la tinca (Tinca tinca).

- libellule e damigelle

Altro rimedio ecocompatibile al 100% per ridurre la proliferazione delle zanzare consiste nell'adottare libellule e damigelle. Le damigelle sono meno note, possiamo descriverle come le cugine delle libellule (si somigliano e appartengono al medesimo ordine Odonata), il loro nome scientifico è zipopeta e come le libellule presentano corpo allungato e sottile, occhi grandi e ali che durante la fase di riposo sono adagiate sul dorso.

- pipistrelli

I pipistrelli nella lotta biologica alle zanzare possono svolgere un ruolo cruciale. I pipistrelli si alimentano di soli insetti, quindi sono una manna dal cielo per gli agricoltori e chi coltiva l'orto. Evitate l'impiego di qualsiasi pesticida e per adottarne un colonia predisponete dei piccoli alloggi in legno.

- *Entomophthora culicis*

Uno studio del 1981 ha rilevato che i funghi *Entomophthora culicis* sono tossici per diverse specie di zanzare. Le spore di questi funghi funzionano come un antiparassitario naturale: indeboliscono le funzioni vitali della zanzara e ne compromettono la capacità di volare.

- Zanzare elefante – Toxorhynchites

Sono gli esemplari di zanzara più grandi al mondo. Per fortuna non si nutrono di sangue, ma di nettare vegetale! La zanzara elefante, nella fase larvale, è un predatore temibile perché si nutre delle larve degli altri insetti, zanzare comprese.

Trappole anti/zanzara

E' possibile fare affidamento alle trappole e ad altri strumenti innocui per l'ambiente che riescono a eliminare le zanzare.

Esistono dispositivi che intrappolano le zanzare e le inducono alla deposizione delle uova e alla schiusa delle larve queste saranno intrappolate. Dopo pochi giorni di attività, il dispositivo ospiterà tutte le forme del ciclo di vita della zanzara (uova, larve, pupe e adulti) creando consapevolezza come pochi litri d'acqua possano dare origine a un così gran numero di zanzare. Sono molto efficaci per eliminare le zanzare nel giardino.

ART.140 LA ZANZARA TIGRE

La zanzara tigre (*aedes albopictus*) è un insetto di origine asiatica, dotato di notevole plasticità dell'adattarsi ad utilizzare qualunque piccola raccolta d'acqua dolce per l'ovideposizione e per il successivo sviluppo larvale e per la resistenza delle uova stesse per lungo tempo, al disseccamento.

L'importazione degli areali o da zone di colonizzazione secondaria, è avvenuta attraverso il commercio di copertoni usati (le zanzare depongono le uova appena sopra al pelo dell'acqua ristagnante nelle gomme) e delle piante ornamentali che vengono trasportate in acqua, specialmente gli alberi di *Dracena* e gli arbusti (compreso il "lucky bamboo").

Nel nostro paese dagli inizi degli anni novanta, la specie ha trovato condizioni climatiche, trofiche e ambientali ottimali per riprodursi e proliferare e in questi ultimi anni, ha progressivamente colonizzato aree sempre più estese lungo tutta la penisola, sovrapponendo la sua azione a quella delle altre specie endemiche.

I suoi siti di sviluppo larvale non sono rappresentati tanto da bacini allagati, stagni e corsi d'acqua a lento deflusso, come avviene per molte altre specie culicidiche, quanto piuttosto dai cosiddetti microfocolai urbani, come caditoie stradali, sottovasi e qualsiasi altra raccolta di acqua di ridotte e ridottissime dimensioni.

Sfasciacarrozze, depositi di copertoni usati, discariche, cimiteri, orti urbani sono tra i più comuni esempi di luoghi ricchissimi di focolai di sviluppo larvale: un qualsiasi contenitore abbandonato all'aperto e destinato a riempirsi dopo ogni pioggia rappresenta un sito idoneo all'ovideposizione.

La zanzara tigre è un insetto dell'ordine dei Ditteri, famiglia dei Culicidi. Rispetto alle zanzare comuni, è leggermente più piccola, con una lunghezza compresa tra i 4 e i 10 mm.; la sua livrea è diversa dalle zanzare autoctone italiane, è infatti nera con macchie bianche madreperlacee sul torace, l'addome e le zampe.

Come per le altre zanzare, solo la femmina, dopo la fecondazione, necessita del pasto di sangue per far maturare le uova. Depone tra le 40 e le 80 uova in corrispondenza di piccole raccolte d'acqua.

Le larve, attraverso i 4 stadi di crescita separati da mute, raggiungono lo stadio di pupa (che non si nutre), da quello stadio, la zanzara adulta sfarfalla dopo circa 48 ore, alle nostre latitudini l'intero ciclo di sviluppo può durare da meno di 19 giorni a più settimane a seconda delle temperature.

Circa 48 ore dopo lo farfallamento maschi e femmine sono in grado di accoppiarsi, subito dopo, la femmina può effettuare il suo primo pasto di sangue.

Ogni esemplare può vivere in condizioni ottimali di temperatura ed umidità, per 4 e 6 settimane pungendo e deponendo numerose volte.

Il maschio, esaurita la propria funzione riproduttiva, sopravvivrà solo pochi giorni.

La zanzara tigre punge soprattutto all'aperto, ma quando l'infestazione è molto diffusa non è raro rinvenire adulti anche all'interno delle abitazioni. Predilige i mammiferi, mostrando un elevato grado di antropofilia, ma può nutrirsi su uccelli ed altri animali se i primi non sono disponibili. Usualmente vola a pochi centimetri dal suolo pungendo quindi gli adulti alle gambe e i bambini su tutto il corpo.

L'attività di puntura è prevalentemente diurna e, in generale, si concentra nelle ore più fresche della mattinata e nelle ore più tarde del pomeriggio.

I luoghi di riposo degli adulti sono tra la vegetazione (siepi, erba alta cespugli), dove le femmine restano in attesa di potenziali vittime o delle ore più favorevoli per spostarsi.

La chiave della diffusione di *Aedes albopictus*, oltre alla capacità di quiescenza durante i periodi asciutti e la capacità di diapausa invernale delle uova, è dovuta al fatto che sono sufficienti piccole raccolte d'acqua per la deposizione.

La zanzara tigre non si sposta in genere più di poche centinaia di metri dal focolaio larvale ma, in favore di vento, è in grado di effettuare più ampi spostamenti.

Non bisogna sottovalutare, inoltre, i fenomeni di trasporto passivo, ad esempio entrando accidentalmente nelle automobili, camion, treni, navi e aerei, può spostarsi con rapidità a distanze considerevoli, molto lontane da quella origine.

Quando si insedia in un territorio, si diffonde gradualmente, si sposta di qualche centinaio di metri alla volta, in modo eterogeneo, impiegando anche anni per colonizzare completamente un'area urbana. Inizialmente si osserva una presenza casuale dei focolai. Dopo qualche anno la colonizzazione è a macchia di leopardo e successivamente la zanzara si diffonde sull'intero centro urbano con densità diverse a seconda delle condizioni ambientali. Il fastidio provocato dalla zanzara è proporzionale alla loro densità, quando la popolazione ne avverte la presenza, la colonia è già saldamente radicata nel territorio.

Alle nostre latitudini il periodo favorevole allo sviluppo della specie va da aprile ad ottobre. La massima densità numerica della popolazione adulta si osserva generalmente tra metà agosto e metà settembre.

ART.141 RISCHI SANITARI LEGATI ALLA ZANZARA TIGRE

L'*Aedes albopictus*, come altri insetti ematofagi, rientra tra le specie pericolose per la salute umana, essendo vettore di alcuni arbovirus, responsabili di patologie, tra cui la Chikungunya, la Dengue, la Febbre Gialla e alcune encefaliti di interesse sia medico che veterinario.

Questi agenti patogeni, da noi possono essere importati da viaggiatori provenienti da aree con endemismi per queste patologie. L'infezione si trasmette solo tramite punture da parte di zanzare infette a causa del pasto di sangue effettuato su un soggetto portatore del virus.

E' quello che è accaduto nell'agosto del 2007 in Emilia Romagna, quando sono stati notificati i primi casi europei di trasmissione del virus Chikungunya, proprio da parte della zanzara tigre.

L'epidemia conseguente è stata controllata attraverso un efficace protocollo sanitario che ha previsto un'intesa e capillare attività di lotta al vettore.

L'introduzione di malattie in territori dove erano assenti ha sempre accompagnato la storia dell'uomo; attualmente questa possibilità è grandemente aumentata per la crescita esponenziale della quantità di persone e di merci che si spostano su mezzi di trasporto sempre più veloci attraverso i cinque continenti, per profondi e spesso drammatici cambiamenti, sociali, economici e ambientali.

Al fine di monitorare e prevenire la diffusione di queste patologie da vettori, è

recentemente nato un centro di coordinamento regionale, costituito dal SeREMI, in qualità di riferimento regionale per la sorveglianza, la prevenzione e il controllo delle malattie infettive, e da IPLA, soggetto attrattore regionale per i piani di lotta alle zanzare.

Come difendersi dalle zanzare e dalle zanzare tigre

Il contenimento dell'infestazione di zanzare ed in particolarmente di zanzare tigre, non può prescindere dalla partecipazione attiva dei cittadini, la quale si esplica attraverso il riconoscimento e l'eliminazione dei cosiddetti "focolai domestici". In alcuni comuni sono state emanate specifiche ordinanze sindacali, ma diventa in ogni caso strategica l'attività di informazione /formazione della popolazione, che deve essere attuata ad esempio con attività porta a porta, distribuzione di volantini, affissione di manifesti, interventi nelle scuole e momenti di incontro alle manifestazioni fieristiche o in giorni di mercato.

E' attivo anche un numero verde regionale (**nr. 800.171.198 dal lunedì al venerdì**) per la raccolta delle segnalazioni e per fornire informazioni e chiarimenti ai cittadini.

Concretamente, ecco i comportamenti che i cittadini dovrebbero attuare:

- Curare la manutenzione di giardini, terrazzi, orti, onde evitare l'involontaria formazione di raccolte d'acqua, potenziale habitat per lo sviluppo larvale, in particolare nelle zone più coperte da vegetazione.
- Contenitori di uso comune, come sottovasi, abbeveratoi per animali domestici, annaffiatori, ecc. vanno svuotati completamente e puliti accuratamente per eliminare le eventuali uova con una frequenza almeno settimanale.
- Anche al chiuso, controllare che non si formino focolai di sviluppo in colture idroponiche, vasi di radicazione, ecc. anche di questi contenitori vanno svuotati completamente e puliti almeno una volta la settimana.
- Contenitori d'acqua inamovibili, quali ad es. vasche in cemento, bidoni e fusti per irrigazione degli orti, vanno coperti ermeticamente con strutture rigide che impediscano alle zanzare adulte di entrare nel contenitore e deporre le uova: teli di plastica o reti zanzariere ben tesi e legati.
- Nelle piccole fontane ornamentali da giardino vanno introdotti pesci (es. pesci rossi).
- Curare la manutenzione di grondaie, vasche e piscine in disuso per evitare il formarsi di ristagni.
- Le cisterne sotterranee, le caditoie, i pozzetti d'ispezione delle gronde e i tombini in cui può ristagnare l'acqua vanno trattati ogni due settimane con prodotti larvicidi a base di Bti, Diflubenzuron o Piriproxifen, acquistabili presso le rivendite di prodotti per il giardinaggio, i consorzi agrari, le ferramenta e alcuni supermercati.
- Non abbandonare alcun tipo di rifiuto all'esterno.
- Non lasciare copertoni, giochi, secchi, vasi vuoti, bacinelle, vaschette e recipienti vari all'aperto.
- Segnalare all'amministrazione la presenza di potenziali focolai (copertoni, rifiuti ecc.).
- Attuare ove possibile ogni forma di lotta biologica.

In caso di sosta in aree con presenza di adulti, l'uso di repellenti normalmente in commercio può essere di qualche aiuto. In questi casi si consiglia anche di utilizzare pantaloni lunghi e chiari. Rimedi fantasiosi, come emettitori di ultrasuoni o di luci particolari non hanno alcuna efficacia. L'adozione di pipistrelli, per quanto meritevole da un punto di vista ambientalistico, ha scarso o nullo impatto sulle zanzare tigre che è attiva prevalentemente nelle ore diurne.

In allegato si riporta fac – simile di ordinanza avente ad oggetto "Misure contro la zanzara tigre".

CAPO II- INTERVENTI DI LOTTA ALLE MOSCHE

ART. 142 PREVENZIONE DELLO SVILUPPO DELLE MOSCHE

Le mosche si sviluppano molto velocemente e quindi possono raggiungere in breve tempo popolazioni veramente elevate.

Basti pensare che dall'uovo alla maturità sessuale ci vogliono solo 12-15 giorni (a 25 °C).

Tra i metodi di contenimento ancor oggi la lotta chimica è di gran lunga il più usato, ma la sua efficacia è spesso ridotta a causa dell'insorgenza di fenomeni di resistenza ai principi attivi (p.a.) impiegati.

Occorre prevenire lo sviluppo delle mosche:

- Perché popolazioni non troppo numerose sono più facili da contenere
- Per evitare di intervenire con provvedimenti urgenti quando il problema è già esploso
- Per ridurre l'inquinamento ambientale e le intossicazioni dovuti ai prodotti utilizzati per la disinfestazione.

La convivenza uomo – mosche è indubbiamente difficile e mal tollerata. In effetti le mosche, rappresentate in primis da *Musca domestica*, sono uno degli organismi più diffusi nel nostro pianeta e rappresentano un classico esempio di "animale sinatrofo", per il fatto che si avvantaggiano degli spazi di vita e di lavoro dell'uomo con cui vengono a stretto contatto. La loro presenza induce sicuramente un senso di fastidio, ma la loro capacità di essere vettori di diversi agenti patogeni le rende pericolose anche dal punto di vista sanitario, sia per l'uomo, sia per gli animali.

Le specie di mosche presenti negli allevamenti sono diverse:

- 1 – *Musca domestica*, o mosca domestica, che rappresenta circa il 60% delle presenze;
- 2 – *Stomoxis calcitrans*, o mosca cavallina, che rappresenta circa il 30% delle presenze;
- 3 – *Musca autumnalis*, o Face-fly, che rappresenta circa il 10% delle presenze.

La mosca domestica pur essendo la più presente in realtà è la meno fastidiosa, di gran lunga superata dalla mosca cavallina che è in grado di pungere gli animali e l'uomo per nutrirsi di sangue. La face-fly è così chiamata dagli anglosassoni perché si localizza a livello della congiuntiva, fungendo da vettore di microrganismi responsabili di pericolosi fenomeni di congiuntivite.

Negli allevamenti zootecnici le infestazioni muscidiche causano stress agli animali con danni diretti sulla produzione, costituiscono elemento di disturbo per gli operatori e favoriscono l'insorgere di diverse patologie. Le attività produttive zootecniche sono normalmente indicate come principale causa del "problema mosche" per gli insediamenti abitativi vicini o per altre attività commerciali (vedi ristoranti, bar, attrazioni turistiche varie, ecc.), con successive proteste e denunce.

Purtroppo la presenza degli animali, le deiezioni, il latte, i mangimi, sono tutte fonti di attrazione per questo insetto, che trova quindi negli allevamenti la situazione ideale per riprodursi causando spesso infestazioni allarmanti. Le mosche, oltre ad essere oggettivamente fastidiose, comportano delle implicazioni igienico-sanitarie ed hanno la capacità di condizionare il risultato economico dell'allevamento stesso.

Ne consegue che gli allevatori devono necessariamente mettere in pratica delle soluzioni di contenimento e la difesa chimica, basata sull'esecuzione sistematica di trattamenti contro larve e adulti, ha rappresentato la soluzione più ovvia ed apparentemente facile.

Tuttavia, trattamenti ripetuti, oltre a non portare alla soluzione del problema, possono comportare rischi per la salute degli operatori, per la sanità degli animali o anche dei prodotti alimentari derivati.

ART.143 GESTIONE DEI PROBLEMI PROVOCATI DALLA PRESENZA DI MOSCHE

Il problema delle infestazioni muscidiche va gestito a diversi livelli:

1. in allevamento;
2. durante il trasporto del materiale organico;
3. nei campi quando si impiegano le deiezioni animali (quali letame, pollina, lettiera avicole, ecc.) come fertilizzante organico dei terreni;
4. in ambiente urbano.

1. Lotta alle mosche negli allevamenti

Si deve realizzare mediante:

- a) Prevenzione
- b) Interventi chimici (solo come emergenza!)

a) Prevenzione

Si attua con:

- Pulizia dei locali di allevamento
- Eliminazione di eventuali ristagni d'acqua
- Abbassando l'umidità delle deiezioni solide (pollina)

occorre pertanto:

- **evitare la dispersione di mangimi**
- **pulire regolarmente i pavimenti**
- **mantenere la lettiera asciutta, utilizzando abbeveratoi che non perdono, nel caso di allevamenti avicoli**
- **porre le deiezioni solide su apposito spazio provvisto di platea in cemento come da legge.**

(Le larve di mosca possono svilupparsi nel terreno, sino a circa 20 cm di profondità, se c'è del percolato).

È infine indispensabile

-Far maturare letame e pollina per almeno 60 giorni prima dell'uso, per portarli a sterilizzazione (fermi restando i tempi minimi di stoccaggio stabiliti dalla Legge Regionale n. 37/93 e dalle corrispondenti autorizzazioni comunali, a garanzia di un corretto utilizzo agronomico dei reflui zootecnici stessi).

-Portare i reflui zootecnici provenienti da allevamenti di suini e di avicoli nei campi massimo 24 ore prima del loro interrimento (in caso contrario, possono inumidirsi e ritornare idonei alla colonizzazione da parte delle mosche). Se le condizioni ambientali non lo consentono tali reflui devono essere coperti da un telo impermeabile.

È utile

- Coprire letame e pollina nel luogo destinato allo stazionamento con rete – tipo ombreggiante - da trattare con insetticidi secondo le modalità di seguito indicate
- Delimitare la platea destinata allo stazionamento dei reflui solidi, in particolare in allevamenti avicoli e di suini, con una siepe alta 1,50 - 2 m, ove si annideranno le mosche, che così si potranno più agevolmente trattare.

b) Interventi chimici

La lotta chimica deve essere considerata il mezzo estremo per combattere le mosche.

I prodotti da utilizzare sono:

- **Larvicidi** da utilizzare sulle lettiera e sui cumuli di letame
- **Adulticidi** da utilizzare come abbattenti su mosche in volo con effetto residuo su pareti

Formulati adulticidi esche granulari Le esche non devono essere ricoperte di mosche morte

prodotti liquidi

- Trattare zone di pareti molto infestate
- Impregnare corde da appendere nei locali
- Usare le dosi indicate in etichetta
- Usarli con parsimonia per evitare fenomeni di Resistenza

Trattare con adulticida una volta al mese la rete“ombreggiante” posta sopra il letame sulla latea di maturazione

La resistenza è un fenomeno molto frequente nelle mosche a causa della loro elevata fecondità (oltre 1000 uova deposte da una femmina) e dalla rapidità del ciclo biologico (9-12 gg)

Per evitarlo:

- usare gli insetticidi il meno possibile
- alternare i prodotti, cambiando di volta in volta i gruppi chimici (piretroidi, carbammati neonicotinoidi ecc)
- utilizzare i prodotti in modo razionale.

Gli insetticidi non funzionano bene quando:

- si verifica resistenza
- i locali sono in cattive condizioni igieniche
- i trattamenti sono su superfici porose o impolverate
- i trattamenti non sono ben fatti
- i prodotti sono scaduti
- il dosaggio del trattamento è stato errato
- si hanno reinfestazioni dall'esterno o addirittura dall'interno dei capannoni
- l'infestazione è molto alta.

ART.144 LOTTA ALLE MOSCHE SUI MEZZI DI TRASPORTO DI POLLINA E REFLUI ZOOTECNICI SOLIDI SEPARATI PROVENIENTI DA ALLEVAMENTI DI SUINI

- Il cassone deve essere a tenuta
- Il cassone deve essere coperto da telo, preferibilmente trattato con prodotto adulticida.
- Il cassone deve essere trattato sulle pareti esterne con prodotto adulticida.

ART. 145 LOTTA ALLE MOSCHE NELL' AMBIENTE URBANO

Anche in questo caso, va impostata nelle due fasi:

a) Prevenzione

b) Lotta diretta

- a) **La prevenzione** si attua con la **corretta gestione dei rifiuti organici** (non abbandonarli; cassonetti chiusi; pulizia macchine distributrici di bibite; pulizia degli ambienti e delle aree circostanti; no escrementi di animali domestici)
- **porte di negozi** - in particolari alimentari! – tenute chiuse
 - **finestre** chiuse o provviste di reti anti-insetti

b) Lotta diretta

Va impostata essenzialmente con:

- utilizzo di trappole luminose in locali ove si lavorano e si commercializzano alimenti

-trattamenti abbattenti con sostanze non persistenti e poco tossiche per l'uomo (piretro naturale o piretroidi sintetici rotolabili).

Allo stato attuale oltre alla prevenzione e alla lotta diretta anche col tradizionale mezzo chimico è possibile applicare tecniche di controllo biologico delle mosche grazie all'introduzione di parassitoidi provenienti da allevamenti massali. In specifico si possono effettuare introduzioni di pupe di mosca parassitizzate da due imenotteri indigeni: *Nasonia vitripennis* e *Spalangia cameroni*.

La fattibilità dell'intervento biologico si articola su un'attenta valutazione preliminare della situazione aziendale: strutture, gestione delle lettiere, osservazione di tutti i possibili punti critici (cucette, vitellaie, concimaie, recinti con paglia, ecc.). Una buona organizzazione dell'allevamento che preveda ordine, pulizia e la rimozione di tutti quegli elementi che possono in qualche modo complicare la gestione del problema è la necessaria premessa perché un razionale piano di disinfestazione possa produrre i risultati che ci si aspetta; solo dopo uno studio della realtà specifica è possibile redigere un programma di lancio per l'azienda interessata

Nasonia vitripennis è un imenottero parassitoide gregario, attivo su diverse specie di mosche, che esplica la propria azione sulle pupe dell'insetto dannoso. Da queste pupe parassitizzate emergono in media 8-10 adulti del parassitoide che poi parassitizzano a loro volta; in questo modo la popolazione di nasonia presente nell'allevamento aumenta rapidamente con rapide ripercussioni sulla popolazione di mosche presenti.

Spalangia cameroni è invece un imenottero parassitoide solitario. Questo significa che da una pupa di mosca parassitizzata fuoriesce un solo adulto dell'insetto utile.

CAPO III- INTERVENTI DI LOTTA ALLA PROCESSIONARIA

ART.146 LA PROCESSIONARIA

La processionaria è un insetto lepidottero. E' un parassita pericoloso soprattutto per pini e querce a foglia caduca, anche se può occasionalmente, colpire anche i larici, i cedri, i noccioli, i castagni, i faggi i carpini e le betulle; le piante predilette dall'insetto sono in ogni caso giovani (2- 5 anni).

Esistono 40 differenti specie di processionaria: le più diffuse in Italia sono appunto quelle del pino e della quercia.

La processionaria del pino deve il suo nome alla caratteristica di muoversi sul terreno in fila, formando una sorta di processione. E' uno degli insetti più distruttivi per le foreste, capace di privare di ogni foglia, vasti tratti di pinete durante il proprio ciclo vitale. La processionaria è attiva durante i periodi freddi dell'anno, dal momento che trascorre i caldi mesi estivi come bozzolo seppellito sotto terra. Le falene iniziano a emergere dal suolo nel mese di agosto; trascorso qualche giorno iniziano la ricerca di piante adatte per deporre le uova. Ogni femmina produce un "ammasso" di uova che viene fissato ad un ago dell'albero ospitante. L'ammasso può contenere fino a 300 uova, dalle quali dopo 4 settimane nascono le tipiche larve. Le uova sono interamente ricoperte da scaglie provenienti dall'addome della femmina.

Nonostante la modesta dimensione le larve sono dotate di forti mandibole in grado di fagocitare i duri aghi, già subito dopo la nascita.

In poco tempo, spogliato completamente un ramo, si muovono in fila alla ricerca di nuovo nutrimento.

I bruchi vivono in gruppo. Si spostano di ramo in ramo, costruendo nidi provvisori e ad ottobre formano un nido più resistente dove affronteranno l'inverno.

L'attività riprende in primavera e le processionarie verso la fine di maggio, si dirigono in un luogo adatto per tessere il bozzolo, interrandosi per una profondità di circa 15 cm.

L'insetto raggiunta la maturità ed avvenuta la metamorfosi, durante il mese di luglio esce dal bozzolo. L'adulto è una falena con ali larghe 3-4 cm di colore grigio con delle striature marroni. Le femmine fecondate volano alla ricerca della pianta più adatta a deporre le uova e il ciclo ricomincia.

Gli adulti della processionaria della quercia sono farfalle notturne molto simili alla processionaria del pino e i problemi causati da questo insetto sono equivalenti a quelli della processionaria del pino.

ART. 147 EFFETTI DELLA PROCESSIONARIA SUGLI ANIMALI E RIMEDI

La processionaria risulta molto pericolosa in particolare nei confronti di cavalli e di cani, i quali brucando l'erba o annusando il terreno, possono inavvertitamente ingerire i peli urticanti che ricoprono il corpo dell'insetto.

I sintomi che un cane presenta sono spesso gravi. Il primo sintomo è l'intensa e improvvisa salivazione, provocata dal violento processo infiammatorio principalmente a carico della bocca ed in forma meno grave dell'esofago e dello stomaco.

La lingua a seguito dell'infiammazione acuta, subisce un ingrossamento patologico a volte raggiungendo dimensioni spaventose, tali da soffocare l'animale.

I peli urticanti del bruco della processionaria, entrando in contatto con la lingua, causano una distruzione del tessuto cellulare: il danno può essere talmente grave da provocare processi di necrosi con la conseguente perdita di porzioni di lingua.

La prima cura da apportare ad un cane colpito da processionaria consiste nell'allontanare la sostanza irritante dal cavo orale: per questo motivo bisogna effettuare un abbondante lavaggio della bocca con acqua. E' consigliabile far uso di una siringa senza ago, con cui fare ripetuti lavaggi, poi recarsi subito dal veterinario.

ART.148 EFFETTI DELLA PROCESSIONARIA SULL'UOMO E RIMEDI

Chi incautamente tocca i bruchi o maneggia i loro nidi o addirittura alcune foglie, dove possono trovarsi spoglie, peli e frammenti di peli dei bruchi, si accorge subito della loro proprietà urticante.

I danni provocati dalla penetrazione dei peli di processionaria nella nostra cute possono essere modesti o assumere notevole gravità.

Nella pelle dove si infiggono le setole insorge un molestissimo eritema papuloso fortemente pruriginoso che può scomparire dopo qualche giorno. Conseguenze più gravi si hanno quando i peli o i frammenti di essi, giungono a contatto con l'occhio, la mucosa nasale, la bocca o quando penetrano nelle vie respiratorie.

In caso di contatto con gli occhi si ha un rapido sviluppo di congiuntivite. Se un pelo urticante arriva in profondità del tessuto oculare, si creano gravi reazioni infiammatorie e in rari casi, la progressione a cecità.

In caso di inalazione, l'irritazione delle vie respiratorie si manifesta con starnuti, mal di gola, difficoltà di deglutizione e anche difficoltà respiratoria provocata da un broncospasmo (come si verifica per l'asma).

In caso di ingestione si registra infiammazione delle mucose della bocca e dell'intestino, accompagnata da salivazione, vomito e dolori addominali.

In ogni caso ricorrere subito alle cure mediche.

Mai toccare i bruchi, nei loro nidi aperti.

ART.149 METODI DI LOTTA CONTRO LA PROCESSIONARIA

Esistono differenti metodi per combattere la processionaria:

- distruzione meccanica dei nidi: la lotta meccanica consiste nel togliere manualmente dalla pianta infestata i nidi della processionaria. Tale operazione viene fatta in inverno, prima che le larve escano dal nido e vestendosi in modo adeguato per evitare il contatto con i peli urticanti. Questo è un metodo piuttosto costoso in termini economici e di tempo; risulta conveniente su di un'area ristretta. Se l'area è più estesa è indicata la lotta microbiologica.
- Lotta microbiologica: è attualmente il metodo di lotta più utilizzato e consiste nell'impiego dell'insetticida biologico *Bacillus thuringiensis*. E' un batterio, che colpite una processionaria, paralizza la larva, danneggiandone i centri nervosi. Tale insetticida colpisce solo alcuni lepidotteri, dunque non risulta pericoloso per la biodiversità della zona in cui il trattamento viene effettuato. L'insetticida può essere trasmesso con mezzo aereo o tramite un atomizzatore.
- Trappole ai ferormoni: i ferormoni sono sostanze chimiche rilasciate dalla femmina per attirare il maschio durante il periodo dell'accoppiamento. Disporre di trappole ai ferormoni può essere utile per monitorare la diffusione delle falene di processionaria e per confondere le falene maschio nella ricerca della femmina. Evitando l'incontro tra i sessi, si evita la fecondazione di una nuova generazione. Sono sostanze innocue nei confronti dell'uomo e degli animali ed il loro impiego non ha alcun effetto sull'ambiente.
- Endoterapia: si intende il trattamento sanitario attraverso l'immissione di sostanze insetticide e / o fungicide direttamente all'interno del sistema vascolare della pianta. Attraverso il flusso respiratorio la soluzione viene poi trasmessa all'intera chioma dove esplica azione di protezione contro i patogeni per tutta la stagione.
- Trappole meccaniche: sono trappole speciali da mettersi sui tronchi dei pini infestati. Il meccanismo di azione sfrutta l'idea di poter invischiare l'insetto con della particolare colla durante la processione delle larve.
- Utilizzo delle armi da fuoco: è efficace nel periodo da dicembre a gennaio, quando le larve sono nei bozzoli per sopravvivere alle basse temperature. Non sono i pallini da caccia che le uccidono direttamente, ma sparando, il bozzolo si lacera, il freddo penetra e l'abbassamento della temperatura uccide le larve di processionaria.

CAPITOLO XII

NORME PER LA PREVENZIONE ED ESTINZIONE DEGLI INCENDI

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART.150 COMPETENZE REGIONALI

La protezione del patrimonio boschivo dagli incendi è affidata alla Regione Piemonte che agisce ai sensi della normativa vigente promuovendo azioni volte a ridurre il rischio incendi boschivi e predisponendo il piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi e provvede alla revisione dello stesso.

ART.151 VINCOLI URBANISTICI

Nei boschi distrutti o danneggiati dagli incendi restano in ogni caso immutati i vincoli e le prescrizioni e i divieti stabiliti dagli strumenti urbanistici vigenti all'atto dell'evento.

ART.152 SEGNALAZIONE FUOCHI ABBANDONATI O INCUSTODITI

Chiunque scorga in un bosco o nei terreni limitrofi l'esistenza di un fuoco abbandonato od incustodito, lo segnala immediatamente ai Carabinieri per la Tutela Forestale o ai Vigili del Fuoco o alle autorità comunali o ad altri numeri di pubblico soccorso, al fine di organizzare

tempestivamente la necessaria opera di spegnimento.

ART.153 COMPETENZE PREVENZIONE E LOTTA ATTIVA INCENDI BOSCHIVI

La Regione Piemonte ha approvato la L.R. n. 21 del 19/11/2013 contenente le "Norme di attuazione della L. 353/2000" con la quale vengono affidate ai Carabinieri per la Tutela Forestale l'attività di direzione delle operazioni di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi in collaborazione con il Corpo Nazionale Vigili del Fuoco e l'associazione regionale dei volontari antincendi boschivi.

Vengono normate anche le attività di previsione e determinazione stato di massima pericolosità, di prevenzione e ricostituzione boschiva.

Parallelamente la legge definisce i divieti, le deroghe e le cautele per l'accensione di fuochi nei boschi e nei pascoli montani e per la prevenzione degli incendi boschivi.

CAPITOLO XIII

NORME RELATIVE ALLA PREVENZIONE DEGLI INCENDI NEI FABBRICATI RURALI

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART.154 DIVIETO DI FUMO

Nelle stalle, nei fienili, nei depositi di legna, carbone, paglia e altro materiale infiammabile è rigorosamente vietato fumare.

ART.155 NORME PER I DEPOSITI DI CARBURANTI

I locali destinati a deposito di carburanti devono essere costruiti rispettando le norme di Legge che regolano la materia.

E' comunque fatto obbligo, in ogni caso, di disporre di almeno un estintore adatto per fuochi di liquidi infiammabili (classe B).

La detenzione, presso un'azienda agricola, di un contenitore per prodotti petroliferi di capacità inferiore a 1 mc non rientra tra le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi in base al D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151.

Se il gasolio è contenuto in un "contenitore-distributore mobile" per macchine in uso presso l'azienda, devono essere osservate sotto la responsabilità del titolare dell'attività, le norme tecniche contenute nel D.M. 19 marzo 1990.

ART.156 MATERIALE ESPLOSIVO O INFIAMMABILE

Per quanto riguarda l'uso e la conservazione di materiale esplosivo o infiammabile da impiegarsi nei lavori agricoli, devono essere osservate le Leggi di Pubblica Sicurezza.

ART.157 MISSIONE DI AIUTO

Chiunque, in caso di incendio, rifiuti senza fondato motivo il proprio aiuto e servizio, al funzionario che dirige l'opera di spegnimento è punito a norma dell'art. 652 del Codice Penale.

ART.158 DEPOSITI E SERBATOI

Ove occorre costruire o gestire depositi per la conservazione di sostanze esplodenti e infiammabili da usare per lavori agricoli, l'interessato è tenuto ad osservare le disposizioni del T.U. delle Leggi di P.S. 18/06/1931 n. 773, del regolamento approvato con R.D. 06/05/1940 n. 635 e relative successive modificazioni.

I depositi per uso agricolo di capacità superiore a 25 metri cubi e gli apparecchi di

distribuzione automatica di carburanti per usi agricoli collegati a serbatoi la cui capacità globale superi i 10 metri cubi, devono essere denunciati all'Ufficio Tecnico di Finanza; per gli apparecchi di distribuzione automatica è necessaria anche l'autorizzazione all'esercizio.

Ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 128/2006 l'installazione dei depositi di gas di petrolio liquefatti di capacità complessiva non superiore a 13 mc è considerata, ai fini urbanistici ed edilizi, attività edilizia libera, come disciplinata dall'art. 6 del DPR 380/2001.

I depositi di carburante e olii minerali oltre 1 mc e comunque tutti gli impianti fissi di distribuzione di carburante, sono soggetti ai sensi del DPR 151/2011 al certificato di prevenzione incendi.

Nel merito sono fissate le modalità di installazione, le distanze di sicurezza e di protezione da osservare, la recinzione-delimitazione dell'area, l'impianto elettrico e di messa a terra, la tipologia degli agenti estinguenti da installare in prossimità del deposito.

CAPITOLO XIV **NORME INERENTI I TAGLI E LE PIANTUMAZIONI DI ALBERI.**

CAPO I – ULTERIORI DISPOSIZIONI SUI TAGLI DELLE PIANTE TAGLI BOSCHIVI NEI TERRITORI NON SOGGETTI A VINCOLO IDROGEOLOGICO O NON ISTITUITI O INDIVIDUATI QUALI PARCHI NATURALI, RISERVE NATURALI O AREE ATTREZZATE

ART.159 TAGLI NON SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONI

Non sono soggetti ad autorizzazione comunale i tagli dei pioppi e delle altre colture industriali da legno derivanti da impianti artificiali, dei frutteti e di altre colture agrarie, i tagli necessari per evitare il deterioramento delle piante, la ceduzione, i diradamenti, le normali operazioni di fronda, di scavalatura, di potatura e quelle necessarie per le attività agricole, nonché il taglio dei singoli alberi non costituenti bosco.

E' permesso in ogni stagione il taglio di piante di ogni specie se morte o invase da parassiti e di cui occorrerebbe provvedere all'abbattimento per misura di tutela a giudizio dei ai Carabinieri per la Tutela Forestale.

E' altresì consentito in ogni periodo dell'anno l'abbattimento di alberi posti sui cigli delle strade comunali, consorziali e vicinali, che possono costituire pericolo per l'incolumità pubblica o di intralcio alla circolazione.

ART.160 DIVIETO DI ABBATTIMENTO DI ALBERI DI VALORE PAESAGGISTICO

E' vietato, salvo motivata autorizzazione del Comune, l'abbattimento e l'indebolimento di alberi che abbiano particolare valore ambientale e paesaggistico e di quelli specificatamente individuati come tali dal Piano Regolatore.

ART.161 NORMATIVE PER L'EFFETTUAZIONE TAGLI BOSCHIVI

L'effettuazione dei tagli boschivi nelle varie fattispecie è soggetta a quanto prescritto dalla L.R n. 4 del 10/02/2009 e dal DPGR n. 8/R del 20/09/2001 modificato con DPGR n. 2/R del 21/02/2013.

ART.162 TAGLIO DEI BOSCHI NEGLI ALVEI DEI FIUMI E TORRENTI

Si ricordano le norme stabilite dal T.U. delle disposizioni di Legge sulle opere idrauliche 25/07/1904 n. 523, riguardante il taglio dei boschi negli alvei dei fiumi e torrenti:

- a) Sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, sponde e difese, lo sradicamento e l'abbruciamento dei ceppi degli alberi che sostengono le rive dei fiumi e dei torrenti per una distanza orizzontale non minore di mt. 09 (nove) dalla linea a cui

arrivano le acque ordinarie, per i rivi, i canali e scolatori pubblici, la stessa proibizione è limitata ai piantamenti aderenti alle sponde;

- b) Sono opere ed atti che non si possono eseguire, se non con speciale permesso del Servizio Regionale OO.PP. e sotto l'osservanza delle condizioni dal medesimo imposte, i dissodamenti dei terreni boscati e cespugliati laterali ai fiumi e torrenti a distanza di mt. 100 (cento) dalla linea a cui giungono le acque ordinarie, ferme le disposizioni di cui all'art. 96 lettera C, della Legge 25/07/1904 n. 523.

ART.163 USI CIVICI

Per l'esercizio degli usi civici accertati sui terreni demaniali del Comune, si osserveranno le norme del regolamento previsto dagli artt. 43 e seguenti del R.D. 26/02/1928 n. 332. In mancanza di tale regolamento, si osserveranno le norme per l'utilizzazione dei boschi e pascoli contenute del R.D.L. 30/12/1923 n. 3267, nel rispettivo regolamento approvato con R.D. 16/05/1926 n. 1126 e nelle prescrizioni di massima e di polizia forestale emanate per la Provincia.

ART.164 ABBATTIMENTO PER MOTIVI DI SALUTE PUBBLICA O INCOLUMITA'

E' facoltà del Sindaco, disporre obblighi o abbattimenti per motivi di pubblica salute o incolumità, con oneri e responsabilità a carico del proprietario dei soggetti vegetali interessati.

Nei boschi cedui di ontano, nocciolo, citiso, pioppo e salice, non è obbligatoria la riserva di matricine, però il proprietario è obbligato a rinnovare le ceppaie morte od esauste nella stagione adatta successiva al taglio, mediante piantagione o semina.

Dal taglio dovranno essere rispettate almeno il numero di matricine¹¹ fissato dal D.G.R. n. 66-884 del 18/09/2000.

Le utilizzazioni boschive dovranno avvenire in conformità alla L.R. n. 4/2009 e s.m.i.

ART.165 NORMATIVE SPECIFICHE

Sono comunque fatte salve le disposizioni di cui agli artt. 10, 11 e 12 della L.R. 20/89 e s.m.i. in materia di tutela ambientale e alla L.R. n. 4/2009 e s.m.i. in materia di gestione del patrimonio forestale.

CAPO II – NORME INERENTI LA PIANTUMAZIONE DI ALBERI

ART.166 ALBERI AD ALTO FUSTO

Per la messa a dimora di piante ad alto fusto all'esterno della perimetrazione del P.R.G.C., così come stabilito dal Codice Civile, dovranno essere osservate le seguenti distanze tenendo presente che per albero si considererà la base esterna del tronco al momento della piantagione:

- a) dai confini – mt. 12 (dodici);
b) dai cigli stradali - mt. 9 (nove) – nel caso di confini con strade pubbliche o private le distanze da osservare andranno misurate dalle linee di mezzzeria.

ART. 167 PIANTE DA FRUTTO

Per la messa a dimora di piante da frutto all'esterno della perimetrazione del P.R.G.C., così come stabilito dal Codice Civile, dovranno essere osservate le seguenti distanze dai confini e dai cigli stradali:

- 1) mt. 3 per piante da frutto con fusto inferiore a mt. 3.00,
2) mt. 6 per piante da frutto con fusto superiore a mt. 3.00.

11) *matricina: pianta originata da un semenzale o da un pollone che viene lasciata quando si effettua il taglio di un bosco ceduo allo scopo di garantire la rinnovazione del bosco*

ART.168 DISTANZE DA OSSERVARE

Per la messa a dimora di viti, di arbusti, di siepi e soggetti vegetali, all'esterno della perimetrazione del PRG, dovranno essere osservate le seguenti distanze:

a) dai confini e dai fossi:

- viti mt. 2;
- arbusti, siepi e soggetti vegetali – distanza pari all'altezza

b) dai cigli stradali – come da Codice della Strada

c) per terreni perpendicolari alla strada, lasciare una capezzagna di mt. 4.

ART.169 ALBERI ED ARBUSTI SPONTANEI

Gli alberi ed arbusti nati spontaneamente all'interno delle distanze di rispetto, sia di terreni coltivati che abbandonati, dovranno essere tagliati a cura del proprietario su istanza della parte confinante e dell'ente proprietario della strada o del fosso, nel rispetto delle leggi e procedure vigenti al momento del contenzioso.

Quale norma transitoria relativa ai soggetti arborei ed arbustivi già collocati a dimora all'entrata in vigore del presente regolamento, varrà la regola dell'obbligo di taglio in conformità del turno, diradamento o maturità economica calcolati secondo le locali "prescrizioni di massima e Polizia Forestale" o criteri silvo-colturali.

ART.170 DEROGHE ALLE DISTANZE

Sono comunque consentite deroghe, relativamente alle distanze dai confini in presenza di accordo scritto, in tal senso, tra le parti confinanti.

ART.171 DEFINIZIONI

Sono considerati alberi, i soggetti vegetali di origine gamica¹² o agamica¹³ il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come sono: i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani e simili.

Sono considerati "arbusti" e "cespugli" le specie vegetali a struttura legnosa che, di norma, non superano in altezza mt. 3 (tre).

ART.172 RISPETTO DEI FONDI LIMITROFI

Il vicino può esigere che vengano tagliati i rami degli alberi che si protendono sul suo fondo e può tagliare le radici che si addentrano sul suo fondo.

CAPO III – INDIVIDUAZIONE AREE CULTURALI TUTELATE

ART.173 AREE CULTURALI A FORTE DOMINANZA PAESISTICA

Si definiscono "aree culturali a forte dominanza paesistica" le aree agricole la cui coltivazione a vite ha costituito e costituisce un fattore caratterizzante il paesaggio, nonché le aree agricole recuperate alla coltivazione della vite in forza delle autorizzazioni a reimpianti e/o nuovi impianti ai sensi delle vigenti normative di settore.

In tali aree non sono ammesse aree incolte o coltivazioni di alberi di alto fusto entro una fascia pari a mt. 12 (dodici) dalla vigna ed in ogni caso pari all'altezza dell'albero.

Le piante arboree possono propagarsi sia per via gamica sia per via agamica.

12) *La propagazione gamica (riproduzione) avviene attraverso il seme ed ha la caratteristica fondamentale di produrre individui il cui patrimonio genetico è diverso da quello della pianta madre, questo per una scelta evolutiva che porta a produrre una serie di individui di cui almeno una parte possano resistere in condizioni avverse.*

13) *La propagazione per via agamica (moltiplicazione) consente di ottenere piante figlie che hanno lo stesso patrimonio genetico della*

pianta madre e questo in agricoltura consente di avere individui geneticamente uguali che presentano le stesse caratteristiche di pregio.

I possessori dei terreni coltivati a vigneto devono provvedere affinché vengano praticate le ordinarie pratiche agricole che questa coltura necessita, oppure in alternativa ricorrere all'estirpazione delle piante previa comunicazione allo SDA di competenza.

Infatti l'abbandono della coltivazione di un vigneto comporta in primo luogo danni economici relativi alla perdita dei diritti di reimpianto e alla conseguente riduzione della pratica viticola sul territorio.

Inoltre i vigneti abbandonati e destinati a diventare gerbidi costituiscono un pericolo per la sanità delle colture, costituendo un potenziale focolaio delle principali patologie che interessano la vite (black rot, metcalfa, oidio, peronospora, fillossera e flavescenza dorata, ecc.). Il Comune ha facoltà di notificare a chi lascia un vigneto incolto un'ordinanza di estirpo, fissando un termine massimo, trascorso il quale il Comune può procedere all'estirpo addebitando al proprietario i costi relativi, come previsto dall'art. 76 del presente Regolamento.

In caso di inottemperanza verranno applicate le sanzioni amministrative previste dalle leggi vigenti.

Per quanto concerne estirpazioni, reimpianti e nuovi impianti di vigneti, valgono le vigenti normative di settore.

ART.174 AREE BOScate

I boschi e le foreste sono un bene a carattere ambientale, culturale, economico e paesaggistico di irrinunciabile valore collettivo da utilizzare e preservare a vantaggio delle generazioni future.

La Regione Piemonte in armonia con gli indirizzi definiti dalla legislazione comunitaria, nazionale e regionale con la L.R. 4/2009 e s.m.i ha individuato i tipi di bosco in base alla forma di governo, ovvero, il ceduo, la fustaia e il governo misto.

Per procedere a qualsiasi intervento è necessario rispettare la normativa in vigore in particolare la L.R. 4/2009 e s.m.i. ed i regolamenti attuativi.

E' comunque sempre necessario rispettare i parametri selvi colturali definiti nel regolamento forestale e, a seconda del tipo di intervento e dell'estensione dell'area, verificare se si deve o meno presentare una comunicazione semplice, una comunicazione corredata da relazione tecnica o una richiesta di autorizzazione.

Tutte le aree boscate sono sottoposte al vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/04 e s.m.i. e possono essere trasformate in altra qualità di coltura unicamente previo conseguimento di apposita autorizzazione rilasciata dall'Autorità regionale ai sensi dell'art. 10 della L.R. 32/08.

Il bosco può essere sostituito unicamente con colture a forte dominanza paesistica (vite) nel rispetto delle prescrizioni vigenti in materia (PTR).

Può essere previsto il reimpianto boschivo.

La sostituzione delle colture a bosco deve comunque essere autorizzata ai sensi dell'art. 10 della L.R. 20/89.

Tale prescrizione deve essere estesa anche alle aree incolte intercluse e confinanti.

A tutela delle aree boscate e di rimboschimento non sono ammessi a confine terreni incolti e improduttivi.

E' vietato l'abbattimento degli alberi di alto fusto aventi valore ambientale (D.Lgs. 490/99 e L. 431/85) senza il preventivo nullaosta dell'Ente preposto alla tutela e la successiva autorizzazione comunale.

Non è richiesta l'autorizzazione per gli interventi di cui all'art. 12 della L.R. 20/89.

Non è richiesta autorizzazione per l'abbattimento di piante coltivate sui terreni già a seminativo a norme dei Regolamenti CE 2080/91 e seguenti.

CAPO IV-MANUTENZIONE DEI CORSI D'ACQUA ATTRAVERSO TAGLIO E ASPORTAZIONE VEGETAZIONE ARBOREA

ART.175 DISPOSIZIONI GENERALI

In occasione degli eventi meteorici che hanno interessato il territorio regionale nell'ultimo periodo, l'ordinamento regionale prevede al fine di consentire l'esecuzione di attività preventive di pulizia degli alvei e delle sponde che sono state oggetto di **significative semplificazioni** nel corso degli ultimi anni **al fine di promuoverne e facilitarne l'attuazione.**

L'amministrazione comunale ed i cittadini potranno **attivarsi in via preventiva** sollecitando anche l'azione dei proprietari frontisti in tal senso (si ricorda che ai sensi dell'articolo 12 del R.D. n .523/1904, tuttora vigente, spetta a questi ultimi la difesa e la sistemazione dei corsi d'acqua minori. Si ricorda anche che, ai sensi della stessa norma, è obbligo dei proprietari la pulizia e la manutenzione di alvei e sponde in corrispondenza delle opere di attraversamento).

Per i casi di imminente pericolo per la pubblica incolumità, l'amministrazione comunale può ricorrere all'adozione di ordinanze contingibili e urgenti e che per il caso di calamità gravi per le quali venga riconosciuto lo stato di emergenza si potrà intervenire anche utilizzando le deroghe di volta in volta disposte nelle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri per il superamento delle emergenze.

ART. 176 ASPORTAZIONE DI MATERIALE LEGNOSO DIVELTO

La raccolta di legname già divelto può essere autorizzata senza formalità particolari, nè pagamento di oneri demaniali, visto che il valore di tale materiale è nullo (parere dell'Avvocatura di Stato in data 12/7/93 e circ. del Min. Finanze in data 29/12/93) e l'occupazione dell'area demaniale in tali casi è del tutto temporanea e limitata.

Non è necessario il rilascio di concessione, è sufficiente un provvedimento di autorizzazione alla raccolta e all'accesso in area demaniale; nel caso in cui si preveda l'accesso in alveo con mezzi meccanici e l'esecuzione di opere provvisoriale è necessaria l'autorizzazione idraulica.

Una copia dell'autorizzazione è trasmessa d'ufficio ai Carabinieri per la Tutela Forestale per quanto eventualmente di competenza.

ART. 177 TAGLIO DI VEGETAZIONE PER FINALITA' DI MANUTENZIONE IDRAULICA

Con l'art. 23 della legge finanziaria per l'anno 2012 (l.r. 4 maggio 2012, n. 5), si è disposta la **semplificazione del procedimento di concessione demaniale e l'azzeramento del canone per il taglio di piante effettuato per manutenzione idraulica.**

Per agevolare e favorire le operazioni di manutenzione dei corsi d'acqua e delle loro sponde è stata modificata la tabella dei canoni per le concessioni demaniali di cui alla l.r.

- n. 12/2004: la tabella già prevedeva che per particolari interventi di manutenzione il valore delle piante asportate è da intendersi nullo tenuto conto che il beneficio indotto dall'esecuzione degli interventi di manutenzione è sicuramente superiore al valore del materiale legnoso ritratto dal taglio, si **è estesa tale previsione a tutti gli interventi di manutenzione autorizzati dall'autorità idraulica competente**, prevedendo altresì in tali casi una semplificazione e un minor costo delle procedure, **escludendo il rilascio del formale atto di concessione, che è da considerare implicito nell'autorizzazione idraulica.**

Con circolare del Presidente della Giunta regionale n. 10/UOL/AGR del 17/09/2012 si chiarisce che **gli interventi di manutenzione idraulica con taglio piante effettuati negli alvei sono escluse dall'autorizzazione paesaggistica.**

A seguito di un'attenta ricostruzione interpretativa delle norme che disciplinano i tagli di vegetazione nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico, si è chiarito che i tagli di manutenzione effettuati negli alvei fluviali non necessitano di autorizzazione paesaggistica, con ciò semplificando notevolmente il procedimento diretto alla realizzazione di interventi di manutenzione idraulica.

Con l'art. 11 del reg. regionale n. 2/R è stato introdotto l'art. 37 bis nel regolamento forestale per **disciplinare con modalità specifiche il taglio di vegetazione per finalità idrauliche nelle aree di pertinenza dei corpi idrici, sottraendo tali interventi alla disciplina ordinariamente prevista dal regolamento stesso.**

Al fine di precisare il corretto ambito di applicazione di questa norma, con nota della Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste si è chiarito che: -gli interventi che rientrano nel disposto dell'art. 37 bis devono essere **necessari al mantenimento al ripristino dell'ufficiosità dei corsi d'acqua e autorizzati dall'autorità idraulica competente** (AIPO o Regione, secondo i casi). Tali interventi possono **anche essere realizzati da soggetti privati, purché rispondenti a necessità idrauliche**, che giustificano l'eccezionalità della norma.

Nei casi in cui non vi sia necessità idraulica, trovano applicazione le disposizioni ordinarie;

- in considerazione dell'eccezionalità della norma e della necessità idraulica di intervento, è **consentito il taglio delle piante senza rilascio di matricine**, qualora motivato dall'autorità idraulica competente;
- **per gli interventi di cui all'art. 37 bis non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica**, poiché si tratta di interventi di manutenzione che non alterano lo stato dei luoghi ed in quanto tali non soggetti ad autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 149, comma 1, lett. a) del d.lgs. n.42/1994 e smi.

ART. 178 FINALITA' E SANZIONI

Le disposizioni di cui ai sopra citati articoli trovano la propria ratio nell'esigenza di consentire la realizzazione di interventi di messa in sicurezza in situazioni nelle quali l'azione dell'amministrazione regionale non sia possibile, si palesi poco efficace o non conveniente.

Pertanto queste misure sono legittime solo in quanto vengano applicate per le finalità per le quali sono state previste e non possono perciò essere utilizzate per il conseguimento di utilità meramente privatistiche (per le quali occorre attivare i procedimenti a ciò previsti, e cioè rilascio di concessione demaniale con pagamento dei relativi canoni, oltre alle altre eventuali autorizzazioni necessarie, paesaggistica e forestale in particolare).

Gli uffici competenti per rilascio dei provvedimenti in oggetto dovranno attentamente esaminare le richieste di taglio piante provenienti da soggetti privati, al fine di attivare il corretto iter procedimentale, evitando che l'adozione di provvedimenti non coerenti con le finalità perseguite possano di fatto andare a concretizzare ipotesi di danno erariale e ricordando anche che l'esecuzione di interventi non correttamente autorizzati può comportare sanzioni penali a carico dell'esecutore.

ART. 179 ESECUZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA CON LE SQUADRE FORESTALI DIPENDENTI DALLA REGIONE

Un'ulteriore possibilità per la pulizia degli alvei dal materiale vegetale ostacolo al libero deflusso delle acque è data dall'intervento delle squadre forestali regionali, coordinato dal Settore regionale Proprietà forestali regionali e vivaistiche: in questi casi gli interventi vengono eseguiti, compatibilmente con la disponibilità delle squadre, su segnalazione dei Settori decentrati Opere pubbliche oppure su richieste delle singole amministrazioni comunali autorizzate dagli stessi Settori decentrati.

CAPO V – ORDINANZE SINDACALI

ART. 180 RISPETTO ORDINANZE

Il rispetto delle distanze è assicurata mediante vigilanza del personale comunale a ciò preposto.

Eventuali abusi saranno sanzionati previa ordinanza di taglio di piante (ove possibile) o di reimpianto a distanza regolamentare.

Tali operazioni dovranno rispettare le regole agronomiche finalizzate al recupero della pianta e ad un suo efficace utilizzo.

L'emissione dell'ordinanza sarà regolata dal D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

CAPITOLO XV

NORME INERENTI L'ACQUISTO E L'UTILIZZO DEI PRESIDI SANITARI

ART.181 COMMERCIO DEI PRESIDI SANITARI

Il commercio dei presidi sanitari è disciplinato dalle Leggi vigenti in materia. Potranno essere acquistati solo prodotti registrati e/o prodotti presso rivenditori autorizzati.

ART.182 DIVIETO DI TRATTAMENTO CON MEZZI AEREI

Non sono consentiti di norma trattamenti antiparassitari effettuati con mezzi aerei, salvo deroghe autorizzate da Provincia e Regione.

E' vietata la contaminazione di abitazioni, colture vicine, pozzi e corsi d'acqua. Ai Servizi di Igiene e Sanità Pubblica e di Igiene degli Alimenti e Nutrizione dell'ASL, congiuntamente al Servizio di Igiene e Assistenza Veterinaria per le parti di rispettiva competenza, spetta il controllo e la vigilanza, perché vengano adottate tutte le precauzioni a protezione della popolazione, degli animali, dei corsi d'acqua e dell'ambiente in generale, durante i trattamenti.

ART.183 TUTELA FITOSANITARIA

L'Amministrazione Comunale favorisce, in particolare per le coltivazioni della vite, il servizio di difesa e tutela fitosanitaria delle produzioni agricole che ha tra le proprie finalità l'individuazione delle forme più corrette di intervento volte a diminuire l'impatto ambientale dei trattamenti fitosanitari e la maggiore eliminazione dei residui.

ART. 184 OBIETTIVI DEL PIANO NAZIONALE PER L'USO SOSTENIBILE DEI PRODOTTI FITOSANITARI

La direttiva 2009/128/CE, recepita con il decreto legislativo del 14/08/2012 n°150 ha istituito, un "quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo dei pesticidi".

Per l'attuazione di tale direttiva sono stati definiti Piani di Azione Nazionale (PAN) per stabilire gli obiettivi, le misure, i tempi e gli indicatori per la riduzione dei rischi e degli impatti derivati dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari.

Il Piano di Azione, adottato in Italia con decreto Interministeriale 22/01/2014, promuove pratiche di utilizzo dei prodotti fitosanitari maggiormente sostenibili e fornisce indicazioni per ridurre l'impatto dei prodotti fitosanitari nelle aree agricole, nelle aree extra agricole, (aree verdi urbane, strade, ferrovie ecc...) e nelle aree naturali protette.

Il Decreto Interministeriale 22/01/2014, emanato ai sensi dell'art. 6 del Decreto Legislativo 14/08/2012 n. 150, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12/02/2014.

Fermo restando il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di utilizzo dei prodotti fitosanitari, chiunque impieghi i prodotti fitosanitari per scopi produttivi

e non, è tenuto a porre ogni precauzione per assicurare la pubblica incolumità e il rispetto della proprietà pubblica e privata, evitando danni a persone, animali o cose.

In linea con i contenuti della direttiva 2009/128/CE e del Decreto Legislativo n. 150/2012, il piano di propone di raggiungere i seguenti obiettivi generali, al fine di ridurre i rischi associati all'impiego dei prodotti fitosanitari:

1. ridurre i rischi e gli impatti dei prodotti fitosanitari sulla salute umana, sull'ambiente e sulla biodiversità;
2. promuovere l'applicazione della difesa integrata, dell'agricoltura biologica e di altri approcci alternativi;
3. proteggere gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari e la popolazione interessata;
4. tutelare i consumatori;
5. salvaguardare l'ambiente acquatico e le acque potabili;
6. conservare la biodiversità e tutelare gli ecosistemi.

Per il raggiungimento dei citati obiettivi il piano, in via prioritaria, si propone di:

- assicurare una capillare e sistematica azione di formazione sui rischi connessi all'impiego dei prodotti fitosanitari;
- garantire un'informazione accurata della popolazione circa i potenziali rischi assoggettati all'impiego dei prodotti fitosanitari;
- assicurare una capillare e sistematica azione di controllo, regolazione, manutenzione delle macchine irroratrici;
- prevedere il divieto dell'irrorazione area, salvo deroghe in casi specifici;
- prevedere specifiche azioni di protezione in aree ad elevata valenza ambientale e azioni di tutela dell'ambiente acquatico;
- prevedere che le operazioni di manipolazione, stoccaggio e smaltimento dei prodotti fitosanitari e dei loro contenitori siano correttamente eseguite;
- prevedere la difesa a basso apporto di prodotti fitosanitari delle colture agrarie, al fine di salvaguardare un alto livello di biodiversità e la protezione delle aversità biotiche delle piante, privilegiando le opportune tecniche agronomiche;
- prevedere un incremento delle superfici agrarie condotte con il metodo dell'agricoltura biologica, ai sensi del regolamento (CE) 834/07 e della difesa integrata volontaria (Legge n. 4 del 3/02/2011);
- individuare indicatori utili alla misura dell'efficacia delle azioni poste in essere con il piano e favorire un'ampia divulgazione dei risultati del relativo monitoraggio.

ART. 185 REGOLE GENERALI

Le regole generali da seguire nell'esecuzione del trattamento con prodotti fitosanitari sono le seguenti:

- Utilizzare solo prodotti autorizzati allo scopo;
- Cercare di sostituire i prodotti più tossici con prodotti meno pericolosi;
- Utilizzare preferibilmente formulati a basso impatto ambientale e selettivi, per quanto possibile, per gli organismi utili;
- Effettuare i trattamenti solo dopo aver verificato la reale necessità degli stessi; prima di iniziare il trattamento leggere sempre l'etichetta del prodotto utilizzato ed attenersi scrupolosamente alle sue indicazioni;
- In caso di trattamento in serra verificare che il formulato sia autorizzato allo scopo.
- Utilizzare attrezzature in perfetta efficienza, distribuendo miscele preparate secondo le norme riportate in etichetta;
- Non trattare durante il periodo di fioritura per salvaguardare gli insetti pronubi; sfalciare le erbe fiorite presenti sotto le colture arboree da trattare;
- Rispettare le fasce di rispetto da un corso d'acqua, riportate in etichetta;

- Non trattare in presenza di bambini, estranei, animali;
- Non trattare nelle ore più calde della giornata o in giornate piovose;
- Non trattare in giornate ventose per evitare l'effetto di deriva del prodotto;
- Evitare che la nube di prodotto fuoriesca dall'appezzamento irrorato, investendo case, strade, giardini, corsi d'acqua e colture confinanti.
- Avvertire tutti coloro che potrebbero venire coinvolti dell'esecuzione del trattamento;
- Apporre cartelli ai bordi dei campi trattati per segnalare la presenza di sostanze tossiche che avvertono che è pericoloso toccare la vegetazione, raccogliere e consumare frutti;
- Annotare tutte le informazioni relative ai trattamenti effettuati durante l'anno su ogni appezzamento o coltura nel registro dei trattamenti.

Le regole generali si applicano integralmente nel territorio comunale, mentre si demanda per specifiche indicazioni, ai contenuti del Piano Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari PAN, che è parte integrante del regolamento stesso.

ART. 186 ALTRA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Decreto del Ministero politiche Alimentari e Forestali del 3 marzo 2015 "Individuazione delle macchine irroratrici da sottoporre a controllo funzionale secondo intervalli diversi da quelli indicati al paragrafo A.3.2 del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari".

Decreto Interministeriale 10 marzo 2015

"Linee guida di indirizzo per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari e dei relativi rischi nei siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette" previste dal Piano di Azione Nazionale (Gazzetta Ufficiale serie generale n. 71 del 26/03/2015 – suppl. ordinario n. 16);

Decreto Interministeriale 15 luglio 2015 "Modalità di raccolta ed elaborazione dei dati per l'applicazione degli indicatori previsti dal Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari".

Regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento UE e del Consiglio sulla commercializzazione di prodotti fitosanitari;

Regolamento (CE) 1185/2009 del Parlamento UE e del Consiglio relativo alle statistiche sui pesticidi;

Direttiva 2009/127/CE relativa alle macchine per l'applicazione dei pesticidi, che modifica la Direttiva 2006/CE;

Decreto Legislativo 22 giugno 2012 n. 124 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 2012 n. 180) che ha modificato e integrato il Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n. 17;

Regolamento di esecuzione (UE) 9 "015/408 della commissione dell'11 marzo 2015 recante attuazione dell'art. 80 paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento Europeo e del consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che sostituisce un elenco di sostanze candidate alla sostituzione;

Direttiva 2013/39/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 agosto 2013, che modifica le direttive 200/60/CE e 2008/150/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque;

Regione Piemonte "Guida all'uso corretto dei prodotti fitosanitari" – Direzione Agricoltura – Ambiente e Sanità Marzo 2015; **Delibera Giunta Regionale Piemonte 20/06/2016 n. 25-3509**

Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità LR 29 giugno 2009 n. 19;

Misure di conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte.

CAPITOLO XVI **SANZIONI**

ART.187 APPLICAZIONE DELLE SANZIONI

Le violazioni al presente regolamento, ove non costituiscano reato contemplato dal Codice Penale o sanzionato da norme speciali, da Leggi e Regolamenti dello Stato e della Regione, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 a €. 500,00, come previsto dall'art. 7/bis del D.Lgs. 267/00 come modificato dall'art. 16 della L. 3/16.01.2003.

Le suddette sanzioni si applicano integralmente anche alle violazioni relative alle strade vicinali

L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'art. 17 della L. 24.11.1981 n. 689.

Per ogni violazione del presente regolamento è ammessa l'oblazione prevista dal citato articolo, nella misura fissa pari alla determinazione del pagamento in misura ridotta ai sensi della L. 689/1981, come disposto dalla Circolare Ministero Interno prot. n. 15900/288/1bis/L.142/11 del 14/03/2003.

CAPITOLO XVII **NORME TRANSITORIE**

ART.188 ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO.

Il presente Regolamento entrerà in vigore all'esecutività della relativa deliberazione di approvazione, previa ripubblicazione all'albo pretorio del Comune per 15 gg. consecutivi ed abroga tutti i Regolamenti, le ordinanze, le consuetudini riguardanti le materie contemplate nel regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso.

ART. 189 RINVIO DINAMICO

I rinvii del presente regolamento a norme di legge e regolamenti sono da intendersi effettuati in modo dinamico per cui modifiche o abrogazioni di legge e/o regolamenti si intendono automaticamente introdotte nel presente disposto regolamentare.

REGOLAMENTO POLIZIA RURALE

INDICE

CAPITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto del regolamento ed ambito di applicazione	pag.2
Art. 2 Scopi del regolamento	pag.2
Art. 3 Servizio di polizia rurale	pag.3
Art. 4 Espletamento del servizio di polizia rurale	pag.3
Art. 5 Ordinanze	pag.3

CAPITOLO II – NORME RELATIVE AL RISPETTO DEI BENI PRIVATI E DEI BENI COMUNALI

CAPO I – DEL PASSAGGIO SUI FONDI DI PROPRIETA' PRIVATA E COMUNALE

Art. 6 Divieto di ingresso nei fondi altrui	pag.4
Art. 7 Divieto di passaggio sui fondi altrui	pag.4
Art. 8 Accesso a fondi trattati con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti	pag.4
Art. 9 Esercizio di caccia e pesca	pag.4
Art.10 Fondi di proprietà comunale	pag.5

CAPO II – GESTIONE DEI FONDI, DELLE STRADE E DELLE STALLE

Art. 11 Pulizia di terreni agricoli incolti	pag.5
Art. 12 Divieto di accensione di fuochi	pag.5
Art. 13 Divieto di inquinare i pozzi	pag.5
Art. 14 Divieto di modifica dei canali	pag.5
Art. 15 Pulizia dei fossi di scolo	pag.6
Art. 16 Rifornimento, lavaggio, scarico e manutenzione delle attrezzature irroranti	pag.6
Art. 17 Divieto di modifica dei corsi d'acqua	pag.6
Art. 18 Divieto di alterazione profilo del terreno	pag.7
Art. 19 Tutela delle strade	pag.7
Art. 20 Divieto di imbrattare le strade	pag.7
Art. 21 Pulizia strade, ripe, banchine	pag.7
Art. 22 Recinzioni	pag.8
Art. 23 Divieto di fertirrigazione	pag.8
Art. 24 Divieto di interventi sugli spazi comunali	pag.8
Art. 25 Obbligo di concimaia e spurgo pozzi neri	pag.8

CAPO III – GESTIONE FOSSI, CANALI E REGIME DELLE ACQUE

Art. 26 Tutela delle strade e regime delle acque (Distanze per fossi, canali)	pag.10
Art. 27 Gestione dei fossi e canali privati, di corsi d'acqua minori (naturali o no)	pag.10
Art. 28 Gestione dei corsi d'acqua e deflusso delle acque	pag.10
Art. 29 Irrigazione	pag.10
Art. 30 Bacini di raccolta dell'acqua pluviale	pag.11

CAPO IV– DELL'APPROPRIAZIONE INDEBITA DEI PRODOTTI

Art. 31 Divieto di spigolatura e rastrellatura	pag.11
Art. 32 Raccolta sciami fuggiti	pag.11
Art. 33 Proprietà frutti caduti	pag.12
Art. 34 Controlli	pag.12

CAPITOLO III -NORME RELATIVE AL PASCOLO

CAPO I – DEL PASCOLO SUI FONDI PRIVATI E SUI FONDI COMUNALI

Art. 35 Permesso per pascolo	pag.12
Art. 36 Pascolo nei fondi comunali	pag.12

Art. 37 Custodia del pascolo	pag.12
Art. 38 Pascolo nelle ore notturne	pag.12
Art. 39 Transito di mandrie e greggi	pag.13
CAPO II – SPOSTAMENTO DEGLI ANIMALI-PASCOLO VAGANTE	
Art. 40 Pascolo abusivo senza custodia	pag.13
Art. 41 Pascolo vagante	pag.13

CAPITOLO IV - NORME RELATIVE ALLA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI
CAPO I – DEL TRATTAMENTO DEGLI ANIMALI

Art. 42 Divieto di maltrattamento di animali	pag.14
Art. 43 Segnalazione malattie degli animali	pag.14
Art. 44 Divieto di distruzione di insettivori utili	pag.14
Art. 45 Detenzione di animali d’affezione	pag.14
Art. 46 Detenzione di allevamenti di animali a scopo familiare	pag.14
Art. 47 Allevamenti zootecnici –distanze	pag.15
Art. 48 Allevamenti zootecnici –caratteristiche dei ricoveri	pag.16

CAPITOLO V- DISCIPLINA DELLE MACELLAZIONI PRIVATE
CAPO I – MACELLAZIONI D’URGENZA

Art. 49 Macellazioni d’urgenza	pag.16
CAPO II – MACELLAZIONI PRIVATE PER USO FAMILIARE	
Art. 50 Autorizzazioni alle macellazioni familiari	pag.16
Art. 51 Macellazione a domicilio	pag.17
Art. 52 Nulla osta alla macellazione	pag.17
Art. 53 Deroghe	pag.17
Art. 54 Macellazioni senza autorizzazioni	pag.18
Art. 55 Controlli e denunce	pag.18

CAPITOLO VI - IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE ANIMALI
CAPO I – NORME RELATIVE AGLI ANIMALI DA REDDITO

Art. 56 Identificazione degli animali	pag.18
---------------------------------------	--------

CAPITOLO VII- VENDITA DIRETTA DEI PRODOTTI AGRICOLI
CAPO I – COMMERCIALIZZAZIONE PRODOTTI AGRICOLI

Art. 57 Modalità di vendita	pag.19
-----------------------------	--------

CAPITOLO VIII - REQUISITI DELLE FIGURE PROFESSIONALI OPERANTI IN AGRICOLTURA

CAPO I – D.LGS. n° 99/2004 e D. LGS. n° 101/2005 DEFINIZIONI E REQUISITI

Art. 58 Definizioni alle varie figure professionali in agricoltura	pag.19
Art. 59 Imprenditore agricolo ai sensi dell’art. 2135 del codice civile	pag.19
Art. 60 Imprenditore agricolo professionale (IAP)	pag.20
Art. 61 Imprenditore agricolo non a titolo principale (cosiddetto “part – time”)	pag.22
Art. 62 Coltivatore diretto	pag.22
Art. 63 Imprese familiari	pag.23

CAPO II – COMPETENZE E FUNZIONI DEGLI ENTI PUBBLICI IN MATERIA DI ACCERTAMENTI

Art. 64 Disposizioni generali	pag.23
Art. 65 Competenze comunali	pag.23

Art. 66 Controlli

pag.25

Art. 67 Commissione consecutiva comunale per l'agricoltura e le foreste

pag.25

CAPO III - CASISTICHE DI ACCERTAMENTO E ADEMPIMENTI CONCRETI CHE DEVONO ESSERE MESSI IN ATTO

Art. 68 Materie relative alla edilizia rurale pag.25

CAPO IV - AGRITURISMO

Art. 69 Finalità della disciplina dell'agriturismo pag.26

Art. 70 Definizione di attività agrituristiche pag.27

Art. 71 Esercizio, obblighi, vigilanza, sanzioni pag.27

CAPITOLO IX - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SISTEMAZIONI AGRARIE E MANTENIMENTO DEI TERRENI IN BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE

CAPO I- TUTELA AMBIENTALE

Art. 72 Divieto di abbandono rifiuti e compostaggio pag.28

Art. 73 Divieto di danneggiare sorgenti e scaturigini pag.39

CAPO II – UTILIZZO VEICOLI A MOTORE

Art. 74 Divieto di attività agonistiche e di parcheggio pag.30

CAPO III - LIQUAMI ED EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO PALABILI E NON PALABILI

Art. 75 Definizione di liquami zootecnici pag.30

Art. 76 Norme per l'utilizzazione agronomica dei liquami zootecnici pag.30

Art. 77 Caratteristiche costruttive dei contenitori per lo stoccaggio e la maturazione dei liquami, loro collocazione e gestione pag.30

Art. 78 Definizione di effluenti di allevamento palabili pag.31

Art. 79 Stoccaggio di effluenti di allevamento palabili pag.31

Art. 80 Trasporto dei liquami zootecnici e degli effluenti di allevamento palabili pag.31

Art. 81 Spargimento dei liquami in vicinanza dei centri abitati pag.31

Art. 82 Spargimento degli effluenti di allevamento zootecnico palabili pag.31

Art. 83 Riferimenti normativi pag.31

CAPO IV- PROTEZIONE DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO PROVOCATO DA SOSTANZE PERICOLOSE E NITRATI

Art. 84 Divieto di inquinamento e scarichi pag.32

Art. 85 Protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole pag.32

Art. 86 Stato di emergenza per eccezionali eventi meteorologici pag.33

CAPO V- UTILIZZAZIONE DI FANGHI DI DEPURAZIONE IN AGRICOLTURA

Art. 87 Riferimenti normativi pag.33

Art. 88 Definizioni e adempimenti amministrativi per l'utilizzo di fanghi di depurazione pag.33

Art. 89 Condizioni per l'utilizzo di fanghi pag.34

Art. 90 Informazioni nelle notifiche pag.35

CAPO VI- DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SISTEMAZIONI AGRARIE

Art. 91 Disposizioni generali pag.35

Art. 92 Protezione del suolo da erosioni, solchi acquai pag.35

Art. 93 Copertura minima del suolo pag.36

Art. 94 Mantenimento dei terrazzamenti pag.37

Art. 95 Fasce inerbite pag.37

Art. 96 "Strade fosso" per il passaggio macchine agricole pag.37

Art. 97 Fossi collettori pag.37

Art. 98 Drenaggi sotterranei e rippature profonde pag.38

Art. 99 Disposizioni in materia di sistemazioni agrarie su terreni instabili pag.38

CAPO VII – MANTENIMENTO DI SOSTANZA ORGANICA NEL SUOLO

Art.100 Gestione delle stoppie e dei residui colturali pag.38

Art.101 Avvicendamento delle colture pag.39

CAPO VIII- MANTENIMENTO E PROTEZIONE DEL SUOLO

Art.102 Uso adeguato delle macchine pag.39

CAPO IX- MANTENIMENTO DEI TERRENI PER EVITARE IL DETERIORAMENTO DELL'HABITAT

Art. 103 Protezione del prato permanente pag.40

Art. 104 Evitare la propagazione di vegetazione indesiderata sui terreni agricoli pag.40

Art. 105 Manutenzione dei vigneti in buone condizioni vegetative pag.41

Art. 106 Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio pag.41

Art. 107 Densità di bestiame minime e/o regimi adeguati pag.41

CAPO X- PROTEZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE

Art. 108 Introduzione di fasce tampone lungo I corsi d'acqua pag.42

CAPO XI – TUTELA DELLA FLORA SPONTANEA

Art. 109 Mantenimento cotica erbosa e vegetazione spontanea pag.43

Art. 110 Specie tutelate pag.43

Art. 111 Piante officinali pag.44

CAPO XII – RACCOLTA DEI PRODOTTI DEL SOTTOBOSCO

Art. 112 Definizione pag.44

Art. 113 Quantità giornaliera pag.44

Art. 114 Modalità di raccolta dei funghi epigei pag.44

Art. 115 Divieto di raccolta dei funghi epigei pag.45

Art. 116 Metodi di raccolta pag.45

Art. 117 Deroghe alla raccolta e vendita pag.45

Art. 118 Raccolta dei tartufi pag.45

Art. 119 Divieti pag.45

CAPO XIII – TUTELA DI ALCUNE SPECIE DI FAUNA INFERIORE

Art. 120 Formiche del gruppo Formica Rufa pag.46

Art. 121 Anfibi pag.46

Art. 122 Lumache pag.46

Art. 123 Gamberi d'acqua dolce pag.46

Art. 124 Insetti pronubi pag.46

CAPITOLO X -NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEL PATRIMONIO FORESTALE

CAPO I – DEI DANNI ARRECATI ALLE PIANTE DAGLI ANIMALI DOMESTICI E DALL'UOMO

Art. 125 Danni alle piante pag.47

Art. 126 Fauna selvatica pag.47

Art. 127 Controlli pag.47

CAPO II – DELLA LOTTA CONTRO I PARASSITI ANIMALI E VEGETALI DELLE PIANTE

Art. 128 Obblighi di denuncia di insetti nocivi e/o malattie pag.47

Art. 129 Prevenzione della diffusione di organismi nocivi delle piante pag.48

Art. 130 Lotta contro gli organismi nocivi delle piante pag.48

Art. 131 Organi preposti alla vigilanza pag.49

Art. 132 Procedure amministrative pag.49

Art. 133 Disposizioni aggiuntive specifiche in tema di prevenzione e lotta alla flavescenza dorata della vite pag.49

Art. 134 Disposizioni varie pag.50

Art. 135 Obblighi per effettuare disinfestazioni pag.50

Art. 136 Divieto di danneggiamento flora spontanea pag.50

Art. 137 Alberi di Natale pag.51

CAPITOLO XI- INTERVENTI DI LOTTA ALLE ZANZARE-MOSCHE
PROCESSIONARIA CAPO I – INTERVENTI DI LOTTA ALLE ZANZARE

Art.138 Il progetto di lotta in Piemonte	pag. 51
Art. 139 Lotta biologica alle zanzare	pag. 52
Art. 140 La zanzara tigre	pag. 53
Art 141 Rischi sanitari legati alla zanzara tigre	pag. 54

CAPO II-INTERVENTI DI LOTTA ALLE MOSCHE

Art.142 Prevenzione dello sviluppo delle mosche	pag. 55
Art.143 Gestione dei problemi provocati dalla presenza di mosche	pag. 56
Art.144 Lotta alle mosche sui mezzi di trasporto reflui zootecnici	pag. 58
Art.145 Lotta alle mosche nell'ambiente urbano	pag. 58

CAPO III-INTERVENTI DI LOTTA ALLA PROCESSIONARIA

Art. 146 La processionaria	pag. 59
Art. 147 Effetti della processionaria sugli animali e rimedi	pag. 60
Art. 148 Effetti della processionaria sull'uomo e rimedi	pag. 60
Art. 149 Metodi di lotta contro la processionaria	pag. 60

TITOLO XII NORME PER LA PREVENZIONE ED ESTINZIONE DEGLI INCENDI

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 150 Competenze regionali	pag.61
Art. 151 Vincoli urbanistici	pag.61
Art.152 Segnalazione fuochi abbandonati o incustoditi	pag.61
Art. 153 Competenze prevenzione e lotta attiva incendi boschivi	pag.61

CAPITOLO XIII - NORME RELATIVE ALLA PREVENZIONE DEGLI INCENDI NEI FABBRICATI RURALI

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 154 Divieto di fumo	pag.62
Art. 155 Norme per i depositi carburanti	pag.62
Art. 156 Materiale esplosivo o infiammabile	pag.62
Art. 157 Omissione di aiuto	pag.62
Art. 158 Depositi e serbatoi	pag.62

CAPITOLO XIV- NORME INERENTI I TAGLI E LE PIANTUMAZIONI DI ALBERI

CAPO I – ULTERIORI DISPOSIZIONI SUI TAGLI DI PIANTE. TAGLI BOSCHIVI NEI TERRITORI NON SOGGETTI A VINCOLO IDROGEOLOGICO O NON ISTITUITI O INDIVIDUATI QUALI PARCHI NATURALI, RISERVE NATURALI O AREE ATTREZZATE

Art. 159 Tagli non soggetti ad autorizzazione	pag.63
Art. 160 Divieto di abbattimento di alberi di valore paesaggistico	pag.63
Art. 161 Norme per l'effettuazione dei tagli boschivi	pag.63
Art. 162 Taglio dei boschi negli alvei dei fiumi e torrenti	pag.63
Art. 163 Usi civici	pag.64
Art. 164 Abbattimento per motivi di salute pubblica o incolumità	pag.64
Art. 165 Normative specifiche	pag.64


CAPO II – NORME INERENTI LA PIANTUMAZIONE DI ALBERI

Art. 166 Alberi ad alto fusto	pag.64
Art. 167 Piante da frutto	pag.64
Art. 168 Distanze da osservare	pag.65
Art. 169 Alberi ed arbusti spontanei	pag.65
Art. 170 Deroghe alle distanze	pag.65


Art. 171 Definizioni	pag.65
Art. 172 Rispetto del fondo limitrofo	pag.65
CAPO III – INDIVIDUAZIONE AREE COLTURALI TUTELE	
Art. 173 Aree colturali a forte dominanza paesistica	pag.65
Art. 174 Aree boscate	pag.66
CAPO IV –MANUTENZIONE DEI CORSI D’ACQUA ATTRAVERSO TAGLIO E ASPORTAZIONE VEGETAZIONE ARBOREA	
Art. 175 Disposizioni generali	pag.67
Art. 176 Asportazione di materiale legnoso	pag.67
Art. 177 Taglio di vegetazione per finalità di manutenzione idraulica	pag.67
Art. 178 Finalità e sanzioni	pag.68
Art. 179 Esecuzione in amministrazione diretta con le squadre forestali dipendenti dalla Regione	pag.68
CAPO V – ORDINANZE SINDACALI	
Art. 180 - Rispetto ordinanze	pag.69
<u>CAPITOLO XV -NORME INERENTI L’ACQUISTO E L’UTILIZZO DEI PRESIDI SANITARI</u>	
Art. 181 Commercio dei presidi sanitari	pag.69
Art. 182 Divieto di trattamento con mezzi aerei	pag.69
Art. 183 Tutela fitosanitaria	pag.69
Art 184 Obiettivi del piano nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari	pag.69
Art 185 Regole generali	pag.70
Art 186 Altra normativa di riferimento	pag.71
<u>CAPITOLO XVI –SANZIONI</u>	
Art. 187 Applicazione delle sanzioni	pag.72
<u>CAPITOLO XVIII - NORME TRANSITORIE</u>	
Art. 188 Entrata in vigore del Regolamento	pag.72
Art. 189 Rinvio dinamico	pag.72

ALLEGATI:


- Tavole descrittive delle principali sistemazioni idraulico-agrarie, distanze di rispetto delle lavorazioni da strade e fossi;
- Tavole descrittive dei principali obblighi e divieti;




Sistemazioni in pendio - Ciglioni




Sistemazioni in pendio - Terrazzamenti con muri a secco




Sistemazioni in pendio - Colture a strisce




Sistemazioni in pendio - Rittochino




Sistemazioni in pendio - Girapoggio



Sistemazioni in pendio - Fosse livellari



Elementi del reticolo idrologico superficiale




Aree interessate da frane 1 • stato originario prima della frana

parti di una frana nel terreno stabile




parti di una frana nel terreno che ha subito il movimento (corpo in frana)


Aree interessate da frane 2 • frana (parti nel terreno stabile e nel corpo di frana)



Aree interessate da frane 3 • rimodellamento dopo la frana




Distanze minime di impianto lungo il confine stradale al di fuori dei centri abitati




(*) $l = 1,00\text{ m}$ siepi di ontano, di castagno, ecc.
 $l = 2,00\text{ m}$ siepi di robinia

Distanze minime di impianto lungo il confine stradale all'interno dei centri abitati




Strada priva di fasce di rispetto (capezzagne)




Strada con fasce di rispetto (capezzagne)

la capezzagna deve essere misurata a partire dal ciglio esterno della strada ed avere una larghezza non inferiore a:
 2,00 metri nel caso di strade private
 2,50 1,00 in tutti gli altri casi
 1,00




Corso d'acqua senza fasce di rispetto (capezzagne)




Corso d'acqua con fasce di rispetto (capezzagne)


la capezzagna deve essere misurata a partire dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine ed avere una larghezza non inferiore a:
 2,00 metri nel caso di fossi privati
 4,00 metri nel caso di fossi o corsi d'acqua pubblici




Limite aratura profonda in prossimità dei corsi d'acqua pubblici




- Divieto di transito motorizzato al di fuori delle strade esistenti pubbliche o private




- Divieto di condurre le acque dei campi sopra le strade




- Obbligo di eseguire le arature in maniera da evitare aumenti dell'altezza della scarpate




- Conservazione delle scarpate dei fondi laterali alle strade o fossi



Siepi ed alberi prospicienti strade: pulizia sede stradale e taglio rami



Divieto di causare la caduta di materiali di qualsiasi natura sulle strade a transito pubblico



- Obbligo di **conservare** puliti ed efficienti gli sbocchi degli scoli affluenti nelle cunette stradali o nei fossi

